



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 27 del 13 Luglio 2016

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT

serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 05.07.2016, N. 19

Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI..... 6

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 26.02.2016, n. 116

L.R. 19.12.2007, n. 45. "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti".....14

DELIBERAZIONE 01.06.2016, n. 351

Recepimento Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo" e autorizzazione alla sottoscrizione.31

DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE 07.07.2016, n. DPB/100

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio "Emergenze di Protezione Civile" - Approvazione avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Dirigente di Servizio - art. 22 L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii.46

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 24.06.2016, n. DPC018/77

Ordinanza istruttoria e convocazione Conferenza di Servizi. Istanza di concessione a sanatoria di derivazione acque sotterranee da n. 3 pozzi siti nel Comune di Ortucchio (AQ), per uso antincendio - Ditta Telespazio S.p.A.53

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 17.05.2016, n. DPC024/45

Impresa L'Arte della Macellazione D'Alessio & C. srl. Voltura dell'autorizzazione allo scarico già rilasciata con determinazione della Provincia di Pescara n° 3514 del 13/12/2012.....54

DETERMINAZIONE 05.06.2016, n. DPC024/77

Sig.ra Gemmiero Elda. Comune di Penne PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 27/272.....54

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/79

Sig. Zigrossi Salvatore Comune di Caramanico Terme PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 07/009.59

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/81

Signore Palmucci Virna e Palmucci Valeria Comune di Loreto Aprutino (PE). Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 21/221.63

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/82

Sig.ra Lattanzio Antonia. Comune di Manoppello PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 22/063.....67

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/84

Sig.ra Spilla Maria Brunella. Comune di Spoltore PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 41/27171

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024//85

Sig. Delli Rocioli Silverio. Comune di Spoltore PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 41/272.....75

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/121

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale- Ditta Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini SRL - Impianto sito nel Comune di Bolognano....79

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/122

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale-Ditta Terme di Popoli SRL - impianto sito nel Comune di Popoli.88

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/123

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale-Ditta SUPERGARAGE di Fedeli Stefania - impianto sito nel Comune di Pescara.....92

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/124

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta GARDERA di Russo Luca - impianto sito nel comune di Loreto Aprutino.96

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA

SERVIZIO POLITICHE DELL'INCLUSIONE, LO SVILUPPO E L'ATTRATTIVITA' DELLE AREE RURALI

SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE 20.06.2016, n. DPD020/37

Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Bando Pubblico per l'attivazione delle Misure M06 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"- anno 2016. Rettifica bando e proroga al 1 Agosto 2016 del termine di presentazione della domanda di sostegno.....99

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE**Ricorso 10.06.2016 n°29.....100****PARTE II****Avvisi, Concorsi, Inserzioni****COMUNE DI CATIGNANO****Graduatoria Definitiva ERP. Bando 2014..... 127****COMUNE DI CONTROGUERRA****Variante Puntuale al PRE. Ditta Scarpantoni e altri e Ditta Straccialini Federica. Avviso di adozione. 128****COMUNE DI GUARDIAGRELE****Variante Urbanistica. Avviso di deposito..... 129****COMUNE DI LANCIANO****Graduatoria Definitiva ERP. Bando 2015..... 130****COMUNE DI LUCOLI****Statuto Comunale..... 134****COMUNE DI NOCCIANO****Graduatoria definitiva E.R.P. Bando 2013. 156****USRA-USRC****Decreti di Esproprio 08.06.2016 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comune di S. Eusanio Forconese. 157****ENEL DISTRIBUZIONE****Costruzione Linea Elettrica in località Policorvo Basso nel Comune di Carpineto Sinello. Raccordo cabina FV Sinello e cabina FV Torrette..... 186**

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 19

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.65/1 del 28.6.2016

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**PROMULGA**

LEGGE REGIONALE 05.07.2016, N. 19

Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI.

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1**(Finalità ed oggetto)**

1. La presente legge favorisce i processi aggregativi tra comuni aventi una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, attraverso la concessione di contributi straordinari regionali in aggiunta a quelli statali.

Art. 2**(Modifiche alla L.R. 143/1997)**

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 143 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle

circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) è sostituito dal seguente:

"3. Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:

- a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
- b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
- c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
- d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
- e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della L.R. 143/1997 sono inseriti i seguenti:

"3 bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7 comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.

- 3 ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3 bis non si applicano nel caso in

- cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti.
- 3 quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 della L.R. 143/1997 sono aggiunti i seguenti:
- “2 bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2016-2018, alla Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1.
- 2 ter. La spesa per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2018.
- 2 quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa all'anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2017, la seguente variazione per competenza:
- a) in aumento: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 2.600.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 300.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, per euro 300.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 12 “Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione”, per euro 2.000.000,00.
- 2 quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa all'anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza:
- a) in aumento: Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 01 “Organi istituzionali”, Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato “Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni” per euro 1.900.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, per euro 150.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 08 “Statistica e sistemi informativi”, per euro 150.000,00;

d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 1.600.000,00.

- 2 sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni", allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
- 2 septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale."

Art. 3

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, a partire dal terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio una relazione annuale dalla quale emergano lo stato di attuazione, le criticità riscontrate e i risultati degli interventi di incentivazione alla fusione dei piccoli comuni di cui all'articolo 10 della L.R. 143/1997. A tal fine, la relazione contiene risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) quali procedure di fusione sono state avviate e quali sono le caratteristiche degli enti oggetto di fusione;
 - b) in quale misura le agevolazioni previste hanno soddisfatto le

richieste degli enti locali;

- c) in che misura i finanziamenti erogati hanno contribuito alla riduzione dell'entità dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati.
2. I contenuti della relazione di cui al comma 1 presentata in Consiglio sono pubblicati nel sito web del Consiglio regionale.

Art. 4

(Contributo alle spese di funzionamento della SAGA)

1. La Regione, tenuto conto di quanto previsto in materia di infrastrutture nella strategia «Europa 2020», nonché di quanto stabilito nel Piano Nazionale degli Aeroporti approvato dal Consiglio dei Ministri in data 27 agosto 2015, concede a favore della SAGA S.p.A., sulla base dei dati finanziari contenuti nel piano industriale 2015, approvato dall'assemblea della medesima società in data 7 settembre 2015, un contributo di euro 4.000.000,00 alle spese di funzionamento dell'Aeroporto d'Abruzzo, già individuato quale aeroporto di interesse nazionale ed inserito nel comprehensive network delle reti europee Ten-T ai sensi del Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500,

- cat. 02, la maggiore somma di euro 4.000.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
- b) nello stato di previsione delle spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 10, Programma 04, Titolo 1, la somma di euro 4.000.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo di pari ammontare alla SAGA S.p.A., quale aiuto al funzionamento a favore dell'aeroporto d'Abruzzo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2014/C 99/03 (Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree).

Art. 5

(Contributo straordinario alla fondazione CIAPI)

1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire la continuità e l'implementazione delle attività formative dell'associazione CIAPI nell'ambito del mercato del lavoro, concede per l'esercizio finanziario 2016 un contributo straordinario alla fondazione CIAPI, ai sensi dell'articolo 54 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Legge finanziaria regionale 2004) e dell'articolo 3 dello statuto fondazione CIAPI, di euro 850.000,00.
2. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura finanziaria per l'esercizio 2016 nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, mediante le seguenti variazioni da apportare allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui alla legge di bilancio 2016-2018:
 - a) nello stato di previsione delle entrate dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nel Titolo 3, tipologia 500, cat. 02, la maggiore somma di euro 850.000,00 riveniente dalle refluenze FIRA su cartolarizzazioni CARTESIO e D'ANNUNZIO di cui alle DGR 1281/2004 e 1326/2005;
 - b) nello stato di previsione delle

spese dell'esercizio 2016 è iscritta nella competenza e nella cassa, nella Missione 15, Programma 02, Titolo 1, la somma di euro 850.000,00 da destinare all'assegnazione di un contributo straordinario di pari ammontare alla fondazione CIAPI.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 5 Luglio 2016

IL PRESIDENTE

Dott Luciano D'Alfonso

TESTI

DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE COORDINATI CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA **5 LUGLIO 2016 N° 19**

"Incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, contributo alle spese di funzionamento della SAGA e contributo straordinario alla fondazione CIAPI"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1997, N. 143
Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni.

Art. 10
(Fusione di Comuni)

1. La fusione dei Comuni è disposta con legge regionale.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 11, 12 e 26 della L. 8 giugno 1990, n. 142, la Regione favorisce la Fusione di Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti qualora si riscontrino:
 - a) una precedente Unione di Comuni o comunque di forme di collaborazione in atto, attraverso l'esercizio associato di funzioni e/o

la gestione associata di servizi essenziali, specie nei casi di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;

- b) l'esigenza di realizzare obiettivi previsti dal programma regionale di sviluppo e da strumenti di pianificazione territoriale, a seguito della nuova dimensione territoriale;
 - c) la stretta integrazione nelle attività socioeconomiche e culturali, per una più funzionale organizzazione, gestione e agevole utilizzazione dei servizi;
 - d) il raggiungimento, fra i Comuni fondentisi, di una popolazione non inferiore a 2.000 abitanti, al fine di garantire gli obiettivi fissati nell'art. 1, comma 2, della presente legge.
3. **Al fine di favorire il miglioramento delle strutture e dei servizi attraverso la fusione di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione eroga al comune risultante dalla fusione un contributo una tantum di euro 100.000,00, a titolo di compartecipazione alle spese per la riorganizzazione. Ai comuni risultanti dalla fusione la Regione concede, inoltre, per dieci anni consecutivi alla fusione medesima, un contributo destinato esclusivamente alla riduzione dei tributi locali, all'implementazione e al miglioramento dei servizi erogati, nelle misure di:**
- a) euro 100.000,00 per i comuni con popolazione residente da 2.000 a 2.999 abitanti;
 - b) euro 160.000,00 per i comuni con popolazione residente da 3.000 a 4.999 abitanti;
 - c) euro 250.000,00 per i comuni con popolazione residente da 5.000 a 7.499 abitanti;
 - d) euro 350.000,00 per i comuni con popolazione residente da 7.500 a 9.999 abitanti;
 - e) euro 500.000,00 per i comuni con popolazione residente da 10.000 a 15.000 abitanti.
- 3-bis. Le agevolazioni previste dal comma 3 sono riservate a un massimo di 7

comuni di nuova istituzione mediante fusione, nel triennio 2016 - 2017 - 2018. Le agevolazioni decorrono a partire dall'anno successivo al completamento della procedura di fusione.

3-ter. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis non si applicano nel caso in cui, a seguito del processo di fusione tra due o più comuni, il comune derivante dallo stesso risulti avere una popolazione residente inferiore a 2.000 e superiore a 15.000 abitanti.

3-quater. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 3.

4. Nell'ipotesi in cui la Fusione riguardi tutti i Comuni appartenenti ad una Comunità Montana, la legge regionale dispone che al nuovo Comune siano conservate le medesime funzioni e il godimento di tutti i benefici già attribuiti alla Comunità Montana.

5. Le deliberazioni consiliari dei Comuni che propongono la Fusione devono contenere, oltre a quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

- a) l'indicazione dei Comuni che intendono procedere alla fusione in un unico Comune;
- b) la delimitazione cartografica dei nuovi confini;
- c) la denominazione che dovrà assumere il nuovo Comune;
- d) le eventuali forme di decentramento e di partecipazione che si intendono assicurare ai Comuni di origine e/o l'articolazione in municipi del Comune risultante dalla fusione, corrispondenti ai territori dei singoli Comuni che si sono fusi;
- e) le indicazioni per l'ottimizzazione delle risorse umane, con possibilità di assumere all'interno dell'ente nuove figure professionali, a seguito di variazione della classe di appartenenza del nuovo Comune;
- f) la variazione dell'ammontare dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti cui sarebbe possibile accedere a seguito dell'aumento

del limite di indebitamento, proporzionato alle entrate effettive, così da poter ampliare le politiche di investimento.

6. I progetti di legge concernenti la Fusione dei Comuni devono indicare i casi in cui siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi di base o i casi in cui vengono istituiti municipi, precisandone la delimitazione territoriale, la gestione dei servizi di base nonché altre funzioni delegate dal Comune di nuova istituzione, demandandone la relativa disciplina allo Statuto comunale e al regolamento comunale.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in L. 250.000.000, si provvede come segue:

- quanto a L. 50.000.000, mediante utilizzazione delle disponibilità afferenti al capitolo 11418 denominato: "Spese connesse con l'iniziativa popolare e di Enti Locali riferita a referendum abrogativi o consultivi";
- quanto a L. 200.000.000 mediante riduzione per competenza e cassa, delle somme iscritte sul capitolo 11418.

2. Nello stato di previsione della spesa è istituito ed iscritto (nel Sett. 01, Tit. 01, Ctg. 4, Sez. 01), il capitolo n. 11464 con la denominazione: "L.R. n. 143/1997 e successive modificazioni e integrazioni - Oneri per la realizzazione di unioni, fusioni ed esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni - Programma di riordino territoriale", con lo stanziamento per competenza e cassa di L. 200.000.000.

2-bis. Per le finalità previste dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 10, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro con le risorse appostate nell'ambito del nuovo stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio

regionale 2016-2018, alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1.

2-ter. La spesa per il biennio 2017 - 2018 è stimata nella misura massima di euro 2.600.000,00 per l'anno 2017 ed euro 1.900.000,00 per l'anno 2018.

2-quater. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2 ter per la spesa relativa all'anno 2017 pari ad euro 2.600.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2017, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 2.600.000,00;
- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 300.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 300.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 2.000.000,00.

2-quinquies. Ai fini della copertura finanziaria di cui al comma 2-ter per la spesa relativa all'anno 2018 pari ad euro 1.900.000,00, al bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, è apportata, per l'anno 2018, la seguente variazione per competenza:

- a) in aumento: Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di

gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1, stanziamento di nuova istituzione denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni" per euro 1.900.000,00;

- b) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 03 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 150.000,00;
- c) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", per euro 150.000,00;
- d) in diminuzione: Titolo 1, Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 12 "Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione", per euro 1.600.000,00.

2-sexies. Per gli anni successivi al 2018 gli oneri sono autorizzati nei limiti dell'apposito stanziamento denominato "Spese per incentivi alle fusioni dei piccoli comuni, allocato alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 01 "Organi istituzionali", Titolo 1 del bilancio di previsione della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2-septies. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Riferimenti normativi

Il testo dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 38

(Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.
2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Il testo dell'articolo 54 della legge regionale 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 54

(Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici)

1. La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2004, un contributo straordinario di € 90.000,00 da ripartire in egual misura all'Istituto Agrario di Avezzano (IPSAA) per la realizzazione di un'iniziativa scolastica denominata progetto "PANGEA", concernente l'integrazione di

studenti provenienti da aree geografiche diverse del comprensorio gravitante sui territori delle città di Avezzano e Sulmona e agli Istituti Tecnici Agrari di Alanno, Scerni, Avezzano, per la realizzazione di un progetto concernente:

- a) la costituzione di un Centro Permanente per l'Educazione Ambientale ed Alimentare nelle due sedi principali di Alanno e Scerni e la messa in rete delle stesse attraverso accordi e convenzioni con istituzioni scolastiche di ordine diverso, centri di formazione, associazioni ed enti;
 - b) il completamento e l'adeguamento delle dotazioni per lo sviluppo di attività di formazione professionale, nei settori sopra descritti, attraverso percorsi formativi in cui siano privilegiate le attività di stage e tirocinio;
 - c) la costituzione di due centri espositivi delle produzioni alimentari tipiche della Regione Abruzzo con annesse sale di degustazione e valutazione delle stesse;
 - d) l'acquisizione di dotazioni e strumenti per la comunicazione e la divulgazione (ad es. videoconferenze, sito informatico).
2. La copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: "Dotazione annuale all'A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l'attuazione delle attività e delle iniziative d'istituto - L.R. 28 dicembre 1978, n. 87 art. 21 comma 2" del bilancio per l'esercizio 2004.

 DELIBERAZIONI

 GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.02.2016, n. 116

L.R. 19.12.2007, n. 45. "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti".

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende promuovere politiche ambientali che favoriscano e diffondano la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, il riuso ed il riciclo; che scoraggino lo smaltimento dei rifiuti in discarica ed il loro incenerimento, attraverso una maggiore consapevolezza e responsabilità estesa dei produttori, in grado di produrre in modo più "pulito", incorporando i costi ambientali delle merci prodotte;

RITENUTO indispensabile promuovere politiche nella gestione del ciclo dei rifiuti finalizzate soprattutto alla diminuzione delle emissioni dei cd. "gas serra" (legati in particolare alla produzione dei beni di consumo a partire dagli imballaggi), politiche ambientali da applicare oggi più che mai nonché determinanti per il futuro del nostro Pianeta, come è stato rilevato e ribadito nella Conferenza di Parigi (COP 21 - XXI Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015) e finalizzate a conseguire gli obiettivi del pacchetto cambiamenti climatici - sostenibilità energetica 20-20-20 <<riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990, 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili; aumento del 20% dell'efficienza energetica>>;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28

dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "Vivere bene entro i limiti del nostro paese" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "VII° Programma di azione per l'ambiente" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

PRESO ATTO che in linea con la politica ambientale delineata dal 7° PAA, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominata: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale, la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

CONSIDERATO che il nuovo programma subentra al precedente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"), terminato nel 2012, con un approccio diverso, che tiene conto delle condizioni in cui l'Europa si trova ad operare, in primis le conseguenze della crisi economica e del lancio, da parte della Commissione, della strategia Europa2020 finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la realizzazione da parte dell'UE da un lato e degli Stati membri dall'altro, di misure nel quadro di 9 obiettivi prioritari:

1. proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
2. trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
3. proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;

4. sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, migliorandone l'applicazione;
5. migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'UE;
6. garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;
7. migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
8. migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
9. aumentare l'efficacia dell'azione dell'Unione nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.

PRESO ATTO altresì, che per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);
2. Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno il 80% entro il 2030), con obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);
3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

RICHIAMATA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 09/07/2015 "Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare", con la quale il Parlamento UE sottolinea che è necessario un utilizzo delle risorse naturali in modo più efficiente e che i nuovi obiettivi di riduzione dei rifiuti consentirebbero di creare 180.000 posti di lavoro, introducendo in particolare:

1. Obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti urbani, commerciali ed industriali da conseguirsi entro il 2030;
2. Applicazione del principio "paga quanto butti" per i rifiuti residui; insieme sistemi obbligatori di RD per carta, metallo,

plastica e vetro, per garantire l'elevata qualità dei materiali riciclati;

3. Introduzione di sistemi obbligatori di RD per i rifiuti organici entro il 2020;
4. Aumento degli obiettivi di riciclo, di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti urbani, .. etc.;
5. Riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discariche;
6. Introduzione di oneri sul collocamento in discarica e sull'incenerimento;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo condivide ed intende operare per far rientrare il ciclo produzione - consumo all'interno dei limiti delle risorse del pianeta, riducendo la "impronta ecologica" di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi e la totale re-immissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, massimizzando, nell'ordine, la Riduzione dei rifiuti, il Riutilizzo dei beni a fine vita, il Riciclaggio e minimizzando, nell'ordine, tendendo a zero al 2020, lo smaltimento, il recupero di energia e il recupero di materia diverso dal riciclaggio;

DATO ATTO che la Strategia "Rifiuti Zero - Zero Waste", dice no alle discariche, no agli inceneritori e dice sì ad una società sostenibile e rappresenta un trampolino per una società sostenibile ed ha bisogno di tre importanti presupposti: responsabilità della comunità a valle, responsabilità industriale a monte ed una buona leadership politica per unire le cose;

VISTO il D.Lgs 3.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati", che prevede all'art. 196 "Competenze delle Regioni", comma 1:

- lett. a) "la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le Province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 199";

- lett. c) "l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate di propria competenza";

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 "Recepimento della direttiva 2008198/Ce - Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06", in particolare l'art. 179 "Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti", comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a. prevenzione;
- b. preparazione per il riutilizzo;
- c. riciclaggio;
- d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e. smaltimento.

CONSIDERATO che l'art. 199, co. 8 prevede che: "la Regione approva o adegua il piano entro il 12/12/2013. Fino a tale momento, restano in vigore i piani regionali vigenti";

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 "Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti", comma 4. "4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei

rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";

- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)", che ha delineato la nuova governance del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

RICHIAMATA la DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto "D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 "Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento" (B.U.R.A.T. n. 49 Speciale Ambiente del 02 Maggio 2014);

VISTA la DGR n. 611 del 02/11/2009 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45. "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti" (BURA n. 49 Speciale Ambiente del 20/11/2009), in relazione alla quale nella precedente Legislatura, è stato impostato il percorso di adeguamento del documento di PRGR;

RITENUTO di dover prevedere l'attuazione di politiche ambientali che tengano conto dell'evoluzione normativa avvenuta nel

frattempo a livello Europeo e Nazionale e delineare una nuova impostazione per il percorso di adeguamento del PRGR, verso scelte di "economia circolare";

CONSIDERATO che sono in corso di attuazione, ai sensi della L.R. 45/07 e s.m.i., programmi di investimento ed attività finalizzate alla realizzazione di una più efficace gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti a rischio potenziale, come:

- DGR n. 1005 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.446.490,64 per "Programmi di diffusione e potenziamento dei servizi di raccolta differenziata" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 08 - (n.5 interventi per la fornitura di mezzi e attrezzature);
- DGR n. 1008 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.060.912,58 destinati all'attuazione dell'Intervento 3 "Programma di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 09 (n.41 interventi per la fornitura di compostiere, forniture di attrezzature, cassette dell'acqua, ecc);
- DGR n. 1009 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 13.696.747,94 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 07 (n.107 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, ec.);
- DGR n. 1010 del 07/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 11.629.549,87 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Completamento del sistema impiantistico di trattamento e compostaggio" - Linea d'Azione IV.1.2.b (n. 25 interventi per la realizzazione di n. 22 stazioni ecologiche, adeguamento e realizzazione di n. 2 piattaforme ecologica e il revamping impiantistico di un polo tecnologico);
- DGR n. 1034 del 15/12/2015 con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD - codice SB13 -

per l'utilizzo parziale delle risorse assegnate alla Linea di Azione IV.1.2.c del PAR FSC Abruzzo 200/2013 Interventi di bonifica/messa in sicurezza di discariche pubbliche dismesse e siti inquinati per complessivi Eu 1.090.040,38 (€ 740.000,00 ex PAIn delibera CIPE n. 78/2012 più € 350.040,38 quota FSC) (n. 4 interventi per la bonifica di ex discariche comunali e sito inquinato);

- DGR n. 1044 del 19/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 4.750.918,04 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a - SB 07 (n. 19 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, ec.);
- DGR n. 1111 del 29/12/2015, con la quale la Regione Abruzzo ha disposto l'approvazione del SAD e l'utilizzo di Eu 1.881.033,88 destinati all'attuazione dell'Intervento 1 "Programma straordinario per sviluppo delle raccolte differenziate" - Linea d'Azione IV.1.2.a; (n. 7 interventi per la fornitura di attrezzature, realizzazione di isole ecologiche, attivazione raccolta differenziata porta a porta, etc.);

CONSIDERATO inoltre che sono in corso di attuazione:

- la promozione e diffusione delle attività di riduzione della produzione dei rifiuti e di riciclo attraverso le raccolte differenziate, organizzate prioritariamente secondo sistemi "porta a porta" e/o di "prossimità";
- la realizzazione di una "rete regionale" di Piattaforme Ecologiche (PE), Centri di Raccolta, finalizzata all'effettivo recupero-riciclo dei rifiuti urbani ed assimilati (sistema CONAI) e Centri del Riutilizzo, con la creazione di un mercato dei prodotti riciclati e di scambio dei beni non ancora rifiuti, nell'ambito degli obiettivi fissati dal "VII° Programma d'Azione per l'Ambiente" e dal vigente "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti" (PRGR);
- la realizzazione di una filiera del compostaggio delle frazioni organiche

- (umido e verde), attraverso la produzione di "Ammendante di qualità" e la promozione del Marchio di Qualità "Compost Abruzzo", in collaborazione con il Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
- la messa in sicurezza permanente (MISP), bonifica e ripristino ambientale dei siti a rischio potenziale ai sensi della Parte Quarta, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - le attività finalizzate alla soluzione delle seguenti Procedure di Infrazione UE in materia di attuazione di direttive UE:
 1. Procedura di Infrazione 2003/2077 - Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 02/12/2014 nella Causa C-196/13, in materia di siti abusivi e da bonificare;
 2. Procedura di Infrazione 2011/2215, in materia di mancato adeguamento delle discariche alla Direttiva 1999/31/Ce;
 3. Procedura di Infrazione 2015/2165, in materia di mancato adeguamento del PRGR nei termini (sei anni) previsti dalla normativa comunitaria (art. 30 della Direttiva 2008/98/UE);
 - la realizzazione ed il completamento di una rete di impianti di smaltimento, trattamento/recupero dei rifiuti (es. discariche per rifiuti non pericolosi, TMB, compostaggio/digestione anaerobica);
 - la progressiva riduzione delle discariche come sistema ordinario di smaltimento, rendendo residuale e sicuro lo smaltimento finale;

CONSIDERATO che la necessaria "modernizzazione del settore", anche in riferimento all'evoluzione del panorama legislativo che interessa le "public utilities" in continuo mutamento, passa attraverso i principali obiettivi fissati dalla L.R. 45/07 e s.m.i. ed in particolare attraverso il rafforzamento di alcuni obiettivi prioritari da perseguire, come:

- la necessità di dare una decisa svolta alla gestione dei rifiuti perseguendo i principi e gli indirizzi dell'economia circolare, improntando a scenari che prevedano il massimo recupero di materia dai rifiuti, con soluzioni

tecnologiche innovative e servizi agli utenti efficienti;

- l'esigenza di promuovere l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, secondo filiere tecnologiche più qualificate, criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo; in tal senso si ribadisce la contrarietà alla previsione di realizzazione di un impianto di incenerimento nella Regione Abruzzo, come delineato nello schema di DPCM predisposto ai sensi dell'art. 35, co. 1 del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164;
- la ricerca della migliore standardizzazione ed economicità dei servizi ambientali, anche attraverso un'attenta riflessione del ruolo e del rapporto tra le attività di recupero di titolarità dei soggetti pubblici e privati nell'intero ciclo di gestione dei rifiuti urbani e speciali;
- la diffusione dei sistemi di tariffazione puntuale

CONSIDERATO che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, il PRGR deve, pertanto, contenere misure per:

- a. premiare i Comuni che raggiungono l'obiettivo di produzione dei rifiuti residui (indifferenziati) pro-capite abitante inferiore a 100 chilogrammi;
- b. promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani ed in particolare promuovere il compostaggio domestico e di comunità e sperimentare il sistema del "vuoto a rendere"
- c. promuovere e favorire progetti ed azioni finalizzati al riuso dei beni a fine vita, anche attraverso la diffusione sul territorio dei Centri del Riuso (rete regionale) in sinergia con i Centri di Raccolta (rete regionale);
- d. incentivare progetti ed azioni che prevedono la riduzione degli sprechi alimentari anche approvando linee guida per gli operatori economici, le

- associazioni e gli enti locali per la diffusione di buone pratiche;
- e. promuovere lo sviluppo dell'impiantistica per il riuso ed il riciclaggio;
 - f. promuovere la ricerca sul rifiuto residuale al fine di modificare a monte la produzione dei beni non riciclabili e massimizzare il riciclaggio.

CONSIDERATO che si intende apportare modifiche al quadro normativo, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come delineato nell'Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa, prendendo atto:

- a. di alcune novità introdotte al quadro normativo nazionale, in particolare con l'approvazione della Legge n. 221/2015, al fine di un loro recepimento nel quadro normativo regionale;
- b. della necessità di aggiornare/adequare le scelte programmatiche in alcuni "segmenti" del complesso ed articolato ciclo dei rifiuti, in relazione al quadro generale dei dati e delle informazioni riferiti agli obiettivi raggiunti delle raccolte differenziate ed all'evoluzione gestionale e tecnologica del settore; in particolare non prevedendo l'opzione dell'incenerimento dedicato di rifiuti urbani e di nuovi impianti di CDR/CSS;
- c. di attuare le disposizioni di cui alla L.R. 36/2013 in materia di istituzione di un'Autorità per la Gestione dei Rifiuti (cd. AGIR) per l'avvio delle attività dell'ATO Unico regionale (ATO Abruzzo);
- d. di aggiornare e rafforzare il sistema della ecofiscalità (meccanismi incentivanti-disincentivanti) nei confronti dei soggetti, pubblici e/o privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti;

CONSIDERATO che si procederà, da parte del competente Servizio regionale ad ri-attivare un "Tavolo di concertazione", con gli Enti interessati (es. Province, Associazioni dei Comuni, Consorzi Comprensoriali Rifiuti e loro Società, Associazioni produttive, ambientaliste e dei consumatori, .. etc.), come già sperimentato con l'approvazione del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., per un confronto trasparente e per l'acquisizione di proposte ai fini della predisposizione del documento di PRGR e dello specifico DDLR;

RITENUTO di dover incaricare il Servizio Gestione Rifiuti al fine di garantire un percorso partecipativo per l'adeguamento del PRGR, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

RITENUTO pertanto, di approvare il documento "Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", predisposto dal Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, Allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Servizio Gestione Rifiuti, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita ed in ordine alla legittimità del presente provvedimento;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 "Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016- Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente provvedimento e alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l'attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la L.R.14.09.1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **di approvare** il documento “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”, ai sensi dell’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di cui all’Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di incaricare** il competente Dipartimento Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti per l’adozione dei necessari e connessi adempimenti collegati all’attuazione del presente atto;
3. **di inviare** la presente deliberazione, al Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), alle Province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo, all’A.N.C.I. Abruzzo, alla Lega delle Autonomie Abruzzo, all’ARTA - Direzione Centrale, ai Consorzi Comprensoriali Rifiuti/Società;
4. **di disporre** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva dell’Allegato, nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT) ed al fine della massima diffusione sul territorio, sul sito web della Regione Abruzzo – Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Il Direttore regionale del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,


ATTESTA

che il presente provvedimento, non comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo

nel bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Ing. Emidio Primavera

Segue Allegato



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **116** del **26 FEB. 2016**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Massaccesi)
Carlo Massaccesi

ALLEGATO



Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti

L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i.
 BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007

INDICE

PREMESSA

1. INTRODUZIONE
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 - 1.1 NORMATIVA EUROPEA
 - 1.2 NORMATIVA STATALE
 - 1.3 NORMATIVA REGIONALE
3. DATI GENERALI DEL SISTEMA
 - 3.1 NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI AVVIATI DALLA REGIONE ABRUZZO
4. MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE
5. CONCLUSIONI

PREMESSA

La Regione Abruzzo deve procedere ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all'adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) approvato con L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i.

Con il presente documento si delineano alcune modifiche da introdurre alla normativa regionale, costituita dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i.¹ aventi valore di indirizzo politico-amministrativi per la Direzione Opere Pubbliche, Politiche del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio Gestione Rifiuti, al fine della predisposizione di un apposito DDLR da adottare da parte della Giunta regionale, inviare al Consiglio Regionale per la sua definitiva approvazione.

1. INTRODUZIONE

E' necessario che si affronti la gestione dei rifiuti in un'ottica industriale ed europea che definisca il settore da problema sociale, economico, di sicurezza e di legalità, a risorsa sotto il profilo occupazionale, sociale, economico e di trasparenza. Nel 2020 si prevede un aumento della quantità di rifiuti urbani del 25% rispetto al 2005. Il settennato 2014/2020 costituisce un periodo strategico segnato dalle politiche comunitarie per procedere alla transizione dall'economia lineare a quella circolare; ossia da un'economia degli scarti ad un'altra di totale riciclo.

L'intero comparto economico della gestione dei rifiuti deve cominciare ad attrezzarsi per diventare un settore strettamente integrato con quello manifatturiero e concorrente a quello dell'approvvigionamento dei materiali.

La politica ambientale Europea è delineata dal VII° Programma generale di azione europea, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo ed al Consiglio del 02/07/2014, denominato: "Verso un'economia circolare: programma per un'Europa a zero rifiuti", COM (2014) 398 finale. Con questo importante documento la Commissione UE ha adottato un nuovo, ambizioso pacchetto di misure per promuovere la transizione dell'Europa verso un'economia circolare che aumenterà la competitività globale, sosterrà la crescita economica e genererà nuova occupazione; oggi al centro dell'agenda delle

¹ BURA Straordinario n. 10 del 21.12.2007.
 Linee d'indirizzo modifiche LR 45/07 (2016)

Regioni per l'efficienza delle risorse stabilita nell'ambito della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Il nuovo programma subentra al precedente (*"Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta"*), terminato nel 2012, con un approccio diverso, che tiene conto delle condizioni in cui l'Europa si trova ad operare, in primis le conseguenze della crisi economica e del lancio, da parte della Commissione, della strategia Europa2020 finalizzata a promuovere una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva e la realizzazione da parte dell'UE da un lato e degli Stati membri dall'altro, di misure nel quadro di 9 obiettivi prioritari:

1. *proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;*
2. *trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;*
3. *Proteggere i cittadini dell'Unione da pressioni e rischi d'ordine ambientale per la salute e il benessere;*
4. *sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'UE in materia di ambiente, migliorandone l'applicazione;*
5. *migliorare le basi cognitive e scientifiche della politica ambientale dell'UE;*
6. *garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e tener conto delle esternalità ambientali;*
7. *migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;*
8. *migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;*
9. *aumentare l'efficacia dell'azione dell'Unione nell'affrontare le sfide ambientali e climatiche a livello internazionale.*

In un'economia circolare i rifiuti sono considerati materie prime ed il riutilizzo, la riparazione ed il riciclaggio diventano norma.

La strategia adottata dall'Unione Europea con la **Direttiva 2008/98/Ce** del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 19 novembre 2008 *"Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive"* (GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312), recepita in Italia con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - Parte IV, delinea una serie di azioni ordinate secondo una scala di priorità, all'interno di una logica di gestione integrata delle problematiche. Esse sono costituite da:

- a) *prevenzione;*
- b) *preparazione per il riutilizzo;*
- c) *riciclaggio;*
- d) *recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) *smaltimento.*

La gerarchia dei rifiuti (Direttiva 2008/98/CE)



Per migliorare la gestione dei rifiuti e promuovere nel contempo l'economia circolare la Commissione UE prevede di:

1. *Aumentare la percentuale dei rifiuti urbani riciclati e riutilizzati (almeno il 70% entro il 2030);*
2. *Aumentare la percentuale del riciclo dei rifiuti di imballaggio (almeno l'80% entro il 2030), con*

obiettivi intermedi del 60% entro il 2020 e del 70% entro il 2025);

3. Vietare il collocamento in discarica dei rifiuti riciclabili di plastica, metalli, vetro, carta e cartone e dei rifiuti biodegradabili entro il 2025;
4. Invitare gli Stati membri ad impegnarsi e ad abolire quasi completamente il collocamento in discarica entro il 2030;
5. Promuovere lo sviluppo di mercati delle materie prime secondarie di qualità;

Si stima che la prevenzione dei rifiuti, l'eco-design, il riuso e misure simili possono generare un risparmio pari a 600 Mld di euro e ridurre le emissioni di gas serra dal 2% al 4%. Il conseguimento dei nuovi obiettivi in materia di rifiuti creerebbe circa 600.000 posti di lavoro.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1 NORMATIVA EUROPEA

La nuova direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio² relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, ha rivisto la definizione di rifiuto, ha creato delle sottocategorie, specificato i concetti di riciclaggio e recupero, introdotto nuove regole sullo smaltimento degli oli usati ed ha ampliato il concetto di responsabilità del produttore.

La nuova direttiva, che dovrà essere recepita dagli Stati membri, prevede la possibilità di definire obiettivi comunitari per il 2020 in materia di "prevenzione" della produzione di rifiuti e "dissociazione" o "disaccoppiamento", un principio già presente negli strumenti di programmazione della Regione Abruzzo che significa la possibilità di far crescere l'economia senza aumentare le pressioni ambientali. L'obiettivo è rompere la simmetria che esiste tra l'aumento del PIL di una Paese e la sua crescita nella produzione di rifiuti.

La Direttiva 2010/75/UE IED - *Industrial Emission Directive* - ha sostituito la Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione dell'inquinamento (IPPC). In Italia la Direttiva è stata recepita con D.Lgs. 04/03/2014, n. 46.

Le nuove proposte legislative sui rifiuti, in discussione nella UE, definiscono obiettivi chiari in materia di riduzione dei rifiuti e stabiliscono un percorso a lungo termine ambizioso e credibile per la loro gestione e riciclaggio. Al fine di garantire un'attuazione efficace, gli obiettivi di riduzione dei rifiuti delle nuove proposte sono accompagnati da misure concrete volte ad affrontare gli ostacoli pratici e le diverse situazioni nei vari Stati membri. Gli elementi chiave delle nuove proposte comprendono:

- un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 65% dei rifiuti urbani entro il 2030;
- un obiettivo comune a livello di UE per il riciclaggio del 75% dei rifiuti di imballaggio entro il 2030;
- un obiettivo vincolante per ridurre al massimo al 10% il collocamento in discarica per tutti i rifiuti entro il 2030;
- il divieto del collocamento in discarica dei rifiuti della raccolta differenziata;
- la promozione di strumenti economici per scoraggiare il collocamento in discarica;
- definizioni più semplici e adeguate nonché metodi armonizzati per il calcolo dei tassi di riciclaggio in tutta l'UE;
- misure concrete per promuovere il riutilizzo e stimolare la simbiosi industriale trasformando i prodotti di scarto di un'industria in materie prime destinate ad un'altra;
- incentivi economici affinché i produttori facciano giungere prodotti più ecologici sul mercato e un sostegno ai sistemi di recupero e riciclaggio (es. per imballaggi, batterie, apparecchiature elettriche ed elettroniche, veicoli).

2.2 NORMATIVA STATALE

Con il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., è stata modificata la legislazione ambientale nel settore della gestione dei rifiuti, in particolare per la parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati". Il provvedimento (cd "Codice ambientale") è il principale riferimento legislativo per le problematiche inerenti la gestione dei rifiuti. Si segnala, in particolare che sono state introdotte modifiche importanti con il D.Lgs. 46/2014.

Il D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 e s.m.i. ha definito i nuovi obiettivi minimi di raccolta differenziata, obiettivi che si sostituiscono a quanto precedentemente previsto dall'ex D.Lgs. 22/97 (cd. "Decreto Ronchi"). In

² GUCE L312/3 del 22.11.2008.

Linee d'indirizzo modifiche L.R. 45/07 (2016)

particolare, sanciva che in ogni **Ambito Territoriale Ottimale (ATO)**, doveva essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- 35% entro il 2006;
- 45% entro il 2008;
- 65% entro il 2012.

Da ultimo, la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: “*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali*”, ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti. L’evoluzione delle disposizioni nazionali citate, nonché l’attuale assetto del sistema regionale di gestione dei rifiuti, rendono necessarie ed urgenti alcune modifiche alla normativa regionale, dettate anche dagli obblighi di cui all’art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2.3 NORMATIVA REGIONALE

Con la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*”, la Regione Abruzzo si è dotata del vigente Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR). Le priorità assunte dal PRGR sono le seguenti:

1. prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità dei rifiuti;
2. recupero e riciclo di materiali e prodotti di consumo;
3. recupero energetico dai rifiuti, complementare al riciclo ed a chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti;
4. smaltimento in discarica, residuale ed in sicurezza.

Il PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., aveva individuato e delimitato n. 4 ATO³:

- ATO n. 1, comprendente tutti i Comuni della Provincia di Teramo;
- ATO n. 2, comprendente Comuni delle Province di Pescara e Chieti;
- ATO n. 3, comprendente Comuni della Provincia di Chieti;
- ATO n. 4, comprendente tutti i Comuni della Provincia di L’Aquila.

ATO	Province interessate	n. Comuni	n. abitanti
ATO n. 1	Teramo	47	301.869
ATO n. 2	Pescara, Chieti	67	445.702
ATO n. 3	Chieti	83	256.265
ATO n. 4	L’Aquila	108	304.393
Totale	-	305	1.308.229

Fonte: PRGR - Servizio Gestione Rifiuti

Gli ATO a cui dovevano partecipare obbligatoriamente i Comuni, non sono stati istituiti.

Inoltre il PRGR prevedeva in particolare:

- la predisposizione di Programmi straordinari per la promozione della diffusione delle raccolte differenziate;
- l’obbligatorietà di attivazione di servizi di RD per la frazione organica, il verde, la carta ed il cartone, le pile ed i farmaci scaduti;
- in particolari contesti territoriali lo sviluppo della pratica del compostaggio domestico;
- utilizzo di ammendanti e frazioni organiche stabilizzate per gli usi consentiti;
- una rete regionale delle “stazioni” e delle “piattaforme” ecologiche per la RD.

Il sistema impiantistico di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani definito dal PRGR, si basava sulla flessibilità impiantistica e sull’integrazione di processi impiantistici specificamente orientati alla ottimale gestione delle diverse tipologie di rifiuti urbani derivanti dalle raccolte e dei flussi di rifiuti derivanti dai trattamenti stessi. Erano previsti in ogni ATO, in linea generale, almeno:

- n. 1 impianto di compostaggio di qualità;
- n. 1 impianto di TMB (CDR, FOS, .. etc.);

³ Con nota prot.n. 16401/DR4 del 17.09.2009, il SGR ha provveduto a relazionare al Presidente della Giunta regionale sullo stato di attuazione degli ATO al Settembre 2009.

Linee d’indirizzo modifiche L.R. 45/07 (2016)

- discariche di servizio agli impianti complessi;
- impianti a supporto delle RD (Piattaforme, Stazioni ecologiche e/o Centri di raccolta).

Il PRGR individuava nel **trattamento termico e nel recupero energetico** dei rifiuti urbani o di derivazione urbana una componente non prevalente, complementare al riciclaggio (art. 26). In particolare, si prevedeva che il trattamento termico di frazioni non altrimenti riciclabili di rifiuti urbani o di derivazione urbana sia ammissibile al raggiungimento di un valor medio regionale di RD pari al 40%. Le potenzialità di trattamento termico di rifiuti urbani e flussi derivati in impianti dedicati non potranno comunque superare complessivamente il 25% del quantitativo di rifiuti urbani prodotto in Regione (circa 170.000 t/a).

Era stato avviato nella precedente Legislatura regionale un percorso di adeguamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che definiva delle scelte politiche ed amministrative cristallizzate nella DGR n. 611 del 02/11/2009 avente per oggetto: "L.R. 19.12.2007, n. 45 - "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti", che prevedeva i seguenti 3 scenari gestionali:

- **Scenario recupero materia:** per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate ad estrarre frazioni recuperabili in forma di materia (plastiche, metalli, carta) quantificabili in circa il 26-27% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da ottenere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto). Tutto quanto non destinabile a recupero di materia (sovrvallo secco) viene qualificato come "scarto" da avviare a smaltimento in discarica;
- **Scenario recupero materia e produzione CSS:** per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate alla produzione di CSS e all'estrazione di frazioni recuperabili in forma di materia (plastiche, metalli, carta) quantificabili in circa il 10% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da ottenere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto);
- **Scenario produzione CSS:** per cui tutto il rifiuto indifferenziato della Regione venga sottoposto a lavorazioni finalizzate alla produzione di CSS quantificabile in circa il 40% del flusso trattato. Per far ciò, si ipotizza l'adeguamento impiantistico dei TMB regionali esistenti. Il sottovaglio in uscita dalla selezione viene stabilizzato così da avere FOS (circa il 30% del rifiuto in ingresso all'impianto).


Nell'ambito del settore della gestione dei *rifiuti speciali*, in via generale, a fronte di una rete diffusa di impianti di operatori privati, per le attività di stoccaggio e trattamento, si riscontrava una mancanza di impianti di smaltimento per rifiuti speciali pericolosi e non, con la conseguente mobilità in uscita degli stessi. In data 14/09/2014 era stata presentata la seguente documentazione:

- Procedura VAS: Aggiornamento su avanzamento dei lavori di redazione del Rapporto Ambientale;
- Presentazione degli aspetti salienti della "Proposta di Piano".

3. DATI GENERALI DEL SISTEMA

L'analisi dei dati dell'ultimo decennio di produzione di rifiuti urbani, in regione Abruzzo, evidenzia come, a fronte di una progressiva crescita registrata dal 2002 al 2008, si sia avuta una successiva inversione di tendenza che ha portato ad un dato di produzione 2012 analogo a quelli di inizio periodo.


Evoluzione della produzione di rifiuti nella regione Abruzzo e per provincia



Fonte: dati Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo (ORR).

L'andamento del livello di raccolta differenziata nel decennio mostra, a livello medio regionale, una progressiva crescita arrivando a un dato medio del 37,58% al 2012 ed al 46,10% nel 2014. Il quadro attuale è tuttavia quello di una regione divisa in due aree, a "diversa velocità", con le province di Chieti e Teramo che si collocano al di sopra del 50% di RD, mentre Pescara e L'Aquila non hanno ancora raggiunto il 40%.

Evoluzione della raccolta differenziata nella regione Abruzzo e per provincia



Fonte: dati Osservatorio Rifiuti Regione Abruzzo (ORR).

3.1 NUOVI MODELLI ORGANIZZATIVI AVVIATI DALLA REGIONE ABRUZZO

Il sistema di gestione del ciclo dei rifiuti urbani regionale si è caratterizzato in questi anni per una frammentazione istituzionale, caratterizzata dalla presenza di n. 13 Consorzi intercomunali e/o loro Società Spa, che non ha agevolato l'efficace ed efficiente attuazione degli interventi funzionali al conseguimento degli obiettivi assunti dalle norme e dalla pianificazione di riferimento.

Anche il quadro della frammentazione degli affidamenti dei servizi di raccolta dei rifiuti è una ulteriore conferma delle criticità e diseconomie insite nel sistema in essere.

Il percorso di costituzione dell'ATO Unico Regionale (ATO Abruzzo), approvato la L.R. 21/10/2013 n. 36 si pone quindi come elemento funzionale al superamento delle attuali criticità di sistema.

Il panorama delle strategie di gestione dei RU si è arricchito invece di esperienze di RD molto significative, da parte di molti Comuni, capaci di generare rese più elevate di RD attraverso l'organizzazione di sistemi di raccolta "porta a porta". A tal riguardo sono fondamentali le seguenti osservazioni di validità generale:

1. i sistemi di raccolta domiciliare,⁴ generando un alto tasso di partecipazione nelle utenze servite, conseguono in linea generale livelli più elevati di intercettazione specifica e complessiva dei materiali.
2. solo l'introduzione estesa della raccolta domiciliare della frazione organica, è in grado di generare risultati complessivi coerenti con gli obiettivi minimi fissati dalla normativa vigente.

Si può, pertanto, affermare che necessita continuare lo sforzo che la Regione Abruzzo ha in corso per promuovere e diffondere sul territorio le raccolte differenziate secondo sistemi basati su servizi di raccolte differenziate domiciliari cd. "porta a porta".

4. MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

Alla luce di quanto esposto si propone:

- a. di stabilire la necessità e l'urgenza di procedere all'adeguamento della normativa regionale, ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della normativa regionale riferita alla gestione dei rifiuti urbani ed alla bonifica dei siti contaminati, costituita dalla L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., secondo gli indirizzi e le fasi dettati nei seguenti punti b) e c);

b. in materia di gestione integrata dei rifiuti urbani

1. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali, delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento di nuovi obiettivi ambientali;
2. dare una decisa svolta alla gestione dei rifiuti perseguendo i principi e gli indirizzi dell'economia circolare, improntando a scenari che prevedano il massimo recupero di materia dai rifiuti, con soluzioni tecnologiche innovative e servizi agli utenti efficienti;
3. promuovere l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani e assimilati attraverso una "rete integrata" e funzionale di impianti, secondo filiere tecnologiche più qualificate, criteri per la loro localizzazione e tenendo conto dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo; in tal senso si ribadisce la contrarietà alla previsione di realizzazione di un impianto di incenerimento nella Regione Abruzzo, come delineato nello schema di DPCM predisposto ai sensi dell'art. 35, co. 1 del D.L. 12/09/2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla Legge 11/11/2014, n. 164, introducendo conseguentemente, modifiche alle disposizioni inerenti la "Valorizzazione energetica dei rifiuti urbani" (art. 26), riferite alle modalità di avvio a recupero energetico del CDR e dei rifiuti urbani in impianti di incenerimento dedicati;
4. verifica delle disposizioni riferite all'art. 3 "Definizioni";
5. verifica delle norme in materia di "Sistema di gestione integrata dei rifiuti urbani" (art. 13);
6. valutazione ed eventuali modifiche alle disposizioni inerenti le "Competenze istituzionali" (art. 4, 5, 6, 7 e 8), anche a seguito di normative inerenti la riforma delle Province;
7. modifiche ad alcune disposizioni in materia di "Impianti mobili" (art.50) e "Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti" (art. 51);
8. verifica ed eventuali modifiche e/o integrazioni delle disposizioni riferite al "Sistema sanzionatorio" (art. 64);
9. attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 21/10/2013, n. 36 in materia di "ATO Abruzzo", per l'istituzione ed il funzionamento dell'AGIR - Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti, con particolare riferimento:
 - all'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione Abruzzo nei confronti dei Comuni inadempienti per l'approvazione dello schema di convenzione (nomina Commissari ad acta) ai fini della costituzione dell'AGIR;
 - all'iter di commissariamento dei Consorzi comprensoriali obbligatori ancora esistenti di cui all'ex L.R. 74/1988;
 - alla promozione dell'unitarietà delle gestioni all'interno dell'ATO Abruzzo nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;

⁴ Con il termine "domiciliare" si intende una raccolta effettuata con conferimento presso la stessa sede dell'utente o nelle immediate vicinanze e comunque ad una distanza sensibilmente inferiore a quella a cui è usualmente offerto il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

- alla verifica delle norme in tema di affidamento diretto dei servizi pubblici locali (*in house providing*) e gestioni esistenti, in ragione dell'evoluzione della giurisprudenza nazionale (*Cassazione, Consiglio di Stato, TAR ..etc.*) e comunitaria (*Corte Europea di Giustizia*);
- 10. elaborazione di nuove linee guida e direttive tecniche di attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 11. elaborazione ed approvazione di nuovi accordi volontari per il raggiungimento di obiettivi ambientali più ambiziosi e per sperimentare nuovi modelli di produzione e consumo di beni;
- 12. valutazione delle ipotesi e delle risultanze ai fini della consultazione e del confronto con Enti locali, le organizzazioni del settore e le parti sociali (*Tavolo di concertazione*);
- 13. aggiornare e rafforzare l'intero sistema della *ecofiscalità* (*meccanismi incentivanti-disincentivanti*) nei confronti dei soggetti, pubblici e/o privati, coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti per spingere verso "*rifiuti zero*", come strategia generale di attuazione della programmazione regionale anche con la revisione della **L.R. 17/2006** (tributo speciale);
- 14. introduzione delle principali novità legislative di cui alla Legge n. 221/2015 (*green economy*).

c. in materia di bonifica dei siti a rischio potenziale ed inquinamento diffuso

1. valutazione, in riferimento alle nuove disposizioni comunitarie e nazionali, delle modifiche, opportune e/o necessarie, da apportare alle norme regionali di settore al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i. e valutazioni in rapporto alle pregresse disposizioni già applicate;
2. aggiornamento dell'anagrafe dei siti a rischio potenziale di cui alla **DGR n. 137 del 03/03/2014** avente per oggetto "*D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i. - DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 "Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento"* (B.U.R.A.T. n. 49 Speciale Ambiente del 02 Maggio 2014). Il PRB costituisce l'insieme complesso delle informazioni relative ai siti da bonificare, prevedendo:
 - *l'individuazione dei siti di competenza o interesse pubblico;*
 - *la definizione dei criteri e delle metodologie di analisi del rischio;*
 - *l'elencazione delle priorità di intervento regionali relativamente ai soli siti di interesse pubblico;*
 - *la definizione dei criteri tecnici generali per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale anche relativi allo smaltimento dei materiali prelevati;*
 - *la programmazione degli interventi con particolare riferimento a quelli nei siti di interesse pubblico regionale (SIR);*
 - *la stima degli oneri finanziari e il riparto delle competenze tra Regione, Province e Comuni per quelli d'intervento pubblico.*
3. Accelerazione delle procedure di competenza regionale per i siti S.I.R. (Chieti Scalo e Saline Alento) e S.I.N. (Bussi) ed approvazione di linee guida su tecniche innovative di bonifica/messa in sicurezza permanente;
4. conclusione delle attività tecnico-amministrative in materia di "*inquinamento diffuso*", in collaborazione con ARTA Abruzzo (individuazione dei valori di fondi di particolari analiti come ferro, manganese, solfati, .. etc.) di cui alla Determinazione n.DN3/317 del 17.11.2008;

Aspetto fondamentale per il settore delle bonifiche dei siti a rischio potenziale sarà l'adozione del nuovo **Programma Regionale delle Bonifiche (PRB)**, previa effettuazione della valutazione ambientale strategica (VAS), che preveda oltre all'anagrafe regionale attraverso la localizzazione dei siti e la definizione delle caratteristiche degli stessi e della contaminazione (*matrici ambientali coinvolte e tipologia di inquinanti, ..etc.*), corredata dallo stato di avanzamento delle procedure di bonifica, anche:

Il PRB ha il compito prioritario di fare il punto sulla situazione regionale in termini di presenza di siti contaminati ed attività di bonifica, ivi compresi i siti di interesse nazionale (S.I.N.) e quelli soggetti ad intervento privato.

d. in materia di soluzione delle Procedure di Infrazione UE nel settore della gestione dei rifiuti

Linee d'indirizzo modifiche L.R. 45/07 (2016)

Accelerare le attività finalizzate alla soluzione delle seguenti Procedure di Infrazione UE in materia di attuazione di Direttive UE:

- 1) **Procedura di Infrazione 2003/2077** - Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 02/12/2014 nella **Causa C-196/13**, in materia di siti abusivi e da bonificare;
- 2) **Procedura di Infrazione 2011/2215**, in materia di mancato adeguamento delle discariche alla Direttiva 1999/31/Ce;
- 3) **Procedura di Infrazione 2015/2165**, in materia di mancato adeguamento del PRGR nei termini (sei anni) previsti dalla normativa comunitaria (art. 30 della Direttiva 2008/98/UE).

5. CONCLUSIONI

A differenza del tradizionale modello economico lineare basato sulla dinamica "prendi-produci-usa-getta", è necessario finalizzare ogni sforzo per affermare i principi di cui alla **Decisione 1386/2013/UE**, dell'economia circolare, fondata sul riutilizzo, la riparazione, il ricondizionamento e il riciclaggio, in un circuito chiuso nel quale i prodotti e i materiali in essi contenuti assumono grande valore. La transizione verso un'economia circolare risponde a una logica tanto ambientale quanto economica. Questa scelta è assunta dalla Regione Abruzzo nell'ambito dell'adeguamento del PRGR di cui all'art. 199, Co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Il passaggio a un'economia più circolare presenta una serie di ostacoli e sfide. Richiede un'evoluzione strutturale del comportamento dei consumatori e dei modelli imprenditoriali ed una forte convinzione in tal senso da parte delle istituzioni pubbliche.

A fronte del sostanziale conseguimento degli obiettivi di riduzione della produzione di rifiuti già definiti nel Piano Regionale 2007 e anche di quelli formulati dal MATTM nel Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti dell'ottobre 2013, si reputa necessario mantenere un elevato livello di attenzione e di impegno verso le attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti.

Particolare attenzione si ritiene possa essere posta anche sulla promozione, incentivazione e diffusione di strumenti economici e fiscali che risultino premianti verso comportamenti attenti alla prevenzione dei rifiuti sia a livello di singoli cittadini/utenti produttori sia a livello di Enti locali (es. *l'applicazione di sistemi di tariffazione puntuale dei servizi di gestione dei rifiuti all'utente, articolazione incentivante del tributo speciale, .. etc*).

Si evidenzia che i dati RD suddetti (*media regionale 2014 pari al 46,10%*), non sono ancora in linea con le previsioni di legge e di PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., relativi al raggiungimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati (65%). Il percorso già intrapreso dell'organizzazione di sistemi di raccolta differenziata "porta a porta" dai territori del teramano e del chietino, deve essere ulteriormente spinto ed una decisa accelerazione di questi processi deve essere messa in atto anche dai territori del pescarese e dell'aquilano.

Particolare attenzione al riguardo dovrà essere posta anche alla crescita dei flussi di frazione organica differenziata destinata a recupero agronomico, che, al fine dell'ottimizzazione anche economica della gestione della filiera, dovrà opportunamente trovare riscontro in adeguate capacità di trattamento di digestione anaerobica/compostaggio in regione.

L'ottimizzazione della filiera del recupero dell'organico potrà inoltre prevedere, in particolare nei piccoli Comuni, aventi specifiche caratteristiche in rapporto alle utenze da servire, particolarmente diffusi sul territorio, il possibile ricorso alla diffusione di "impianti di compostaggio di comunità" (*piccoli impianti dedicati a ca. 200-300 utenze familiari*), in linea con quanto prefigurato dalla Legge n. 221/2015.

Per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti, che tenga conto anche delle osservazioni del MATTM, si ritiene di assumere i seguenti obiettivi minimi al 2022:

- a) la riduzione della produzione pro-capite dei rifiuti urbani pari al - 15% con riferimento al dato 2014;
- b) la raccolta differenziata almeno al 70%;
- c) il 90% di riciclaggio di materia riferito ai materiali raccolti con le RD.

Il sistema impiantistico esistente in Regione di trattamento/smaltimento dei rifiuti necessita di una razionalizzazione, specializzazione, adeguamento e potenziamento, al fine di garantire la corretta gestione del transitorio, evitando l'insorgere di situazioni emergenziali e di consentire l'accompagnamento dell'evoluzione del sistema verso gli obiettivi a regime assunti dalla normativa e pianificazione (verso la strategia "rifiuti zero"). Obiettivo della pianificazione regionale, in linea peraltro con gli indirizzi definiti

anche in quella vigente e con gli orientamenti prospettati dall'Amministrazione Regionale, è quello dell'autosufficienza impiantistica regionale.

Assolutamente strategico è quindi intervenire ulteriormente al fine di diffondere una più avanzata "cultura ambientale" anche da parte delle istituzioni pubbliche preposte all'organizzazione dei servizi ed all'attuazione della programmazione di settore e per questo è necessario rafforzare tutte le azioni di comunicazione, sensibilizzazione, formazione così orientate. In questo contesto l'opportunità da parte dei gestori dei servizi di attivare adeguati canali di comunicazione/informazione/formazione nei confronti degli utenti ai quali devono essere proposte "Carte dei servizi", a cui riferirsi per valutare la qualità degli stessi. La gestione efficiente delle risorse – e quindi anche dei rifiuti – è un pilastro fondamentale sempre più importante per la qualità e competitività dell'economia e per lo sviluppo di una green economy nella Regione Abruzzo, in grado di assicurare una crescita durevole, migliore benessere e tutela dell'ambiente.

Infine, individuato l'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale ("ATO Abruzzo") e prevista l'istituzione dell'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani (AGIR), ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui i Comuni partecipano obbligatoriamente, risulta ora necessario dare concreta attuazione a quanto previsto dalla L.R. 36/2013. Si ritiene quindi che la costituzione dell'AGIR debba avvenire in tempi definiti e che la stessa possa operare, secondo quanto prefigurato dalla legge regionale, in modo tale da assicurare, innanzitutto attraverso la predisposizione della prevista pianificazione d'ambito e quindi attraverso l'espletamento delle procedure per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, un efficace governo del sistema rifiuti regionale, nell'ottica del conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica che la pianificazione regionale assume.

DELIBERAZIONE 01.06.2016, n. 351

Recepimento Accordo Quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Approvazione dello schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo" e autorizzazione alla sottoscrizione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. **di recepire** l'Accordo quadro di collaborazione tra INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, il Ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato con determinazione presidenziale n. 451 del 01/12/2015 e sottoscritto il 16/12/2015, di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di approvare** lo schema di "Protocollo d'intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, per il consolidamento dei sistemi informativi e di sorveglianza e per la fruibilità delle rispettive banche dati mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra la regione Abruzzo e l'INAIL Direzione Regionale Abruzzo" di cui all'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **di autorizzare** il componente la Giunta preposto all'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, Programmazione Economica, Legge di Stabilità Finanziaria, Politiche del Benessere Sportivo e Alimentare, impiantistica sportiva, dr. Silvio Paolucci a sottoscrivere il Protocollo di intesa di cui al precedente punto 2;
4. **di dare mandato** al competente Servizio della Prevenzione e Tutela sanitaria del Dipartimento per la Salute e il Welfare di redigere gli atti necessari per l'attuazione dello schema di "Protocollo d'Intesa per la promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, mediante lo sviluppo di interventi congiunti tra Regione Abruzzo e la Direzione Regionale INAIL Abruzzo" di cui all'allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico del bilancio regionale,
6. **di pubblicare** per estratto la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Segue Allegato



Accordo-quadro di collaborazione Inail/Ministero della Salute/Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

ALL. A

DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

IL PRESIDENTE



La presente copia è conforme all'originale e si compone di fogli ... 3 ... e di ... 3 ...
 fasciate ciascuna vidimata da apposito timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo Dipartimento per la Salute e il Welfare»

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;

visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;

visto l'art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell'Istituto;

visto l'art. 15 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni;

viste le "Norme sull'ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell'art. 43 del Regolamento di Organizzazione" di cui alla propria determinazione n. 10 del 16 gennaio 2013;

visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;

visto, in particolare l'art.7 del citato D.Lgs. n. 502/1992 che, nell'attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3 stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono dall'INAIL - che ne garantisce la trasmissione anche attraverso strumenti telematici - ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro;

visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD) ed in particolare l'art.58, ove è previsto che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione a titolo gratuito, degli accessi alle proprie base dati mediante la cooperazione applicativa, al fine di condividere archivi e implementare banche dati;

visto il Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

visto il Decreto Legislativo. 9 aprile 2008, n.81 e successive modificazioni, che conferisce all'Inail competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed in particolare gli artt. 5, 7, 9, 10 e 54;



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **351** del **1 GIU. 2016**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Messaccesi)



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

visto, altresì, l'art.8 del citato D.Lgs n.81/2008, che ha istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) ed ha attribuito all'Inail la gestione tecnica ed informatica dei dati utili ad orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza nel settore;

vista l'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", denominato ex art. 5, sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012";

vista l'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014 del Comitato ex art. 5, sul documento recante "Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014";

vista l'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la Salute 2014-2016;

visto il Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 del Ministero della Salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014;

visti la relazione del Direttore generale in data 20 novembre 2015 e lo schema di Accordo quadro ivi allegato;


considerato che la collaborazione tra Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è finalizzata a definire piani ed interventi operativi condivisi a livello centrale, regionale e locale volti a garantire la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

ritenuto che le sinergie messe in campo costituiscano una modalità funzionale per contribuire a diffondere la cultura della prevenzione sul lavoro e a fornire risposte di qualità ai relativi bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori;

ritenuto, altresì, che l'iniziativa risponda alle politiche complessive dell'Istituto in materia di prevenzione e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,

DETERMINA

di approvare lo schema di Accordo quadro di collaborazione Inail, Ministero della Salute e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome che, allegato, costituisce parte integrante della presente determinazione.



Prof. Massimo DE FELICE

DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES



Ministero della Salute

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

tra

INAIL – Istituto Nazionale per l'Assicurazione Contro gli Infortuni sul lavoro,

nella persona del Presidente Massimo De Felice

e

Il Ministero della Salute

nella persona del Ministro Beatrice Lorenzin

e

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,

nella persona del Presidente Sergio Chiamparino

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che individua le strutture del Servizio Sanitario Regionale cui compete la tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conferma la titolarità delle Regioni per uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli Enti che hanno competenze, dirette o indirette, in tema di tutela della salute dei lavoratori;
- visto, in particolare, l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo che, nell'attribuire ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, al comma 3 stabilisce che gli stessi, tramite la Regione, acquisiscono da INAIL ogni informazione utile ai fini della conoscenza dei rischi per la tutela della salute e per la sicurezza degli ambienti di lavoro specificando che INAIL garantisce la trasmissione delle predette informazioni anche attraverso strumenti telematici;
- visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatologie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, al fine di integrare le funzioni assicurative e di ricerca connesse alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

lavoro e il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ha soppresso l'Ispesi e l'Ipsema, attribuendone le funzioni all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, che in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, contiene le disposizioni per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo;
- vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 dicembre 2012 del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di seguito indicato come Comitato ex articolo 5, sul documento "Indirizzi per la realizzazione degli interventi in materia di prevenzione a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per l'anno 2012";
- vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata del 20 febbraio 2014 del Comitato ex articolo 5, sul documento recante "Indicazioni ai Comitati regionali di Coordinamento per la definizione della programmazione per l'anno 2014";
- vista l'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014 concernente il Patto per la salute 2014-2016;
- vista l'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 13 novembre 2014 concernente il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 -2018 (PNP);
- visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni:
 - all'articolo 5, comma 3, lettera e), individua tra i compiti del Comitato ex articolo 5, di cui INAIL è organo consultivo, quello di garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;
 - all'articolo 7, comma 1, prevede che il Comitato regionale di coordinamento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, operi presso ogni Regione e Provincia Autonoma al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi nonché l'uniformità degli stessi e il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6;
 - all'articolo 9, definisce le attività svolte dall'INAIL in una logica di sistema con il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome, tra cui al comma 6, lettera g) quella di fornire assistenza al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle Regioni e Province Autonome, per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei Piani sanitari regionali e dei Piani nazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo della salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

essenziali di assistenza in materia; lettera h) quella di supportare il Servizio Sanitario Nazionale fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e, lettera l) quella di effettuare il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;

- all'articolo 10, stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL del SSN, il Ministero della salute e l'INAIL svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro;
- all'articolo 54, prevede che la trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal decreto stesso, possano avvenire tramite sistemi informatizzati nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi;
- l'articolo 58, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale (CAD), così come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, tra le azioni di semplificazione, prevede che le P.A. comunichino tra loro attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, degli accessi alle proprie basi di dati alle altre Amministrazioni mediante la cooperazione applicativa, al fine di condividere archivi e implementare banche dati;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 contiene le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività;

CONSIDERATO CHE

- nell'ambito del processo evolutivo del sistema nazionale della prevenzione, per il perseguimento di efficaci politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, è interesse condiviso valorizzare e sviluppare le interazioni e le sinergie tra le istituzioni nel rispetto dei ruoli e delle competenze propri;
- i Piani Nazionali della Prevenzione e i Piani Nazionali e Regionali di settore prevedono il sostegno di INAIL alle azioni centrali strategiche di prevenzione;
- negli Atti di Indirizzo del Comitato ex articolo 5, al fine di realizzare programmi di sistema, sono annualmente individuati strumenti e azioni atti a garantire, a livello centrale, le azioni di supporto di INAIL al Ministero della salute e alle Regioni e Province Autonome;
- le Regioni e le Province autonome esercitano un ruolo centrale in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro svolgendo, attraverso le Aziende Sanitarie locali, le attività di vigilanza e le azioni di supporto dirette a lavoratori, imprese, organizzazioni di rappresentanza e tutti gli altri soggetti a diverso titolo coinvolti e che tale ruolo è esercitato mediante l'utilizzo delle fonti informative istituzionali;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, prevede la condivisione di numerosi Sistemi Informativi tra INAIL, Regioni e Province autonome;
- con i Protocolli di intesa siglati nel 2002 e nel 2007, tacitamente rinnovati nel 2012, sono stati istituiti i "Flussi Informativi" per la prevenzione, nell'ambito dei quali INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome, nonché Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, hanno sottoscritto l'impegno a realizzare un programma di



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

- collaborazione sistematica al fine di sostenere, attraverso flussi bidirezionali di dati, le strategie di prevenzione sinergiche e in rete;
- le "Linee di mandato 2013-2017", approvate con delibera del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL n. 1 del 5 febbraio 2014, e confermate dalla Relazione Programmatica 2016-2018 approvata in data 27 maggio 2015, evidenziano la necessità di pervenire alla omogeneizzazione delle banche dati sia a fronte delle esigenze interne sia a sostegno dei soggetti esterni;
 - le "Linee d'Indirizzo Operativo per la Prevenzione" sono redatte annualmente da INAIL per fornire alle proprie Direzioni Regionali e Territoriali indicazioni per lo sviluppo della funzione prevenzionale, ai fini della programmazione delle attività e del consolidamento del sistema delle interazioni con Istituzioni, Enti e Parti sociali;
 - in virtù di tutto quanto premesso e considerato, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, è necessario stabilire relazioni funzionali atte a realizzare le attività e gli interventi previsti dalle norme, nonché dalle Intese della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata, regolate attraverso il presente Accordo quadro e specifici atti convenzionali conseguenti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

La collaborazione ha come obiettivo:

- l'individuazione di percorsi prevenzionali basati su obiettivi prioritari comuni e metodologicamente condivisi a livello centrale, regionale e locale, supportati da strategie e azioni *evidence based* e caratterizzati da interventi sostenibili e misurabili in termini di processo e di risultato;
- lo sviluppo e il consolidamento di Sistemi Informativi/Gestionali e di Sorveglianza tra INAIL, Regioni e Province autonome e la relativa fruibilità delle rispettive banche dati. In Allegato 1 si elencano i temi prioritari;
- il supporto tecnico alla redazione, alla realizzazione dei Piani Nazionali di Prevenzione e dei Piani Nazionali e Regionali di settore da questi derivanti e al monitoraggio dei risultati ottenuti;
- metodologie e strumenti destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA COLLABORAZIONE

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome si impegnano a definire e realizzare in forma coordinata un programma nazionale di collaborazione.

Le attività in esecuzione del presente Accordo - quadro, quando abbiano per oggetto lo scambio dati tra le Parti, saranno regolate da apposite convenzioni.



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

In particolare, per ciò che concerne lo scambio dati tra INAIL e le Regioni e Province autonome sarà predisposta per ciascuna Regione e Provincia autonoma firmataria una convenzione sottoscritta per adesione dalla Regione/Provincia stessa e da INAIL.

Le attività collegate con l'attuazione dei Piani Regionali di Prevenzione, concordate in sede di Comitati Regionali di Coordinamento ex articolo 7 del decreto legislativo 81/2008, avverranno attraverso la stipula di accordi tra le Direzioni Regionali INAIL e le corrispondenti Regioni e Province autonome.

ARTICOLO 3 – COMITATO DI COORDINAMENTO

INAIL, Ministero della Salute, Regioni e Province autonome svolgono le attività previste dal presente Accordo-quadro in forma coordinata e congiunta attraverso un Comitato di Coordinamento paritetico composto da sei rappresentanti, di cui uno in rappresentanza del Ministero della salute, tre in rappresentanza delle Regioni e Province Autonome, due in rappresentanza di INAIL.

Il comitato di coordinamento regola il proprio funzionamento attraverso apposito regolamento.

Al Comitato di Coordinamento sono affidati compiti di:

- pianificazione e programmazione delle attività di indirizzo tecnico organizzativo;
- monitoraggio dello stato di attuazione delle convenzioni e valutazione dell'efficacia e della sostenibilità degli interventi e dei processi attuati;
- modifica e integrazione al presente atto, a seguito dell'evoluzione del complessivo quadro delle norme e degli indirizzi nazionali in materia, nonché di nuove esigenze di collaborazione che dovessero manifestarsi durante la vigenza dell'Accordo;
- elaborazione del rendiconto annuale da sottoporre ai rispettivi organi competenti.

Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Comitato di Coordinamento di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

ARTICOLO 4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Ai fini del pieno raggiungimento delle finalità poste nel presente atto, in logica di paritaria partecipazione, INAIL, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome si impegnano a destinare risorse professionali, tecniche, strumentali ed economiche, nei limiti delle ordinarie disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.

Ove si rendesse necessario l'impiego di risorse economiche straordinarie per attività congiunte di prevenzione queste saranno oggetto di specifici accordi tra le Parti.



DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

ARTICOLO 5 - TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

ARTICOLO 6 - NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo quadro ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si intende rinnovato alla scadenza, salvo esplicita disdetta delle Parti contraenti.

Per l'INAIL

Il Presidente
Massimo De FelicePer la Conferenza delle
Regioni e delle Province
Autonome
Il Presidente
Sergio Chiamparino

Per il Ministero della Salute

Il Ministro
Beatrice Lorenzin

DATA	PROT. n.	ORGANO
01/12/2015	451	DETPRES

Allegato 1


- Flussi Informativi per la Prevenzione;
- Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
- Sistema Informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
- Sistema informativo per la comunicazione dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; *azione 3*
- Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell'Atto di Indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex art. 5 del D.Lgs 81/2008;
- Sistema Informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
- Sistema Informativo Nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
- Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni; *98.23-26*
- Sistema Informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF.; *98.22*
- Sistema Informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
- Sistema Informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian Panel – Salute;
- Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei Mesoteliomi - ReNaM, Registro Nazionale Tumori Naso-Sinusali - ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica). *21-22*



Allegato B

INAILISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO

La presente copia è conforme all'originale
e si compone di fogli3..... e di5.....
fasciate ciascuna vidimata da apposito
timbro recante la dicitura «Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare»**REGIONE
ABRUZZO****PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO MEDIANTE LO SVILUPPO DI INTERVENTI
CONGIUNTI TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'INAIL DIREZIONE REGIONALE
ABRUZZO.**L'anno 2016, il giorno del mese di con la presente scrittura privata a valere a
tutti gli effetti di legge

Tra

La Regione Abruzzo – di seguito denominata “Regione” - sedente in L'Aquila Via Leonardo da
Vinci, 1 – C.F. 80003170661, all'uopo rappresentata dal componente la Giunta preposto
all'Assessorato alla Programmazione Sanitaria, Programmazione Economica, Legge di Stabilità
Finanziaria, Politiche del Benessere Sportivo e Alimentare, impiantistica sportiva, dr. Silvio Paolucci,
nato in Chieti (CH) il 17 ottobre 1977, all'uopo domiciliato presso la sede del Dipartimento per la
Salute e il Welfare, in Pescara, Via Conte di Ruvo 74,

e

L'INAIL - Direzione Regionale per l'Abruzzo – di seguito denominata “INAIL Abruzzo” - con
sede Legale in Roma Piazzale Pastore n. 6 - C.F. n. 01165400589 e partita IVA n. 00968951004
all'uopo rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Inail per l'Abruzzo, dr. Nicola Negri,
nato in Collelongo (AQ) il 02.04.1959, all'uopo domiciliato presso L'Aquila Via Vetoio, munito dei
necessari poteri di firma,

Convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO che

- la Regione Abruzzo considera la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori un dovere di civiltà, ritenendo che la dimensione umana e sociale del fenomeno degli infortuni e delle malattie da lavoro richiede necessariamente un impegno particolare da parte di tutte le istituzioni pubbliche;
- il “sistema” della prevenzione e vigilanza sui luoghi di lavoro delineato dal titolo I del D.lgs. n. 81/08, fondato sulla compartecipazione di tutti i soggetti istituzionali e organismi sociali competenti, riconosce alle Regioni e alle province autonome un ruolo primario in materia di programmazione degli obiettivi e degli interventi da realizzare in ambito regionale;
- la Regione Abruzzo promuove politiche attive di prevenzione e di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro irregolare, favorendo l'attuazione


1

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 351 del 1 GIU. 2016
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Messabesi)

- di piani integrati tra le istituzioni competenti e le parti sociali per l'assistenza e il sostegno ai lavoratori e al mondo produttivo, in particolare attraverso il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 D.lgs. 81/08 di cui al D.P.G.R. n. 108 del 27/11/2015;
- il Piano nazionale della prevenzione 2014 -2018, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro-correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.lgs. n. 81/08;
 - il Piano Regionale di Prevenzione 2014 -2018 - approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. 56/2015 del 29/05/2015 - prevede, nell'ambito del Programma "Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali", l'attuazione di progetti specifici che perseguono obiettivi strategici di prevenzione per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
 - il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'INAIL, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatologie, tutela comprensiva di interventi previdenziali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
 - l'INAIL in attuazione del D.lgs. n. 38/2000 e del D.lgs. n. 81/08 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - gli articoli 9 e 10 del d.lgs. n. 81/08, e successive modificazioni, assegnano all'INAIL compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
 - le linee Operative per la Prevenzione 2016 emanate dalla Direzione Centrale Prevenzione INAIL indicano tra gli obiettivi prioritari dell'attività in campo previdenziale la promozione della cultura della prevenzione attraverso azioni di sistema e di interazione a sostegno dell'orientamento professionale verso la cultura della salute e sicurezza sul lavoro;
 - all'INAIL il Legislatore ha affidato compiti di formazione specialistica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed è pertanto impegnato nello sviluppo di progetti previdenziali nelle specifiche materie in sinergia con altri attori per la sicurezza;
 - la normativa vigente impegna altresì le Regioni e l'INAIL a coordinare le proprie competenze in funzione di una efficace e piena tutela dei lavoratori sviluppando iniziative condivise volte alla semplificazione dei procedimenti e all'omogeneità delle politiche e degli interventi di prevenzione evitando sovrapposizioni e duplicazioni e privilegiando i profili sostanziali della sicurezza e salute;

RICHIAMATI

- L'art. 15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Il D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 che prevede all'art. 8 l'istituzione del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) al fine di fornire dati utili per programmare e per valutare l'efficacia delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- L'art. 9 del d.lgs. n. 81/08, s.m.d. dove INAIL è individuato quale soggetto che, in funzione delle attribuzioni previste dalla normativa vigente, opera in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarità, al fine di assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per verificare



l'adeguatezza di sistemi di prevenzione e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;

- La legge 122/2010 che ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/018 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in INAIL delle funzioni già attribuite all'IPSEMA ed all'ISPESL, divenendo ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 149, istituito dalla Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato del lavoro", che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL;
- Il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e s.m.d. recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.d., recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007, rubricato "Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro", emanato in attuazione dell'art. 4, comma 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123;
- L'intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 13 novembre 2014, concernente il Piano nazionale di prevenzione (PNP) per gli anni 2014 -2018;
- Il Decreto del Commissario Ad Acta n. 159/2014 del 18/12/2014 che in base alla predetta intesa ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018;
- Il Decreto del Commissario Ad acta n. 44/2015 del 10/04/2015 con il quale la Regione Abruzzo ha specificato i programmi regionali di attuazione del Piano nazionale di prevenzione 2014 - 2018 nel rispetto di tutti i macro obiettivi e obiettivi centrali;
- Il Decreto del Commissario ad Acta n. 56/2015 del 29 /05/2015 che ha approvato il Piano regionale di Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Abruzzo nel rispetto degli obiettivi, requisiti e criteri oggetto della valutazione contenuti nel "Documento per la valutazione" di cui all'Accordo Stato - Regioni del 25 Marzo 2015 (Rep. Atti 56/CSR);
- I Protocolli d'Intesa siglati nel 2002 e nel 2007, tacitamente rinnovati nel 2012, con i quali sono stati istituiti i "Flussi Informativi" per la Prevenzione, nell'ambito dei quali INAIL, Ministero della Salute e Regioni e province Autonome, nonché Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, hanno sottoscritto l'impegno a realizzare un programma di collaborazione sistematica al fine di sostenere, attraverso flussi bidirezionali di dati, le strategie di prevenzione sinergiche e in rete;
- l'Accordo quadro di collaborazione 2015 -2020, approvato con Determinazione Presidenziale n. 451 del 01/12/2015 e stipulato in data 16/12/2015, con il quale il Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome si impegnano a definire e realizzare iniziative congiunte volte a promuovere la salute e sicurezza sul lavoro attraverso interventi operativi e piani condivisi a livello centrale, regionale e locale, nonché a garantire il consolidamento dei Sistemi informativi e di Sorveglianza e la fruibilità delle rispettive banche dati;

CONSIDERATO

- Che la Regione Abruzzo e l'INAIL Direzione regionale per l'Abruzzo riconoscono, anche alla luce dell'attuale quadro degli infortuni e delle malattie da lavoro nonché delle dinamiche del sistema produttivo, la necessità di rafforzare il sistema regionale della prevenzione



attraverso l'incremento e l'interscambio dei propri patrimoni conoscitivi, intensificando le azioni sinergiche dirette al contrasto degli infortuni e delle malattie professionali, con particolare attenzione alle esigenze di tutela delle fasce più deboli e superando le differenze di genere e di etnia;

- Che la promozione, la diffusione ed il consolidamento della cultura e della salute e della sicurezza in ogni ambiente di vita, studio e lavoro costituiscono obiettivi primari per Regione Abruzzo e INAIL Direzione Regionale per l'Abruzzo, e che, pertanto, entrambi intendono proseguire la proficua collaborazione diretta all'adozione di misure condivise per migliorare la qualità e le condizioni di lavoro e per favorire la competitività e la sostenibilità dei sistemi di sicurezza sociale;

CONVENGONO

Art. 1 Oggetto

Il presente accordo è sottoscritto dalla Regione Abruzzo e dall'INAIL Direzione Regionale per l'Abruzzo (di seguito "le Parti") recependo e in attuazione di quanto previsto dall'accordo di collaborazione 2015 -2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.


Le parti, in coerenza con quanto previsto dal sopra citato accordo ed entro il limite delle rispettive prerogative e competenze, promuovono la realizzazione di un programma di azioni e interventi diretto a rafforzare il sistema regionale della prevenzione, con particolare riguardo alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e al contrasto delle irregolarità delle condizioni di lavoro.

Art. 2 Flussi e sistemi informativi

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a potenziare i rispettivi sistemi informativi e a favorire lo scambio reciproco, per via telematica, di informazioni utili alla definizione dei profili di rischi e alla programmazione delle attività di prevenzione e di vigilanza, secondo le priorità e le modalità tecniche definite con successiva convenzione.

La convenzione di cui sopra prevederà, in particolare, l'istituzione di flussi periodici e la fruibilità delle rispettive banche dati, riferite ai flussi informativi per la prevenzione di cui all'Allegato 1 del sopra citato accordo di collaborazione 2015 -2020 tra Ministero della Salute, INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito riportati:

- Flussi informativi per la Prevenzione;
- Sistema Informativo per la comunicazione da parte del medico competente di dati aggregati sanitari e di rischio ai servizi competenti per territorio;
- Sistema informativo per la rilevazione delle attività di vigilanza e prevenzione della pubblica amministrazione;
- Sistema Informativo per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- Sistema informativo riferito alla banca dati delle prescrizioni, come risulta nell'atto di indirizzo per l'anno 2014 del Comitato ex. art. 5 del D.lgs. n. 81/08;



- Sistema informativo per il monitoraggio e la valutazione di efficacia delle attività dei Comitati regionali di Coordinamento;
- Sistema Informativo nazionale per il monitoraggio delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro;
- Sistema Informativo relativo alla registrazione degli esposti a cancerogeni;
- Sistema informativo per la sorveglianza delle malattie professionali MAL.PROF;
- Sistema informativo per la sorveglianza degli infortuni mortali e gravi InforMO;
- Sistema informativo integrato per il monitoraggio della salute dei lavoratori WHIP, Work History Italian panel – Salute;
- Registro Nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale (Registro Nazionale dei mesoteliomi – ReNaM, registro Nazionale Tumori Naso – Sinusali; ReNaTuNS, Registro Nazionale dei casi di neoplasia a bassa frazione eziologica);

Art. 3 **Formazione**

Le parti si impegnano, con particolare riferimento alle azioni contenute nel Programma “Prevenzione degli Infortuni e delle malattie professionali” del Piano Regionale della Prevenzione 2014 – 2018, a sviluppare progetti formativi e di aggiornamento specifici diretti a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza nel contesto scolastico, nelle imprese, con particolare riguardo ai lavoratori e ai professionisti che operano in ambiti di rischio specifico e/o elevato e, in generale, ai soggetti del sistema di prevenzione aziendale ex. D.lgs. n. 81/08 previa specifica convenzione.

Art. 4 **Modalità di attuazione**

Per la realizzazione delle iniziative e dei programmi di cui al presente protocollo le parti sottoscrittici rinviano a successive convenzioni da approvare secondo lo schema tipo nazionale siccome definito dal Comitato di coordinamento paritetico di cui all’art. 3 dell’Accordo Quadro di collaborazione.

Art. 5 **Durata**

Il Presente protocollo d’Intesa avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, fatta salva la possibilità di modifica in qualsiasi momento, d’Intesa tra i firmatari.

Per la Regione Abruzzo

Dr. Silvio Paolucci

Per l’INAIL - Direzione Regionale per l’Abruzzo

Dr. Nicola Negri



DETERMINAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DIRETTORIALI

**DIPARTIMENTO RISORSE E
ORGANIZZAZIONE**

DETERMINAZIONE 07.07.2016, n. DPB/100
Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali - Servizio "Emergenze di Protezione Civile" - Approvazione avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico di Dirigente di Servizio - art. 22 L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n° 77 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. 26 agosto 2014, n° 35;

VISTO l'art. 22, comma 1, della citata L.R. n° 77/99 e ss. mm. e ii., il quale prevede, tra l'altro, che: "Per particolari e specifiche esigenze, connesse alla necessità di acquisire figure professionali di particolare rilievo tecnico e dotate di adeguata professionalità ... *omissis*, possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a tempo determinato." e che: "L'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale possono conferire incarichi a contratto nel limite del 10% delle posizioni dirigenziali.";

VISTA la D.G.R. n. 360 del 15.05.2015 con la quale è stata approvata la "Disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi della Giunta Regionale, in attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014";

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 e l'art. 4 della soprarichiamata Disciplina, con i quali si stabiliscono i criteri per la valutazione dei *curricula*;

VISTA la D.G.R. n° 622 del 30.09.2014 recante: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n°77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n° 35.";

VISTA la successiva D.G.R. n° 681 del 21.10.2014 recante: "Parziale modifica alla D.G.R. n° 622 del 30.09.2014 recante: "Atto di organizzazione relativo alla disciplina della macrostruttura della Giunta regionale, ai sensi della L.R. 14.09.1999, n° 77 e ss.mm. e ii. e della L.R. 26.08.2014, n° 35" e definizione dei programmi da realizzare nell'ambito delle competenze della macrostruttura della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. n° 965 del 23.11.2015, con la quale è stato definito l'assetto organizzativo del Dipartimento "Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali" e sono state precisate le relative competenze;

VISTA la nota, prot. n. RA/152636/DRG dell'1.07.2016, della Direzione Generale della Regione, con la quale si delega, ai sensi dell'art. 5 del Disciplinare approvato con DGR n. 360 del 15.05.2015, il Dipartimento "Risorse e Organizzazione" a porre in essere la procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale con professionalità di Ingegnere per il Servizio "Emergenze di Protezione Civile" del Dipartimento "Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali";

VISTA la nota prot. n RA/127903/SQ2 del 06.06.2016, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del Presidente della Giunta Regionale, con la quale si chiede di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico dirigenziale con professionalità di "Ingegnere" per il Servizio "Emergenze di Protezione Civile";

RAVVISATA la necessità di attivare la procedura per il conferimento dell'incarico di cui trattasi ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 23 della L.R. n° 77/99 e ss. mm. e ii.;

DATO ATTO che con la sottoscrizione in calce alla presente determinazione, il Funzionario

responsabile dell'Ufficio e il Dirigente del Servizio attestano che il procedimento istruttorio agli stessi affidato è stato espletato nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti;

DETERMINA

- **di approvare**, nel testo allegato come parte integrante alla presente determinazione, l'avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell'incarico dirigenziale con professionalità di Ingegnere per il Servizio "Emergenze di Protezione Civile" del Dipartimento "Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali", ai sensi dell'art. 22 della L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii.;
- **di pubblicare** il presente provvedimento con l'allegato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET - www.regione.abruzzo.it alla voce "Concorsi".

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Dott. Ebron D'Aristotile

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

*Allegato come parte integrante alla Determinazione
Direttoriale n. DPB/100 del 07.07.2016*

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO RISORSE E ORGANIZZAZIONE
SERVIZIO RISORSE UMANE

Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali – Servizio “Emergenze di Protezione Civile” - Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente di Servizio – art. 22 L.R. n° 77/99 e ss.mm. e ii..

Art. 1

Avviso di selezione per il conferimento dell’incarico di Dirigente di servizio

E’ indetto un avviso di selezione ad evidenza pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio “Emergenze di Protezione Civile”, ai sensi dell’art. 22 L.R. n. 77/99 e ss. mm. e ii..

Per la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare, si fa riferimento alle competenze individuate con la D.G.R. n. 965 del 23.11.2015 e specificate nel prospetto di sintesi che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente avviso.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

E’ consentita, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 77/1999 e di quanto previsto dall’art. 2 della “Disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi della Giunta Regionale, in attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014” adottato con D.G.R. n. 360 del 15.05.2015, la partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico in argomento ai soggetti esterni in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana
- diploma di Laurea (DL) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) in ingegneria;
- una documentata qualificazione professionale, maturata in almeno 5 anni di espletamento di funzioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione, in Enti od Organismi pubblici, Aziende pubbliche o private, oppure nei settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature, dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato; ovvero una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio

In particolare, così come formalmente richiesto con nota prot. n RA/127903/SQ2 del 06.06.2016, a firma congiunta del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali e del Presidente della Giunta Regionale, devono possedere, tra l’altro, le seguenti specifiche esperienze nell’ambito della Protezione Civile:

- gestione delle attività di soccorso
- aver svolto attività in ambiti emergenziali connesse ad alluvioni, incendi boschivi, dissesti idrogeologici, sismi etc;



GIUNTA REGIONALE

- aver svolto attività di formazione nel campo della protezione civile (formazione per es. dei volontari);
- aver organizzato esercitazioni e manifestazioni di protezione civile.

I requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.

L'Amministrazione regionale, nel rispetto dei parametri generali stabiliti dal comma 3 dell'art. 20 della L.R. 77/1999 e di quanto previsto dall'art. 4 della "Disciplina per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale dei Servizi della Giunta Regionale, in attuazione del Piano per la prevenzione della corruzione approvato con D.G.R. n. 210 del 31 marzo 2014" adottato con D.G.R. n. 360 del 15.05.2015, esamina i *curricula* professionali, operando secondo i seguenti criteri:

- a) Natura e caratteristica degli obiettivi da perseguire;
- b) Complessità della struttura da dirigere;
- c) Attitudini e capacità professionali rilevate dal *curriculum vitae*;
- d) Risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e relativo giudizio, ottenuto in esito al processo di valutazione della prestazione;
- e) Specifiche competenze comprovate da titoli o attestazioni formali;
- f) Esperienze di direzione maturate, anche all'estero, sia presso il settore privato che presso altre amministrazioni pubbliche, attinenti l'incarico da conferire;
- g) Altre esperienze rilevanti.

Art. 3**Modalità di partecipazione e termini di presentazione delle domande**

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda alla Giunta Regionale – Dipartimento Risorse e Organizzazione – Servizio Risorse Umane, Via Leonardo da Vinci n. 6, L'Aquila, **entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente avviso**, con una delle seguenti modalità:

- direttamente a mano presso il protocollo del Servizio Risorse Umane in via Leonardo Da Vinci, 6 L'Aquila (in tal caso fa fede la data del timbro di ricevimento apposto sulla domanda dal personale addetto al protocollo) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 del martedì e del giovedì;
 - per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: personale@pec.regione.abruzzo.it.
- oppure:
- tramite raccomandata A/R che deve **pervenire**, entro e non oltre, il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A.T. del presente avviso (non fa fede la data del timbro dell'ufficio postale inviante);

Se il termine coincide con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.

Alla domanda vanno allegati:

- il proprio *curriculum vitae* in formato europeo;
- copia del documento di identità in corso di validità.

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda e nell'allegato *curriculum* hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi degli artt. 43 e 46 del D.P.R. 445/2000, e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 47 e 38 del citato D.P.R..

Sul plico contenente la domanda o nell'oggetto della e-mail deve essere apposta la dicitura: **"Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio "Emergenze di Protezione Civile" del Dipartimento "Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali"**.



GIUNTA REGIONALE

Art. 4**Procedura per il conferimento e durata dell'incarico**

Il Servizio Risorse Umane del Dipartimento Risorse e Organizzazione accerta, ai sensi dell'art. 22 della L.R. 77/1999 e della D.G.R. n. 360 del 15.05.2015, per ogni candidato, il possesso dei requisiti richiesti dal bando e trasmette al Direttore del Dipartimento "Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali" l'elenco dei candidati, con i relativi *curricula*, per l'ulteriore istruttoria e per l'invio della proposta di incarico.

Il Dipartimento Risorse e Organizzazione provvede alla formulazione della proposta di deliberazione per il conferimento dell'incarico di Dirigente di Servizio.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 8.04.2013, n. 39, all'atto del conferimento dell'incarico il soggetto nominato deve dichiarare la insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui allo stesso Decreto. Deve, altresì, dichiarare di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nei confronti dell'Amministrazione.

L'incarico è conferito per 3 (tre) anni, con facoltà di rinnovo, ed è soggetto alle disposizioni di cui agli artt. 20 e 27 della più volte citata L.R. n° 77/99 e ss. mm. e ii..

Art. 5**Trattamento economico**

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. per il personale del comparto Regioni, Autonomie Locali, area della dirigenza, nonché dal vigente C.C.I.D. ed è costituito dal trattamento tabellare, dalla tredicesima mensilità, dalla retribuzione di posizione e dal trattamento accessorio, se e nella misura dovuta.

Art. 6**Trattamento dati personali**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii. i dati forniti dai candidati vengono raccolti presso il Servizio Risorse Umane per le sole finalità connesse all'espletamento della presente procedura e trattati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Ente. Il titolare del trattamento è il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione. Il soggetto che ha fornito i dati richiesti ai fini dell'ammissione alla procedura può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del citato D.Lgs. 196/2003.

Art. 7**Disposizioni finali**

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito INTERNET www.regione.abruzzo.it alla voce "concorsi".

La procedura di cui al presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso per giustificati motivi. La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso implica l'accettazione incondizionata delle norme sopra richiamate, senza riserva alcuna, e non determina in capo ai candidati alcun diritto soggettivo alla nomina.

L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o fatti comunque imputabili a terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

**GIUNTA REGIONALE**

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000; nel caso in cui dagli accertamenti emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'autore, a prescindere dai profili di carattere penale, perderà, in qualsiasi tempo, il beneficio acquisito in base alla dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione si riserva di risolvere, senza preavviso, il contratto eventualmente già stipulato.

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 198/2006, l'Amministrazione garantisce piena e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso a tale procedura.

Ai sensi della Legge 241/1990 e ss. mm. e ii., il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Risorse Umane, Dott. Fabrizio Bernardini.

AVVERTENZA: L'esito della procedura sarà reso noto esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet www.regione.abruzzo.it, alla voce "Concorsi".

La pubblicazione assolve, a tutti gli effetti di legge, ad ogni obbligo di comunicazione dell'Amministrazione nei confronti degli interessati ai quali fa carico l'onere di acquisire tutte le informazioni inerenti la procedura di selezione.

**IL DIRETTORE REGIONALE
(Dott. Ebron D'ARISTOTILE)**

Per informazioni: tel.: 0862 363576 - 0862 363577

SERVIZIO EMERGENZE DI PC – Dirigente tecnico**Competenze:**

- Definizione di quadri normativi e regolamentari per le attività di competenza;
- Tutte le attività connesse con le emergenze sul territorio della Regione e, su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, anche sul territorio di altre Regioni e all'estero e compiti operativi sul campo di competenza regionale connessi all'estinzione degli incendi boschivi, alle alluvioni, ai dissesti idrogeologici, ai sismi ecc.;
- Responsabile della Sala Operativa Unificata Regionale e gestione volontariato in emergenza;
- Collaborazione con le attività di prevenzione;
- Attività per i volontari relativamente alla formazione sull'antincendio boschivo e/o corsi di specializzazione in collaborazione con il Servizio Amministrativo;
- Organizzazione, approntamento e gestione della colonna mobile regionale, dei sistemi di telecomunicazione in emergenza, gestione dei magazzini di mezzi, attrezzature e materiali dislocati sul territorio regionale;
- Esercitazioni e manifestazioni su tutto il territorio della regione in collaborazione con il Servizio Amministrativo;
- Idrografico e mareografico regionale;
- Attrezzature tecnologiche e apparecchiature di previsione e monitoraggio;
- Approvvigionamento dotazioni, materiali, attrezzature e mezzi della protezione civile regionale (in coordinamento con gli altri Servizi di PC).

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO
DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA

DETERMINAZIONE 24.06.2016, n. DPC018/77
**Ordinanza istruttoria e convocazione
Conferenza di Servizi. Istanza di concessione
a sanatoria di derivazione acque sotterranee
da n. 3 pozzi siti nel Comune di Ortucchio
(AQ), per uso antincendio - Ditta Telespazio
S.p.A.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento Regionale Decreto n. 3/Reg. del 13/08/07 sulla "Disciplina dei procedimenti di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerca di acque sotterranee";

VISTA la domanda in data 22/10/2014 prot. 61267 del Sig. Riccobono Gianni, Cod. Fisc. RCC GNN 58M13 H501M, Legale Rappresentante della Soc. Telespazio S.p.A., P. Iva 01366520284, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Domenico Ruscitti e dall'Ing. Corrado Tiburzi, per la derivazione da n. 3 pozzi in Comune di Ortucchio, Fg. 1 Part. 637, di cui il I° e il II° pozzo per un totale di Mod. 0,01 (l/s 1) d'acqua e per un volume annuo complessivo di mc. 700 ad uso antincendio, il III° pozzo sarà utilizzato esclusivamente come riserva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità di Bacino Liri - Garigliano e Volturno con nota n. 3498 del 27/05/2016;

PRESO ATTO che con nota n. 8630 del 18/02/2016, questo Settore ha invitato il Servizio Gestione delle Acque Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lett. b) del Regolamento; che da parte della medesima Autorità Concedente Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronunzia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento;

ORDINA

che la domanda in data 22/10/2014 prot. 61267 del Sig. Riccobono Gianni, Cod. Fisc. RCC GNN 58M13 H501M, Legale Rappresentante della Soc. Telespazio S.p.A., P. Iva 01366520284, corredata dal relativo progetto redatto dal Geol. Domenico Ruscitti e dall'Ing. Corrado Tiburzi, per la derivazione da n. 3 pozzi in Comune di Ortucchio, Fg. 1 Part. 637, di cui il I° e il II° pozzo per un totale di Mod. 0,01 (l/s 1) d'acqua e per un volume annuo complessivo di mc. 700 ad uso antincendio, il III° pozzo sarà utilizzato esclusivamente come riserva, sia depositata presso il Servizio del Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per la durata di trenta giorni consecutivi e continui, a decorrere dal 13/07/2016 al 11/08/2016. a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni da lunedì a venerdì.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Ortucchio, inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A.

Ai fini della ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti presso il Servizio Genio Civile Regionale di Avezzano, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A.

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Procedente ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio dei Comuni interessati, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente ordinanza sarà comunicata:

- a. alla Giunta Regionale Direzione Lavori Pubblici Servizio Gestione delle Acque;
- b. all'Autorità di Bacino competente;
- c. al Comando Militare Esercito Abruzzo;
- d. al richiedente la concessione.

Ai sensi dell'art. 14 della L.241/1990 e s.m.i e dell'art. 19 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07, la Conferenza di Servizi, alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è convocata per il giorno 27/09/2016 alle ore 11,00 con ritrovo presso la sede del Servizio Genio Civile Regionale sito in Avezzano, via Marruvio n° 75, per poi procedere alla visita locale di istruttoria nei luoghi interessati dalla derivazione.

Il procedimento si concluderà entro il termine di cui all'art. 43 del Regolamento Regionale Decreto n.3/Reg. del 13/08/07 con Determina del Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della L. 241/1990 e s.m.i.

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della L. 241/1990, costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Mario Giannantoni - tel. (0863) 25404-35249 - fax (0863) 411446.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Giovani

SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE

DETERMINAZIONE 17.05.2016, n. DPC024/45
Impresa L'Arte della Macellazione D'Alessio & C. srl. Voltura dell'autorizzazione allo scarico già rilasciata con determinazione della Provincia di Pescara n° 3514 del 13/12/2012.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di volturare** la titolarità dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico rilasciata dalla Provincia di Pescara alla ditta Attiva SpA, per lo stabilimento in via Raiale 118/4 nel Comune di Pescara (PE) con determinazione n° 3514 del 13/12/2012 e volturata con determinazione provinciale n. 13/2016 all'impresa Macellatori Teatini Soc. Coop. a r.l., a favore dell'impresa subentrante L'Arte della Macellazione D'Alessio & C. srl - gestore sig. D'Alessio Mario nato a Chieti (CH) il 25/11/1975, ferme restando le condizioni e le scadenze stabilite mediante la determinazione di cui sopra;
2. **di specificare** che nel caso di modifica del Gestore dell'impianto all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Ente;
3. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;
4. **di trasmettere** la presente determinazione a:
 - impresa Macellatori Teatini Soc. Coop. a r.l.;
 - impresa L'Arte della Macellazione D'Alessio & C. srl,
 - Distretto Provinciale dell'ARTA di Chieti;
 - Dipartimento di Prevenzione dell'Az. USL di Pescara;
 - Comune di Pescara.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione. Pos. 28/042 sca

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 05.06.2016, n. DPC024/77
Sig.ra Gemmiero Elda. Comune di Penne PE. Autorizzazione allo scarico su suolo

dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 27/272.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, la Sig.ra Gemmiero Elda a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Mallo nel Comune di Penne PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1. l'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
 - alle prescrizioni contenute nel presente atto,
 - a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure

- qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;
2. in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 6 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
 3. la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
 - ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,
 - essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,
 - essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile e dai confini di proprietà,
 - essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi

- igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
4. l'impianto di fitodepurazione, a flusso sub-superficiale orizzontale, dovrà essere realizzato come indicato nello schema di progetto raffigurante i dettagli dell'opera, agli atti di questa Regione. Esso dovrà avere una superficie pari a m² 24 e dovrà:
- essere costituito da una vasca interrata e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di una geomembrana o altro,
 - avere un pozzetto di campionamento e controllo del flusso a monte della vasca,
 - avere un pozzetto di campionamento e controllo del livello a valle della vasca provvisto di un sistema per la regolazione del livello in vasca, munito di scarico su suolo dell'eventuale supero,
 - una condotta forata per distribuire il liquame nella vasca,
 - una condotta forata per la raccolta del supero da inviare al pozzetto di controllo livello,
 - essere realizzato a partire da uno scavo di circa 80 cm, con pendenza del fondo, verso l'uscita di circa lo 0,5 - 1 %,
 - avere fondo e le pareti dello scavo convenientemente lisciate e sagomate e rivestite protetti per evitare forature della geomembrana
 - essere realizzato in modo che la posa in opera del rivestimento assicuri l'impermeabilizzazione della vasca,
 - essere realizzato in modo che il riempimento, costituito esclusivamente da ghiaia arrotondata (da non utilizzare interposizioni di sabbie e/o strati di terreno vegetale, nemmeno in superficie), non danneggi il rivestimento,
 - essere realizzato in modo che le giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni siano a perfetta tenuta idraulica,
 - essere realizzato in modo che sul fondo della vasca sia presente uno strato di ghiaia grossa (40 - 70 mm) di circa 15 - 20 cm, su tale strato deve esserci uno strato di ghiaia fine (10 - 20 mm) di circa 10 - 15 cm sormontato a sua volta da uno strato di terreno vegetale e torba (50%) di circa 50 cm,
 - essere realizzato in modo che le pareti del vassoio assorbente siano rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna,
 - prevedere la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee,
5. dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati il livello liquido del fitodepuratore, lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza. Dovrà essere eseguita adeguata manutenzione al sistema di fitodepurazione realizzato, alle

condizioni del mezzo filtrante ed alla vegetazione ivi piantumata (pulizia dalle infestanti, potatura, ecc.), per garantirne l'efficienza depurativa,

6. essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
7. le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
8. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. di specificare che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D. di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra Gemmiero Elda,
- Comune di Penne (PE);

E. di precisare che il presente atto:

- non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4,

art. 151 del D.Lgs. n. 267/'00, in quanto non comporta impegno di spesa,

- è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
- può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
- deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

F. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,

4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
- deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
 - deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
 - per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve

- essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
- è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento,
 - il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - a. garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - b. procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,
 - è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di PENNE (PE) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
 - si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
 - 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
 - 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la

diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/79
Sig. Zigrossi Salvatore Comune di Caramanico Terme PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 07/009.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, il Sig. Zigrossi Salvatore a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Scapisti nel Comune di Caramanico Terme (PE) (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
 - alle prescrizioni contenute nel presente atto,
 - a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;
2. in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di **6** abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
3. la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
 - ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,
 - essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei

- fanghi dalle rispettive capacità: litri 250 e 1080,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,
 - essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile,
 - essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione;
4. l'impianto di fitodepurazione, a flusso sub-superficiale orizzontale, dovrà essere realizzato come indicato nello schema di progetto raffigurante i dettagli dell'opera, agli atti di questa Regione. Esso dovrà avere una superficie pari a m² 24 e dovrà:
- essere costituito da una vasca interrata e perfettamente impermeabilizzata a mezzo di una geomembrana o altro,
 - avere un pozzetto di campionamento e controllo del flusso a monte della vasca,
 - avere un pozzetto di campionamento e controllo del livello a valle della vasca provvisto di un sistema per la regolazione del livello in vasca, munito di scarico su suolo dell'eventuale supero,
 - una condotta forata per distribuire il liquame nella vasca,
 - una condotta forata per la raccolta del supero da inviare al pozzetto di controllo livello,
 - essere realizzato a partire da uno scavo di di circa 80 cm, con pendenza del fondo, verso l'uscita di circa lo 0,5 - 1 %,
 - avere fondo e le pareti dello scavo convenientemente lisciate e sagomate e rivestite protetti per evitare forature della geomembrana
 - essere realizzato in modo che la posa in opera del rivestimento assicuri l'impermeabilizzazione della vasca,
 - essere realizzato in modo che il riempimento, costituito esclusivamente da ghiaia arrotondata (da non utilizzare interposizioni di sabbie e/o strati di terreno vegetale, nemmeno in superficie), non danneggi il rivestimento,
 - essere realizzato in modo che le giunzioni tra la geomembrana e le tubazioni siano a perfetta tenuta idraulica,
 - essere realizzato in modo che sul fondo della vasca sia presente uno strato di ghiaia grossa (40 - 70 mm) di circa 15 - 20 cm, su tale strato deve esserci uno strato di ghiaia fine (10 - 20 mm) di circa 10 - 15 cm sormontato a sua volta da uno strato di terreno vegetale e torba (50%) di circa 50 cm,
 - essere realizzato in modo che Le pareti del vasoio assorbente siano rialzate di 10 - 15 cm rispetto al piano campagna,
 - prevedere la piantumazione con macrofite radicate emergenti o altre piante idonee,
5. dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati il livello liquido del fitodepuratore, lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.).

Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza. Dovrà essere eseguita adeguata manutenzione al sistema di fitodepurazione realizzato, alle condizioni del mezzo filtrante ed alla vegetazione ivi piantumata (pulizia dalle infestanti, potatura, ecc.), per garantirne l'efficienza depurativa,

6. essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
7. le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
8. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. **di specificare** che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere

data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

- D. **di trasmettere**, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:
 - Sig. Zigrossi Salvatore,
 - Comune di Caramanico Terme (PE);
- E. **di precisare** che il presente atto:
 - non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/'00, in quanto non comporta impegno di spesa,
 - è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
 - può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
 - deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
- F. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine

presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,

3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
 - deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
 - deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e

quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,

6. per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
7. è fatto divieto categorico di utilizzo di bypass dell'impianto di trattamento,
8. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,
9. è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Caramanico Terme la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
10. si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
 - 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;

- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/81
**Signore Palmucci Virna e Palmucci Valeria
Comune di Loreto Aprutino (PE).
Autorizzazione allo scarico su suolo
dell'effluente dell'impianto di depurazione
di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-
irrigazione) proveniente da civile
abitazione. Pos. Sca 21/221.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, le Signore Palmucci Virna e Palmucci Valeria a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Cecalupo nel Comune di Loreto Aprutino PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);

- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:

1. L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
 - alle prescrizioni contenute nel presente atto,
 - a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;

2. in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di **8** abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
3. la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
 - ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,

- essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,
 - essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile e dai confini di proprietà,
 - essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
4. la condotta di sub-irrigazione dovrà:
- avere una lunghezza pari a metri 40,
 - essere provvista di vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,
 - essere costituita da tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,
 - se costituita da elementi tubolari essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l'uno dall'altro, proteggendo lo spazio tra i due tubi per impedire l'ingresso di materiali,
- se costituita da elementi in PVC pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,
 - rispettare la pendenza del canale disperdente compresa tra lo 0,2 e 0,5%,
 - se ramificata, essere a tenuta in prossimità degli innesti delle ramificazioni,
 - essere realizzata con uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,
 - essere posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
 - essere rinfiancata e ricoperta con circa 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
 - essere realizzata con accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto),
 - essere collocata ad almeno 10 metri da fabbricati, aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà ad almeno 30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
5. dovrà essere assicurato che la falda a valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
6. dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali

intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza,

7. essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
8. le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
9. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. di specificare che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D. di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti

di competenza, il presente provvedimento a:

- Signore Palmucci Virna e Palmucci Valeria,
- Comune di Loreto Aprutino (PE);

E. di precisare che il presente atto:

- non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/'00, in quanto non comporta impegno di spesa,
- è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
- può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
- deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

F. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della

- presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
 4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
 5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
 - deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
 - deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
 6. per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
 7. è fatto divieto categorico di utilizzo di by-pass dell'impianto di trattamento,
 8. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - a) garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - b) procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,
 9. è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Loreto Aprutino (PE) la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
 10. si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
 - 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
 - 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/82
Sig.ra Lattanzio Antonia. Comune di Manoppello PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 22/063.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, la Sig.ra Lattanzio Antonia a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in C.da Defenza nel Comune di Manoppello PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
1. L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato

negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,

- alle prescrizioni contenute nel presente atto,
- a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
- in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;

2. in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 6 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
3. la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
 - ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,
 - essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi delle rispettive capacità di litri 1800 e 2400,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,

- essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile (in questo caso la fossa può essere collocata ad una distanza inferiore a 10 metri e non superiore a 5 metri dal confine di proprietà dei Signori Torricella Francesco (nato a Pescara il 08/10/1995), Torricella Giovanni (nato a Pescara il 27/03/1997), Ferrante Angiolina (nata a Lettomanoppello il 09/01/1920) e Menichilli Sabrina (nata a Chieti il 17/08/1975) che hanno sottoscritto in merito apposita autorizzazione in data 09/05/2016, allegate all'istanza),
 - essere svuotata con cadenza almeno semestrale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
4. la condotta di sub-irrigazione dovrà:
- avere una lunghezza pari a metri 30,00,
 - essere provvista di vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,
- essere costituita da tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,
 - se costituita da elementi tubolari essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l'uno dall'altro, proteggendo lo spazio tra i due tubi per impedire l'ingresso di materiali,
 - se costituita da elementi in PVC pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,
 - rispettare la pendenza compresa tra lo 0,2 e 0,5% del canale disperdente,
 - se ramificata, essere a tenuta in prossimità degli innesti delle ramificazioni,
 - essere realizzata con uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,
 - essere posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
 - essere rinfiancata e ricoperta con circa 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
 - essere realizzata con accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto),
 - essere collocata ad almeno 10 metri da fabbricati, aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà (in questo caso la trincea può essere collocata ad una distanza inferiore a 30 metri dal confine di proprietà dei Signori Torricella Francesco (nato a Pescara il 08/10/1995), Torricella Giovanni (nato a Pescara il 27/03/1997), Ferrante Angiolina (nata a

- Lettomanoppello il 09/01/1920) e Menichilli Sabrina (nata a Chieti il 17/08/1975) che hanno sottoscritto in merito apposita autorizzazione in data 09/05/2016, allegate all'istanza), ad almeno 30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve essere una distanza minima di 30 metri;
5. dovrà essere assicurato che la falda a valle NON venga usata a scopo potabile o domestico, né per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
 6. dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza,
 7. essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
 8. le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
 9. devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo,

dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. **di specificare** che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D. **di trasmettere**, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra Lattanzio Antonia,
- Comune di Manoppello;

E. **di precisare** che il presente atto:

- non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/00, in quanto non comporta impegno di spesa,
- è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
- può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,

- deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;
- F. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,

5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
 - deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
 - deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
6. per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
7. è fatto divieto categorico di utilizzo di bypass dell'impianto di trattamento,
8. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - a) garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - b) procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed

idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,

9. è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di PENNE la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
10. si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
- 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
 - 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024/84
Sig.ra Spilla Maria Brunella. Comune di Spoltore PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + fitodepurazione a flusso sub-

superficiale orizzontale) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 41/271

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, la Sig.ra Spilla Maria Brunella a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in Via Monte Rosa, 2 nel Comune di Spoltore PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
- 1) L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
 - alle prescrizioni contenute nel presente atto,
 - a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.

Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata,

comporterà l'invalidazione del presente atto;

- 2) in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 5 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
- 3) la fossa Imhoff, opportunamente dimensionata come da progetto esaminato, dovrà:
 - ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,
 - essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,
 - essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile e dai confini di proprietà,
 - essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente

prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;

- 4) la condotta di sub-irrigazione dovrà:
 - avere una lunghezza pari a metri 25,00,
 - essere provvista di vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,
 - essere costituita da tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,
 - se costituita da elementi tubolari essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l'uno dall'altro, proteggendo lo spazio tra i due tubi per impedire l'ingresso di materiali,
 - se costituita da elementi in PVC pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,
 - rispettare la pendenza compresa tra lo 0,2 e 0,5% del canale disperdente,
 - se ramificata, essere a tenuta in prossimità degli innesti delle ramificazioni,
 - essere realizzata con uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,
 - essere posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
 - essere rinfiancata e ricoperta con circa 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
 - essere realizzata con accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto),
 - essere collocata ad almeno 10 metri da fabbricati, aie o aree

pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà, ad almeno 30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve essere una distanza minima di 30 metri;

- 5) dovrà essere assicurato che la falda a valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- 6) dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza,
- 7) essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
- 8) le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
- 9) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. di specificare che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del presente provvedimento e si rinnova tacitamente,
- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D. di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig.ra Spilla Maria Brunella,
- Comune di Spoltore;

E. di precisare che il presente atto:

- non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/'00, in quanto non comporta impegno di spesa,
- è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
- può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
- deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

F. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,
3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
 - deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione

allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività

dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,

- deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,

6. per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
7. è fatto divieto categorico di utilizzo di bypass dell'impianto di trattamento,
8. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - a) garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - b) procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,
9. è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione

Comunale di SPOLTORE la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,

10. si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:
- 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
 - 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
 - 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC024//85
Sig. Delli Rocioli Silverio. Comune di Spoltore PE. Autorizzazione allo scarico su suolo dell'effluente dell'impianto di depurazione di acque reflue domestiche (Imhoff + sub-irrigazione) proveniente da civile abitazione. Pos. Sca 41/272.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

- A. **di autorizzare**, a partire dalla data del presente provvedimento, il Sig. Delli Rocioli Silverio a scaricare, su suolo, l'effluente dell'impianto di trattamento delle acque reflue domestiche, provenienti dal proprio fabbricato adibito a civile abitazione ubicato in Strada delle Cicale, 32/A nel Comune di Spoltore PE (i dati principali dello scarico e dell'impianto di che trattasi sono riassunti nella tabella della narrativa del presente atto);
- B. **di stabilire**, per la presente autorizzazione, le seguenti prescrizioni:
 - 1) L'impianto di depurazione da cui proviene lo scarico oggetto della presente autorizzazione, deve essere conforme:
 - a quanto descritto nella documentazione e riportato negli elaborati presentati a corredo dell'istanza di autorizzazione allo scarico conservati agli atti di questo Servizio e del Comune territorialmente competente,
 - alle prescrizioni contenute nel presente atto,
 - a quanto stabilito dalle norme tecniche nell'allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale (CITAI) del 4 febbraio 1977,
 - in generale a quanto stabilito nell'intero corpus normativo vigente.
 Qualunque variazione apportata per qualsiasi motivo in fase di realizzazione dell'impianto o successivamente, oppure qualunque difformità da norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti in qualunque momento riscontrata, comporterà l'invalidazione del presente atto;
 - 2) in caso di aumento del numero di utenti, l'impianto, attualmente adeguato per un numero massimo di 10 abitanti equivalenti, dovrà essere opportunamente

- ridimensionato ed in tale circostanza dovrà altresì essere richiesta una nuova autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 comma 12 del D.Lgs. n. 152/2006 parte III,
- 3) la fossa Imhoff, la cui altezza utile dovrà essere di m. 1,80, dovrà:
- ricevere unicamente liquami domestici senza acque meteoriche,
 - essere perfettamente impermeabile,
 - essere dotata di comparto di sedimentazione munito di deflettori,
 - essere dotata di comparto di accumulo e digestione dei fanghi,
 - la capacità del comparto di digestione dovrà essere di 1800 litri,
 - permettere l'uscita in continuo del liquame chiarificato,
 - essere accessibile dall'alto per verifiche, ispezioni ed estrazione dei fanghi,
 - essere munita di idonea tubazione di ventilazione,
 - essere posizionata ad almeno 1 metro dai muri di fondazione e ad almeno 10 metri da pozzi, serbatoi o condotte destinate all'acqua potabile e dai confini di proprietà,
 - essere svuotata con cadenza almeno annuale ad opera di ditta specializzata munita della necessaria autorizzazione. Nel caso in cui non fosse necessario effettuare lo svuotamento dei fanghi nella cadenza prescritta (saltuario utilizzo delle cucine e dei servizi igienici, residenza sporadica, ecc.), il mancato svuotamento in ottemperanza alla presente prescrizione deve essere comunicato con nota completa delle relative motivazioni, volta per volta, a questa Regione;
- 4) la condotta di sub-irrigazione dovrà:
- avere una lunghezza pari a metri 50,00,
 - essere provvista di vaschetta a tenuta con sifone di cacciata in testa alla condotta,
 - essere costituita da tubolari di diametro di 10/12 cm e lunghezza 30/50 cm o similari ovvero da tubi in PVC pesante,
 - se costituita da elementi tubolari essi devono essere posti in opera a 1-2 cm l'uno dall'altro, proteggendo lo spazio tra i due tubi per impedire l'ingresso di materiali,
 - se costituita da elementi in PVC pesante essere realizzata praticando inferiormente e perpendicolarmente all'asse del tubo delle fessure larghe da 1 a 2 cm distanziate tra loro 20 - 25 cm,
 - rispettare la pendenza compresa tra lo 0,2 e 0,5% del canale disperdente,
 - se ramificata, essere a tenuta in prossimità degli innesti delle ramificazioni,
 - essere realizzata con uno scavo profondo circa 80 cm largo alla base 40 cm ed alla sommità 80cm,
 - essere posta su uno strato di 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm) che copre il fondo scavo,
 - essere rinfiancata e ricoperta con circa 10 - 15 cm di pietrisco (40/70 mm),
 - essere realizzata con accorgimenti affinché il terreno di riempimento non penetri nel drenaggio (copertura con tessuto non tessuto),
 - essere collocata ad almeno 10 metri da fabbricati, aie o aree pavimentate, ad almeno 30 metri dai confini di proprietà ad almeno 30 metri da altro impianto analogo. Fra la trincea ed una qualunque

condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile, ci deve essere una distanza minima di 30 metri;

- 5) dovrà essere assicurato che la falda a valle NON venga usata a scopo potabile, o domestico, né per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi;
- 6) dovrà essere effettuata sull'impianto complessivo un'adeguata e periodica manutenzione atta a garantirne con continuità la perfetta efficienza e l'accessibilità. In tal senso andranno periodicamente verificati lo stato dei manufatti e le caratteristiche del terreno circostante (eventuali intasamenti, impantanamenti ecc.). Dovranno essere effettuate, con la cadenza prevista in progetto, le operazioni di pulizia dell'area e della fossa Imhoff, provvedendo all'estrazione dei fanghi e della crosta nell'interno della fossa. Il materiale estratto, fermo restando la disciplina relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione, sarà soggetto alla disciplina dei rifiuti per le parti di pertinenza,
- 7) essere assicurato che i pozzetti di controllo del refluo e dello scarico siano sempre accessibili ed ispezionabili,
- 8) le acque meteoriche debbono essere smaltite separatamente da quelle domestiche, ovvero le stesse non debbono in alcun modo confluire nel sistema di smaltimento in parola,
- 9) devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento (mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili a costi sostenibili);

C. di specificare che:

- ai sensi di quanto previsto al terz'ultimo comma dell'art. 3 e ai sensi del comma 1.8 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, la presente autorizzazione ha validità di quattro anni a partire dalla data del

presente provvedimento e si rinnova tacitamente,

- ai sensi del comma 1.4 dell'art. 4 della L.R. 60/2001, se la zona ove lo scarico è collocato viene raggiunta da pubblica fognatura nel periodo di vigenza della presente autorizzazione, è obbligatorio (fatti salvi i casi di cui ai punti 1.3 ed 1.5 dell'art. 4 della L.R. 60/2001) l'allaccio alla fognatura entro due anni dalla realizzazione della rete fognaria. In tal caso dovrà essere data comunicazione alla Regione Abruzzo della cessazione dello scarico oggetto della presente autorizzazione;

D. di trasmettere, per opportuna conoscenza ed i conseguenti adempimenti di competenza, il presente provvedimento a:

- Sig. Delli Rocioli Silverio,
- Comune di Spoltore;

E. di precisare che il presente atto:

- non richiede il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.Lgs. n. 267/'00, in quanto non comporta impegno di spesa,
- è rilasciato fatti salvi diritti di terzi, riguarda esclusivamente gli scarichi idrici domestici, per cui si fa salva ogni altra eventuale autorizzazione, concessione, benestare o nulla osta di competenza di altri Enti o quanto altro necessario previsto dalla normativa vigente,
- può essere sempre modificato in relazione a nuove normative tecniche o ad altre modifiche di legge oppure per prevenire o eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo,
- deve essere conservato agli atti della ditta e messo a disposizione degli Organi di Controllo;

F. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

PRECISA INOLTRE CHE

1. il titolare degli scarichi è tenuto all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Regione in relazione allo svolgimento

- delle attività di controllo e delle prescrizioni autorizzative,
2. deve essere comunicata a questa Regione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, l'avvio della realizzazione delle opere in progetto che debbono essere eseguite in conformità alle prescrizioni del presente atto ed al progetto agli atti di questo Servizio. La comunicazione di avvio della realizzazione delle opere deve indicare il lasso di tempo previsto che intercorre fra l'inizio dei lavori e la fine presunta dei lavori. In tale lasso di tempo, durante il quale la posa in opera del sistema di trattamento è ancora in corso, saranno effettuati i controlli per verificare in loco la conformità della realizzazione delle opere alle prescrizioni della presente Autorizzazione. Se non sarà effettuato alcun controllo entro il lasso di tempo indicato, l'intero sistema di trattamento potrà essere eventualmente interrato e i lavori conclusi,
 3. deve essere comunicato, a questa Regione, la fine dei lavori e, contestualmente, l'attivazione dello scarico,
 4. qualunque interruzione, anche parziale del funzionamento dei sistemi depurativi, deve essere tempestivamente comunicata a questa Regione, pertanto, per l'eventualità di guasti, di arresto, ecc., improvvisi, anche parziali del funzionamento dei sistemi depurativi, che generino operazioni di manutenzioni inaspettate dell'impianto, è essenziale provvedere a mettere in atto tutte le misure di emergenza necessarie ad evitare danni all'ambiente circostante, anche temporaneo, nonché avvisare tempestivamente anche l'ARTA - Distretto di Chieti,
 5. ai sensi di quanto previsto dall'art. 124, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 parte III:
 - deve essere richiesta a questa Regione una nuova autorizzazione allo scarico, ove quest'ultimo ne risulti soggetto, per ogni mutamento, che intervenga sullo stato di fatto e sulle condizioni di scarico, derivante da trasferimento dell'attività dell'insediamento/edificio/stabilimento in altro luogo, da diversa destinazione d'uso, da ampliamento o da ristrutturazione, da aumento del numero degli utenti, ecc., da cui provenga uno scarico avente caratteristiche qualitativamente e/o quantitativamente diverse da quello autorizzato,
 - deve essere comunicato a questa Regione qualunque mutamento delle condizioni dello scarico autorizzato che lasci invariate le caratteristiche qualitative e quantitative dello stesso. La Regione, previa verifica della compatibilità dello scarico con il corpo recettore, adotterà i provvedimenti che si rendano eventualmente necessari,
 6. per la modifica della titolarità dello scarico, ove non ricorrano comunque condizioni di modifiche dell'impianto e/o dello scarico in questa sede autorizzato, deve essere inoltrata a questa Regione apposita domanda di voltura della titolarità della presente autorizzazione. Quest'ultima deve essere corredata di apposita dichiarazione che le caratteristiche dello scarico autorizzato sono invariate e da idonea documentazione comprovante l'avvenuta variazione di titolarità,
 7. è fatto divieto categorico di utilizzo di bypass dell'impianto di trattamento,
 8. il Titolare, affinché lo scarico non sia causa di allagamenti, impaludamenti, dissesti, frane, ecc., deve:
 - a) garantire che l'impianto sia sottoposto agli opportuni interventi manutentivi con la cadenza temporale necessaria,
 - b) procedere alla valutazione della compatibilità idrogeologica ed idraulica, dell'intervento proposto, richiedendo le eventuali necessarie autorizzazioni,
 9. è rinviata alla competenza e responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Spoltore la valutazione circa la legittimità degli interventi edilizi e dei relativi titoli abilitativi, giusti artt. 27 e seguenti del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.,
 10. si procederà, in caso d'inosservanza alle prescrizioni autorizzatorie e secondo la gravità delle infrazioni, fatti salvi i casi in

cui la legge preveda già specificatamente modalità sanzionatorie, ai seguenti atti:

- 1) alla diffida assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
- 2) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione allo scarico per un tempo determinato ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente;
- 3) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per la salute e/o l'ambiente.

Contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di comunicazione. Per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, i termini, ai fini della notificazione del ricorso, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della loro pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Giancarlo Misantoni

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/121
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE-DITTA AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI SRL - IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI BOLOGNANO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-

procedimentale per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), già in possesso dell'Az. Agricola Ciccio Zaccagnini srl in virtù della determinazione della Provincia di Pescara n° 1395 del 23/09/2015 (atto di adozione) e dell'atto del SUAP dell'Associazione di Comuni del Comprensorio Pescara prot. n. 3717 del 29/09/2015 (atto di rilascio), con l'inserimento del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992,

2. **di precisare** che il presente atto:

- viene trasmesso al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 59/2013,
- costituisce parte integrante e sostanziale dell'A.U.A. adottata dalla Provincia di Pescara con determinazione n° 1395 del 23/09/2015 e rilasciata dal SUAP dell'Associazione di Comuni del Comprensorio Pescara con atto prot. n. 3717 del 29/09/2015, costituendone modifica con aggiunta di titolo abilitativo,
- deve essere conservato unitamente ai suddetti documenti (determinazione Provinciale ° 1395 del 23/09/2015 e atto del SUAP prot. n. 3717 del 29/09/2015),
- non modifica il termine di validità dell'A.U.A., già rilasciata all'impresa, fissato al 28/09/2030;

3. **di specificare** che l'impresa è tenuta all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico - gestionali riportate negli allegati:

a) Allegato utilizzo dei fanghi in agricoltura,

nonché all'allegato:

- parere ARTA prot. n. 3055 del 26/04/2016 (prot. prov. n. 122032),

4. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, a cura dell'impresa, così come specificato, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;

5. **di specificare** che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

L'A.U.A. deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione ed all'istanza di modifica, nonché alle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

La Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.

L'impresa che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o dell'impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Zaccagnini Marcello) all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

Eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto di questo atto cessano di essere validi al momento in cui la presente A.U.A. diventa vigente.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il presente titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA,
- Regione Abruzzo, Servizio Gestione dei Rifiuti,
- Comune di Bolognano (PE),
- ARTA Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti,
- Az. USL di Pescara -Dipartimento di Prevenzione,

per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio

Segue Allegato

All. Utilizzo dei fanghi in agricoltura

Codice Provinciale identificativo	03002 AUA
Impresa	Azienda Agricola Ciccio Zaccagnini srl
Attività produttiva dell'impresa	Cantina enologica
Documentazione agli atti	<ul style="list-style-type: none"> Parere ARTA Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 3055 del 26/04/2016 (prot. prov. n. 122032)

1.1 Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 22 gennaio 1992, n. 99 – “Attuazione della direttiva n. 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

1.2 Elenco terreni ove effettuare l'utilizzo dei fanghi

Comune	Foglio	Particella	Estensione	Quantitativo di fanghi applicabili sul terreno
Bolognano	7	557	1733 m ²	Fare riferimento a quanto indicato alla pagina 4 del parere ARTA Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 3055 del 26/04/2016

1.3 Prescrizioni

Devono essere rispettate le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e quelle contenute nell'allegato parere ARTA Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 3055 del 26/04/2016 (prot. prov. n. 122032).



ARTA ABRUZZO - DIST. CHIETI
 Anno 2016 Titolo I Classe 01 PARTENZA
 Prot.n. 3055 del 26/04/2016



Prot. N° / del
 Rif. Vs. N° 82077 del 18.04.2016
 (Prot. prec. N° 2848 del 18.04.2016)

Alla **REGIONE ABRUZZO**
 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL
 TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
 Via Passolanciano, 75
 65124 PESCARA
gestionerifiutibonifiche@pec.regione.abruzzo.it

Alla **PROVINCIA di PESCARA**
 Servizio di Tutela dell'Ambiente
 Piazza Italia, 30
 65121 PESCARA
ambiente@pec.provincia.pescara.it

E, p.c. Alla **AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA**
 Dipartimento di Prevenzione - Ufficio Igiene e Sanità Pubblica
 Via Paolini, 47
 65124 PESCARA
aslpescara@postecert.it

Al **COMUNE DI BOLOGNANO**
 Viale dei Colli, 24
 65020 BOLOGNANO (PE)
protocollo@pec.comunebolognano.it

Spett.le Ditta "**AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.**"
 C.da Pozzo, 4
 65020 BOLOGNANO (PE)
cantinazaccagnini@pcert.postecert.it

OGGETTO: D.Lgs. 27.01.1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Ditta "**AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.**" - Stabilimento sito in Contrada Pozzo, 4 nel Comune di Bolognano (PE).

Richiesta modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 03.03.2013 n. 59 - **Trasmissione del PARERE TECNICO**.

Si trasmette, in allegato alla presente, il PARERE TECNICO di competenza dell'Agenzia.

Distinti Saluti.

Il Direttore del Distretto
 Dott. **PETTINARI Luigi**



Certificato N° 205977

Distretto Provinciale di Chieti - Via Spezioli, 52 - 66100 Chieti
 Tel.: 0871/42321 Fax: 0871/405267 E-mail: dist.chieti@artaabruzzo.it
 Cod. Fisc. 91059790682 - P. I.V.A. 01509900685

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: D.Lgs. 27.01.1992 n. 99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura".

Ditta "**AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l.**" - Stabilimento sito in Contrada Pozzo, 4 nel Comune di Bolognano (PE).

Richiesta modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 03.03.2013 n. 59 - **PARERE TECNICO**.

PREMESSO che la Ditta, che si occupa di produzione di vini, è già in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013 - Determina della Provincia di Pescara n. 1395 del 23.09.2015 - per i titoli abilitativi relativi:

- allo scarico idrico dell'effluente del trattamento di acque reflue industriali (Depuratore a Fanghi attivi) in corpo idrico;
- all'inquinamento acustico.

PRESO ATTO che la Ditta avanza Domanda di Autorizzazione all'Utilizzazione dei Fanghi di Depurazione in agricoltura, ai sensi dell'Art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 152/2006.

ESAMINATA la Documentazione Tecnica prodotta dall'Azienda e acquisita ai Ns. atti con i Prot. n. 234 del 14.01.2016, n. 2054 del 16.03.2016 e n. 2495 del 05.04.2016, dalla quale si evince, in particolare, che:

- La Ditta intende utilizzare in agricoltura, i fanghi prodotti dal proprio Impianto di Trattamento delle acque reflue industriali originate dalla sola attività enologica, effettuando il loro spandimento su un appezzamento di terreno di proprietà, di mq 1773, individuato al Foglio di Mappa Catastale n. 7, Particella n. 557, del Comune di Bolognano (Rif. Relazione Tecnica datata Febbraio 2016 e firmata dal Tecnico competente Per. Ind. Galliano Angelini - Ns. Prot. n. 2054 del 16.03.2016).

TENUTO CONTO del :

- Verbale della Conferenza di Servizi del 14.01.2016.
- Verbale della Conferenza di Servizi del 29.01.2016.
- Verbale della Conferenza di servizi del 31.03.2016.



Si ritiene di poter esprimere, per quanto di competenza e con riferimento ai Documenti ed Elaborati progettuali depositati ai Ns. atti,

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

- All'utilizzazione, da parte della Ditta "AZIENDA AGRICOLA CICCIO ZACCAGNINI S.r.l." - C.da Pozzo, Bolognano (PE), dei propri fanghi, derivanti dal processo di depurazione, in agricoltura, mediante il loro spandimento sul lotto di terreno di proprietà individuato sul Foglio di Mappa Catastale n. 7 del Comune di Bolognano, Particella n. 557.
- Alla modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ex D.P.R. n. 59/2013, di cui alla Determina della Provincia di Pescara n. 1395 del 23.09.2015, per la richiesta del nuovo titolo abilitativo "Utilizzo dei Fanghi derivanti dal processo di Depurazione in Agricoltura di cui all'Art. 9 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99",

esclusivamente a condizione che

- ⇒ Siano rispettati gli Elaborati Tecnici trasmessi e perfezionati nell'ambito del procedimento per la modifica dell'A.U.A., **purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto.**
- ⇒ Siano rispettati tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 99/1992.
- ⇒ Sia garantito l'accesso agli Impianti da parte degli Enti di Controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva da parte della Direzione e sia reso fattibile qualunque prelievo si voglia effettuare; sia, inoltre, possibile reperire, in qualsiasi momento di apertura dell'Azienda, un Responsabile Tecnico.
- ⇒ La Ditta adotti tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile, possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità delle matrici ambientali interessate dalle operazioni di utilizzazione dei Fanghi di Depurazione.

In particolare e in ottemperanza a quanto dettato dal D.Lgs. n. 99/1992, si vincola la Ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni.

CONDIZIONI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA

- I fanghi che verranno utilizzati in agricoltura, dovranno:
 - ⇒ essere stati sottoposti a trattamento;
 - ⇒ essere idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno;
 - ⇒ non contenere sostanze tossiche e nocive e/o persistenti, e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le colture, per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente in generale.
- La loro utilizzazione sarà consentita solo se la concentrazione di uno o più metalli pesanti nel suolo che li dovrà ricevere, non superi i seguenti valori limite fissati dall'Allegato I A al D.Lgs.n. 99/1992, ovvero qualora tali valori limite non vengano superati a motivo dell'impiego dei fanghi:



Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli agricoli destinati all'utilizzazione dei fanghi di depurazione

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	1,5
Mercurio	1
Nichel	75
Piombo	100
Rame	100
Zinco	300

- Potranno essere utilizzati i fanghi che al momento del loro impiego in agricoltura, non superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e di altri parametri stabiliti nell'Allegato I B al D.Lgs.n. 99/1992, ovvero:

Valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite (mg/kg SS)

Cadmio	20
Mercurio	10
Nichel	300
Piombo	750
Rame	1000
Zinco	2500

Caratteristiche agronomiche e microbiologiche nei fanghi destinati all'utilizzazione in agricoltura

Valore limite

Carbonio organico % SS (min.)	20
Fosforo tot. (P) %SS (min.)	0,4
Azoto tot. % SS (min.)	1,5
Salmonelle MPN/gSS (max.)	10 ⁵

- I fanghi potranno essere applicati sul terreno (mq 1773), individuato sul Foglio di Mappa Catastale n. 7 del Comune di Bolognano, Particella n. 557, in dosi non superiori a 15 t/ha di sostanza secca nel triennio, purché, il suolo presenti le seguenti caratteristiche:
 - ⇒ capacità di scambio cationico (c.s.c.) superiore a 15 meg/100 gr;
 - ⇒ pH compreso tra 6,0 e 7,5.
- Se il terreno utilizzato per lo spandimento ha un valore di pH inferiore a 6 e un valore di c.s.c. inferiore a 15, dovranno essere diminuiti i quantitativi di fango utilizzato del 50%.
- Nel caso in cui il pH del terreno sia superiore a 7,5 si potranno aumentare i quantitativi di fango utilizzato del 50%.

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA


- I Fanghi non potranno essere utilizzati sul terreno, individuato per lo spandimento, se lo stesso risulta:



- ⇒ allagato, soggetto ad esondazioni e/o inondazioni naturali, acquitrinoso o con falda acquifera affiorante, o con frane in atto;
- ⇒ con pendii maggiori del 15% (limitatamente ai fanghi con un contenuto in sostanza secca inferiore al 30%);
- ⇒ con pH minore di 5;
- ⇒ con c.s.c. minore di 8 meg/100 gr;

PRESCRIZIONI GESTIONALI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.

- Si obbliga la Ditta a notificare, con almeno 10 giorni di anticipo, alla Regione, alla Provincia ed al Comune di competenza, l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi.
- La notifica deve contenere:
 - ⇒ gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - ⇒ i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'Allegato I B al D.Lgs. n. 99/1992;
 - ⇒ l'identificazione, sul mappale catastale e la superficie del terreno sul quale si intende applicare i fanghi;
 - ⇒ i dati analitici del terreno, per i parametri indicati all'allegato II A al D.Lgs. n. 99/1992 (pH, c.s.c., cadmio, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco), con i metodi di riferimento di campionamento ed analisi indicati nell'allegato stesso.
 - ⇒ le colture in atto e quelle previste;
 - ⇒ le date previste per l'utilizzazione dei fanghi.
- Si obbliga la Ditta a ripetere le analisi sul terreno almeno ogni tre anni.
- Si obbliga la Ditta ad analizzare i fanghi, così come prodotti presso l' Impianto di Depurazione, ogni volta che intervengono dei cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque trattate e, comunque, almeno una volta all'anno.
- Qualora i fanghi siano stoccati, miscelati, trattati e/o additivati, essi dovranno essere sottoposti ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti fissati nell'Allegato I B.
- Le analisi sui fanghi dovranno essere effettuate secondo lo schema dell'Allegato II B al D.Lgs. n. 99/1992 (sostanza secca, carbonio organico, grado di umidificazione, azoto totale, potassio totale, cadmio, cromo, mercurio, nichel, piombo, rame, zinco, salmonella) e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi indicati nell'allegato stesso.
- La raccolta dei fanghi presso L'Impianto di Depurazione dovrà avvenire con mezzi meccanici idonei e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti a tali operazioni e per l'ambiente. In particolare durante la fase di raccolta dovrà essere evitata la formazione di aerosol.
- Il trasporto dei fanghi dovrà essere effettuato con mezzi idonei ad evitare ogni dispersione durante il trasferimento ed a garantire la massima sicurezza dal punto di vista igienico sanitario.
- Dovranno essere previsti adeguati sistemi di stoccaggio dei fanghi. I depositi dovranno essere realizzati in modo da facilitare le operazioni di caricamento dei mezzi di trasporto.
- I fanghi dovranno essere applicati seguendo le buone pratiche agricole; durante l'applicazione o subito dopo dovrà essere effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno.
- Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, dovrà essere evitata la diffusione di aerosol ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.



- In ogni caso l'applicazione dei fanghi dovrà essere sospesa durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché, su superfici gelate o coperte da coltre nevosa.

PRESCRIZIONI GENERALI

- ⇒ Presso lo Stabilimento devono essere resi sempre disponibili l'Autorizzazione, gli Elaborati Tecnici relativi alle caratteristiche generali del Progetto prospettato nonché le notifiche delle operazioni di utilizzazione dei fanghi con relativa documentazione a corredo.
- ⇒ E' fatto obbligo alla Società di stabilire, mediante informazione e formazione al personale addetto al Progetto di cui al presente Parere, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che possono provocare alterazioni nel normale funzionamento del Progetto stesso.
- ⇒ Nell'esercizio della nuova Attività, come per quella già in essere, la Ditta, deve adottare ogni possibile accorgimento a tutela dell'ambiente, operando nel rispetto delle vigenti normative in materia ambientale di fonte nazionale, regionale o provinciale, oltre a quelle contenute nei regolamenti comunali, con l'obbligo, per la Ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazione della normativa stessa emanate successivamente al rilascio della Autorizzazione.
- ⇒ In caso di chiusura definitiva dell'Impianto, dovrà essere assicurato lo smaltimento di tutti i Rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente.
- ⇒ Per quant'altro non specificatamente espresso con questo PARERE, si rimanda alle prescrizioni di cui alle specifiche disposizioni normative e regolamentari, vigenti in materia di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione, prescrivendone il rispetto.

Sono fatte salve ulteriori e/o diverse indicazioni da parte di altre Autorità interessate al presente procedimento, agli aspetti igienico-sanitari e urbanistici, alla prevenzione incendio, alla sicurezza degli impianti o all'utilizzo delle sostanze in esso manipolate, alla esistenza di vincoli e limitazioni di varia natura, anche in relazione a classificazioni o utilizzazioni particolari del corpo recettore degli scarichi idrici, e a quant'altro non di diretta competenza dello scrivente Distretto Provinciale A.R.T.A. di Chieti.


L'occasione è gradita per porgere

Distinti Saluti.

Il Collaboratore Tecnico
Ing. GIANSANTE Anna



Il Dirigente Chimico
Dot. BIANCO Sebastiano



DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/122
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale- Ditta Terme di Popoli SRL - impianto sito nel Comune di Popoli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, per lo stabilimento dell'impresa TERME DI POPOLI srl sito in via Gran Sasso, loc. De Contre nel Comune di Popoli (PE) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. **di specificare** che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 124 del Decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico - gestionali riportate nell'allegato 1;
3. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto definito per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
4. **di specificare** che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) e

dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59:

- ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP,
- non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria, antincendio, ecc.), previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto,
- deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
 - la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
 - qualora si intenda effettuare una modifica dell'attività ovvero dell'impianto, si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6, commi da 1 a 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 che, fra l'altro stabilisce, che il Gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Regione Abruzzo:
 - nel caso in cui la Regione Abruzzo non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica. La Regione Abruzzo provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione,
 - nel caso in cui la Regione Abruzzo ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare al SUAP competente un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;

- il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto inoltra al competente SUAP un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- nel caso in cui l'insediamento si destinato a diversa destinazione d'uso o sia ampliato o ristrutturato in maniera da comportare variazione qualitativa o quantitativa di preesistenti scarichi/emissioni in atmosfera/impatto acustico/ecc., è necessario richiedere una nuova autorizzazione;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
- nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Masci Franco) all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo Ente;
- in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l'impresa, tramite il SUAP competente per territorio, deve comunicare alla Regione Abruzzo, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
- ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, la Regione si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme e/o a seguito delle risultanze di analisi, ispezioni e ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

DISPONE

- che il presente provvedimento endo-procedimentale venga trasmesso in modalità telematica al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA,
 - Comune di Popoli (PE),
 - ACA SpA,
- per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che copia del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e copia della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione deve essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- il rispetto di quanto prescritto nell'A.U.A. e nei pareri eventualmente ad essa allegati, costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui l'A.U.A. diventa vigente;
- con il presente atto si conclude l'endoprocedimento avviato dalla Provincia di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio

Segue Allegato

All. Scarichi idrici




Azienda Comprendente Acquadottistica S.p.A.

RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
D. L.vo 152/06

Aut. n. 22/16

A.C.A. S.p.A. in HOUSE PROVIDING			
Anno	Titolo	Classe	PARTENZA
2016			
Prech.	6158	Del	30/03/2016



Spett.le TERME di POPOLI Srl,
Via F. De Sactis n. 14

65122 Pescara

Oggetto: Rinnovo autorizzazione per scarico industriale in pubblica fognatura - Comune di Popoli (PE).

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che questa Azienda Acquadottistica gestisce le reti idriche e fognanti del Comune di Popoli (PE);

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura inoltrata in data 17/03/16 Prot. n. 5109 dal Sig. Masci Franco in qualità di Amm. Delegato e Presidente della Società TERME di POPOLI Srl. - c. f. 01125990867 - con sede legale a Pescara in via F. De Sanctis n. 14, proprietaria delle Terme di Popoli (PE);

Visto il D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

Vista la Legge Regionale n. 31/2010;

Vista la precedente autorizzazione n. 28/13 rilasciata in data 18/03/13 prot. 5635;

Considerato che non sono state apportate modifiche all'impianto già autorizzato;

Visto che lo scarico finale avviene presso il "depuratore di Popoli de Contre".

RINNOVA

alla SOCIETA' TERME di POPOLI Srl. l'autorizzazione a scaricare nella fognatura di Popoli (PE) via Gran Sasso i reflui provenienti dalla sopra citata attività alle seguenti condizioni;

1. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 D.L.vo 152/06;
3. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. La manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;

MP/

A.C.A. S.p.A. in House Providing - Ente Pubblico Economico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 61 - 65125 Pescara
Tel. 085/41781 - Fax 085/4158113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015379686 - C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

All. Scarichi idrici

5. La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Consorziale Acquedottistica Spa, intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;
6. La presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo.
7. La Ditta concessionaria dovrà fornire a questa Azienda le analisi dei reflui entro 60 giorni dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque. Trascorso tale termine l'autorizzazione si intenderà revocata;

La durata della presente è legata alla validità dell' AUA, in conformità del D.P.R. 58/2013 ed è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal Regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, pertanto la Ditta dovrà dotarsi di ogni eventuale autorizzazione occorrente a qualsiasi altro fine.

Pescara li 29/03/16

Il Responsabile del Servizio
Ing. Lucia BERGIA



Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo LIVELLO



MAP/

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/123
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Autorizzazione Unica Ambientale- Ditta SUPERGARAGE di Fedeli Stefania - impianto sito nel Comune di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale per l'Autorizzazione Unica Ambientale, da trasmettere al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del DPR 59/2013, per lo stabilimento dell'impresa SUPERGARAGE di Fedeli Stefania sito in via Mazzini, 54 nel Comune di Pescara (PE) relativamente ai seguenti titoli abilitativi:
 - Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2. **di specificare** che l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali di cui all'art. 124 del Decreto legislativo 152 del 2006 e s.m.i. è subordinata all'osservanza della normativa di settore e delle prescrizioni tecnico - gestionali riportate nell'allegato 1;
3. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo a cura dell'Impresa, secondo quanto definito per ciascuna matrice ambientale nel rispettivo allegato;
4. **di specificare** che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

AVVERTE CHE

- la presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) e

dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59:

- ha una durata di **15** (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP,
 - non esonera dal conseguimento di altre autorizzazioni, nulla osta e/o altri provvedimenti comunque denominati (in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria, antincendio, ecc.), previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e non sostituiti dal presente atto,
 - deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza e delle relative integrazioni, a disposizioni degli Enti preposti ai controlli;
- la domanda di rinnovo dell'A.U.A. dovrà essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza al SUAP competente per territorio;
 - qualora si intenda effettuare una modifica dell'attività ovvero dell'impianto, si rimanda a quanto disposto dall'articolo 6, commi da 1 a 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 che, fra l'altro stabilisce, il Gestore che intende effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione preventiva alla Regione Abruzzo:
 - nel caso in cui la Regione Abruzzo non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica. La Regione Abruzzo provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione,
 - nel caso in cui la Regione Abruzzo ritenga che la modifica comunicata sia sostanziale, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al Gestore di presentare al SUAP competente un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;

- il Gestore che intende effettuare una modifica sostanziale dell'attività o dell'impianto inoltra al competente SUAP un'istanza di rilascio dell'A.U.A.. La modifica non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione;
- nel caso in cui l'insediamento si destinato a diversa destinazione d'uso o sia ampliato o ristrutturato in maniera da comportare variazione qualitativa o quantitativa di preesistenti scarichi/emissioni in atmosfera/impatto acustico/ecc., è necessario richiedere una nuova autorizzazione;
- in caso di variazione del regime societario l'impresa subentrante dovrà richiedere la voltura del presente provvedimento;
- nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Fedeli Stefania) all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica utilizzando l'apposita modulistica predisposta da questo Ente;
- in caso di cessazione dell'attività degli impianti autorizzati l'impresa, tramite il SUAP competente per territorio, deve comunicare alla Regione Abruzzo, al Comune, alla ASL ed al Distretto Provinciale dell'ARTA Abruzzo la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi;
- ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, la Regione si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme e/o a seguito delle risultanze di analisi, ispezioni e ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

DISPONE

- che il presente provvedimento endo-procedimentale venga trasmesso in modalità telematica al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, DPC025 - Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA,
 - Comune di Pescara (PE),
 - ACA SpA,
- per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- che copia del titolo autorizzativo rilasciato dal SUAP e copia della documentazione tecnica presentata a corredo dell'istanza di autorizzazione deve essere conservata nello stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

INFORMA CHE

- il rispetto di quanto prescritto nell'A.U.A. e nei pareri eventualmente ad essa allegati, costituirà condizione necessaria per il successivo rinnovo della stessa;
- eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto del presente atto cessano di essere validi al momento in cui l'A.U.A. diventa vigente;
- con il presente atto si conclude l'endoprocedimento avviato dalla Provincia di Pescara.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio

Segue Allegato


All. Scarichi idrici



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.

**RINNOVO AUTORIZZAZIONE SCARICO INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA
D. L.vo 152/06**

Prot. n. 25/16
A.C.A. S.P.A. in HOUSE PROVIDING
Anno 2016 Titolo I Classe PARTENZA
Prot. n. 6626 Del 06/04/2016



Spett.le Ditta SUPERGARAGE
di Fedeli Stefania
Via Mazzini n. 54

65122 Pescara

Oggetto: Richiesta di rinnovo dell' autorizzazione per scarico industriale in pubblica fognatura - Comune di Pescara -.

IL DIRETTORE TECNICO

Premesso che questa Azienda Acquedottistica gestisce le reti idriche e fognanti del Comune di Pescara;

Vista la richiesta di rinnovo dell' autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di un autolavaggio ubicato a Pescara in via Mazzini n. 54, inoltrata in data 31/03/16 Prot. n. 8127 dalla Sig.ra Stefania Fedeli nata a Pescara il 25/05/73, in qualità di titolare della Ditta SUPERGARAGE di Fedeli Stefania.

Vista la precedente autorizzazione rilasciata in data 24/01/12 prot. 1471/12;

Visto il D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

Vista la Legge Regionale n. 31/2010;

Visto il Rapporto di Prova n. 0719/16 delle analisi effettuate dal laboratorio GREENLAB;

Considerato che non sono state apportate modifiche all'impianto già autorizzato;

Visto che lo scarico finale avviene presso il "depuratore di Pescara".

RINNOVA

alla Ditta SUPERGARAGE di Fedeli Stefania l'autorizzazione a scaricare nella fognatura di via Mazzini a Pescara i reflui provenienti dall'Autolavaggio alle seguenti condizioni:

1. il pozzetto d'ispezione e campionamento dovrà essere sempre accessibile all'organo tecnico di controllo;
2. lo scarico dovrà rispettare i limiti della tabella 3 Allegato 5 D.L.vo 152/06;
3. lo scarico non può essere diluito con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
4. La manutenzione dell'intera condotta di allaccio fino alla fognatura comunale rimane a totale carico del concessionario compreso il pozzetto d'innesto alla fognatura comunale;

MP/

A.C.A. S.p.A. in House Providing - Ente Pubblico Economico
Via Maestri del Lavoro d'Italia n. 81 - 65125 Pescara
Tel. 085/41781 - Fax 085/4156113 - P. IVA 01318460688 - C.F. 91015370686 - C.C.I.A.A. di Pescara n. 55010/97

All. Scarichi idrici


5. La presente autorizzazione fa salvo ogni diritto di terzi e non esonera la Ditta concessionaria da imposte e tasse presenti e future che l'Azienda Consorziale Acquedottistica Spa. intende applicare in relazione ai lavori autorizzati;
6. La presente autorizzazione è riferita all'attuale dimensionamento e caratteristiche dell'insediamento produttivo.

La durata della presente è legata alla validità dell' AUA, in conformità del D.P.R. 59/2013 ed è subordinata al rispetto dei parametri imposti dal Regolamento delle Fognature e dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte di Enti preposti a controlli e successive verifiche;

Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi, nonché le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi e le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia, pertanto la Ditta dovrà dotarsi di ogni eventuale autorizzazione occorrente a qualsiasi altro fine.

Pescara Il 05/04/16

Il Responsabile del Servizio
Ing. Lucia BERGIA



Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo Livello



AZIENDA CONSORZIALE ACQUEDOTTISTICA SPA - partenza - Prot. 5629/PROT del 06/04/2016 - titolo I

MP/

DETERMINAZIONE 15.06.2016, n. DPC025/124
Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 - Modifica Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta GARDERA di Russo Luca - impianto sito nel comune di Loreto Aprutino.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono per integralmente riportate e trascritte:

1. **di adottare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, l'atto endo-procedimentale per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), già in possesso dell'impresa GARDERA di Russo Luca in virtù della determinazione della Provincia di Pescara n° 1535 del 13/10/2015 (atto di adozione) e dell'atto del SUAP dell'Associazione di Comuni del Comprensorio Pescara prot. n. 4023 del 15/10/2015 (atto di rilascio), con sostituzione dell' "all. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari" alla richiamata determinazione 1535/2015 con l'allegato, con medesima denominazione, al presente atto;
2. **di precisare** che il presente atto:
 - viene trasmesso al competente SUAP che provvederà al rilascio del titolo in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 59/2013,
 - costituisce parte integrante e sostanziale dell'A.U.A. adottata dalla Provincia di Pescara con determinazione n° 1535 del 13/10/2015 e rilasciata dal SUAP dell'Associazione di Comuni del Comprensorio Pescara con atto prot. n. 4023 del 15/10/2015, costituendone modifica,
 - deve essere conservato unitamente ai suddetti documenti (determinazione Provinciale ° 1535 del 13/10/2015 e atto del SUAP prot. n. 4023 del 15/10/2015),
 - non modifica il termine di validità dell'A.U.A., già rilasciata all'impresa, fissato al 14/10/2030;
3. **di specificare** che l'impresa è tenuta all'osservanza della normativa di settore,
4. **di definire** la periodicità e le modalità per lo svolgimento delle attività di autocontrollo, a cura dell'impresa, così come specificato, per ciascuna matrice ambientale, nel rispettivo allegato;
5. **di specificare** che in materia di sanzioni si fa riferimento alle norme settoriali;
6. **di disporre** la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul B.U.R.A.T.;

Ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.P.R. 59/2013 la presente autorizzazione ha una durata di 15 (quindici anni) che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento all'impresa da parte del SUAP competente, essa deve essere conservata presso lo stabilimento, unitamente alla documentazione presentata a corredo dell'istanza (relazione tecnica schemi impiantistici, planimetrie, ecc.) e delle eventuali integrazioni, a disposizioni degli Enti/Organismi preposti ai controlli.

La Regione Abruzzo, ai sensi di quanto previsto all'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ove ricorrano i casi previsti nel suddetto comma.

L'impresa che intenda effettuare modifiche dell'attività e/o dell'impianto è tenuta a rispettare quanto previsto all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

La domanda di rinnovo dell'autorizzazione deve essere presentata al SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, secondo le modalità indicate all'art. 5 del D.P.R. 59/2013.

Nel caso di modifica del Gestore dello stabilimento (attuale Russo Luca) all'impresa è fatto obbligo di comunicare detta modifica.

Eventuali autorizzazioni inerenti i medesimi titoli abilitativi oggetto di questo atto cessano di essere validi al momento in cui la presente A.U.A. diventa vigente.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento endo-procedimentale, in modalità telematica, al competente SUAP che provvederà a rilasciare il titolo all'impresa e, contestualmente, a trasmetterlo ai destinatari di seguito elencati [tra cui sono ricompresi anche i

soggetti di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), del D.P.R. 59/2013 coinvolti nel procedimento]:

- Regione Abruzzo, Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA,
- Comune di Loreto Aprutino,
- Comune di Catignano,

per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Sabatino Belmaggio

Segue Allegato

All. Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque di vegetazione dei frantoi oleari

Codice Provinciale identificativo	21/013 AUA
Impresa	Gardera di Russo Luca
Attività produttiva dell'impresa	Allevamento suini
Documentazione agli atti	<ul style="list-style-type: none"> • Parere del Comune di Loreto Aprutino prot. comunale n. 6758 del 18/06/2015 (prot. provinciale n. 215633 del 18/06/2015) • Parere del Comune di Loreto Aprutino prot. comunale n. 9642 del 01/09/2015 (prot. provinciale n. 287387 del 01/09/2015) • Parere del Comune di Catignano prot. comunale n. 1592 del 30/03/2016 (prot. provinciale n. 111409 del 13/04/2016)
Particelle ove verrà effettuato lo spandimento	<u>Comune di Loreto Aprutino:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fg. 31, part.ile 340, 396, 392 • Fg. 30, part.ile 123, 127, 128, 465 • Fg. 39, part.ile 118, 179, 180, 181 • Fg. 29, part.ile 56, 87, 110, 111, 157, 193, 194, 195, 209, 215, 316, 315, 314, 317, 318, 548, 549, 546, 616, 617, 620, 621, 622, , 659, 674, 675
	<u>Comune di Catignano:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fg. 3, part.ile 8, 415

1.1 Normativa di riferimento

- D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni (*norme in materia ambientale*),
- D.G.R. 500/2009 (Dir. 91/676/CEE - D.Lgs. n. 152/2006 - D.M. 7 aprile 2006, [n. 209] del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali - Approvazione "Disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in zone non vulnerabili da nitrati e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 101, comma 7, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 152/2006 e delle piccole aziende agroalimentari").

1.2 Prescrizioni

Devono essere rispettate le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e quelle degli allegati pareri del Comune di Loreto Aprutino prot. n. 6758 del 18/06/2015 e n. 9642 del 01/09/2015 e del Comune di Catignano n. 1592 del 30/03/2016.

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA

*SERVIZIO POLITICHE DELL'INCLUSIONE, LO
SVILUPPO E L'ATTRATTIVITA' DELLE AREE
RURALI*

*SERVIZIO POLITICHE DI RAFFORZAMENTO
DELLA COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA*

DETERMINAZIONE 20.06.2016, n. DPD020/37
Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - Bando Pubblico per l'attivazione delle Misure M06 - Sviluppo delle Aziende Agricole e delle Imprese M04 - Investimenti in Immobilizzazioni Materiali - artt. 17 e 19 REG. (UE) 1305/2013 tramite il "PACCHETTO GIOVANI" Sottomisura 6.1 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori - Tipologia d'intervento 6.1.1 "Aiuto all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori", in combinazione con Tipologia d'intervento 4.1.1. Intervento 2 "Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento della redditività"- anno 2016. Rettifica bando e proroga al 1 Agosto 2016 del termine di presentazione della domanda di sostegno.

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Omissis

DETERMINANO

Per tutto quanto contenuto in premessa:

- **di apportare** le seguenti modifiche al Bando Pubblico approvato con la Determinazione DPD20/23 del 4.5.2016, citata nelle premesse:
 - a. la previsione di cui al parag. 2.2 (condizioni soggettive di ammissibilità per l'accesso al "Pacchetto Giovani") punto 1, è così riformulata "Avere una età compresa tra i 18 anni compiuti e i 41 anni non compiuti, ai sensi dell'art. 2, parag. 1 lett. N) del regolamento (UE) 1305/2013, giusto chiarimento fornito dall'Unità orizzontale della DG Agri

- segnalato con la nota 3.6.2016 n° 0013460 del MIPAAF, sopra citata;
- b. il termine di cui al primo comma del parag. 8.1 del bando stabilito per la presentazione della domanda di sostegno, è prorogato, sempre a pena di irricevibilità, al 1 agosto 2016;

- **di precisare** che l'efficacia delle modifiche apportate alla previsione di cui al paragrafo 2.2 sopra citata è subordinata all'esito della procedura di modifica del PSR, come segnalato dall'AdG del PSR Abruzzo 2014/2020, con email del 17.6.2016 citata nelle premesse;
- **di fissare** al 16 agosto 2016, sempre a pena di esclusione, il termine di cui al comma 6 del parag. 8.1 del bando, stabilito per la presentazione di copia della domanda di sostegno, completa di tutta la documentazione necessaria indicata nel bando stesso;
- **di pubblicare** la seguente determinazione sul sito della regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura, e sul sito PSR 2014/2020 http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/bandi.php;
- **di pubblicare**, ai soli fini notiziali, il presente provvedimento sul BURAT, nonché nella sezione del sito della Regione Abruzzo "Amministrazione Trasparente".

I DIRIGENTI DEI SERVIZI

Dott. Luca Valente

Dott. Giuseppe Di Fabrizio

ATTI DELLO STATO

CORTE COSTITUZIONALE

Ricorso 10.06.2016 n°29.

278315

Ct. LM 21109/16

AVVOCATURA GENERALE dello STATO

ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE**RICORSO****ex art. 127 Cost.**

del **PRESIDENTE del CONSIGLIO dei MINISTRI** *pro tempore*,
rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato per legge

CONTRO

la **REGIONE ABRUZZO**, in persona del Presidente in carica, con sede
a L'Aquila, Via Leonardo da Vinci, 6 (Palazzo I. Silone)

per la declaratoria della illegittimità costituzionale

giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del
giorno 31.05.2016, degli **artt. 1, comma 1, lett. a), b) e c) e 4 della legge della
Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11** pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Abruzzo n. 59 del 14.04.2016

PREMESSE di FATTO

In data 14.04.2016, sul n. 59 del Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, è stata pubblicata la legge regionale 13 aprile 2016, n. 11, intitolata “*Modifiche alle leggi regionali 25/2011, 5/2015, 38/1996 e 9/2011*”.

In particolare, ed ai fini che qui interessano, l’art. 1 della legge contiene modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 25 recante “*Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche*”; l’art. 4, invece, arreca modificazioni alla legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 rubricata quale “*Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa*”.

Le norme contenute, rispettivamente, negli artt. 1, comma 1, lett. a), b) e c) e 4 della legge abruzzese n. 11/2016 eccedono le competenze regionali, invadono quelle statali e sono perciò violative di previsioni costituzionali e comunitarie: esse vengono pertanto impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinché ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti

MOTIVI di DIRITTO

A

L’art. 1, comma 1, lett. a), b) e c) della legge regionale Abruzzo n. 11/2016

1. Si premette che l’art. 1 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016 – d’ora in avanti, per brevità, la Legge – disciplina, come, del resto, la legge regionale sulla quale interviene – la l.r. n. 25/2011 – il canone dovuto per le utenze di acqua pubblica e, segnatamente, il sistema di determinazione della sua misura.

Com'è noto, a norma dell'art. 35 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 – testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici – le utenze di acqua pubblica sono sottoposte al pagamento di un canone annuo “*regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno*” (art. 35, comma 3, t.u. cit.).

A sua volta, la forza motrice nominale – o potenza nominale – di un impianto elettrico è “*calcolata in base alla differenza di livello fra i due peli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore*” (art. 35, comma 2, t.u. cit.).

L'art. 6 del medesimo t.u. distingue le utenze di acqua pubblica a seconda che abbiano ad oggetto grandi o piccole derivazioni le quali, quanto a quelle destinate alla produzione di forza motrice, si differenziano tra loro a seconda che abbiano una potenza nominale media annua superiore o meno a kW 3.000.

E' altresì noto che, ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 118, le Regioni e gli enti locali competenti per territorio provvedono alla gestione dei beni del demanio idrico: nell'esercizio di tale funzione le Regioni provvedono pertanto alla determinazione e all'introito dei canoni rivenienti dalla utilizzazione di detti beni.

In particolare, le Regioni - e le Province autonome di Trento e di Bolzano - provvedono alla determinazione e all'incasso dei canoni derivanti dalla concessione delle acque pubbliche ad uso idroelettrico.

Tutte le Regioni adottano canoni parametrati alla **potenza nominale** media di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW: la Regione Abruzzo, come meglio si dirà in prosieguo, parametrizza invece il canone di concessione idroelettrica alla **potenza efficiente** dell'impianto.

Tale diversa grandezza di riferimento conduce, in concreto, alla determinazione di canoni concessori di gran lunga superiori a quelli determinati sulla base della **potenza nominale** media dell'impianto con effetti, come si dirà, **distorsivi della concorrenza** e, quindi, violativi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Carta fondamentale.

2. L'art. 1 della Legge modifica l'art. 12 della l.r. n. 25/2011: in particolare, la lett. a) del comma 1 sostituisce il comma 1 dell'articolo 12 fissando il costo

unitario per l'uso idroelettrico di cui alla lett. c) del comma 5 dell'art. 93 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7, per le utenze con potenza nominale superiore a 220 Kw, in euro 35,00 per ogni Kw di **potenza efficiente**, oltre ai relativi aggiornamenti al tasso di inflazione programmata.

La successiva lett. b) sostituisce invece il comma 1-*bis* dell'art. 12 della l.r. n. 25/2001 prevedendo, per la definizione di **potenza efficiente**, il rinvio “*alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI)*”.

La lett. c) sostituisce infine il comma 1-*ter* dell'art. 12 della l.r. n. 25/2011 stabilendo che “*il canone annuo, calcolato applicando il valore riportato al comma 1 per ogni Kw di potenza nominale*” sia versato, così come previsto dal comma 2 dell'art. 93 della l.r. n. 7/2003, entro il 28 febbraio di ciascun anno **anticipatamente e a titolo di acconto**. La norma prevede altresì le modalità con cui la **potenza efficiente** deve essere certificata da organismo terzo e comunicata al competente Servizio regionale nonché al Gestore della rete di trasmissione ovvero al Gestore dei servizi energetici: sulla base della **potenza efficiente** misurata e certificata dall'organismo terzo il medesimo Servizio regionale provvede quindi a “*quantificare l'importo complessivo a congruaglio, secondo le modalità di cui al comma 1*”, che deve essere versato entro 60 giorni dalla relativa richiesta.

La disposizione prosegue stabilendo che nel caso in cui il dato della **potenza efficiente** - sulla base del quale viene calcolato il **congruaglio** dovuto - risulti inferiore alla **potenza nominale** - sulla cui base è stato computato l'**acconto** versato anticipatamente - “*nulla è dovuto al concessionario a titolo di rimborso*”.

E' previsto poi che, “*in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente il canone dovuto è triplicato rispetto al canone dovuto calcolato sulla potenza nominale media di concessione*”: tale ultima previsione - di natura sanzionatoria - è analoga a quella già contenuta nell'art. 12, comma 1-*quinqüies*, l.r. n. 25/2011 (disposizione introdotta dall'art. 1, comma 2, lett. c) della legge regionale 3 novembre 2015, n. 36 e ora abrogata dalla lett. e) del comma 1 dell'art. 1 della stessa l.r. n. 11/2016).

La lett. d) della norma in commento prevede infine che il termine stabilito dalla lettera precedente - quello fissato per il versamento dell'acconto di canone - per l'anno 2016 è stabilito al 31 maggio 2016.

3. Le norme testè descritte riproducono sostanzialmente le analoghe disposizioni in precedenza contenute nelle leggi regionali 3 novembre 2015, n. 36 e 19 gennaio 2016, n. 5, entrambe oggetto di impugnativa da parte del Governo (rispettivamente, n. r.r. 2/2016 e 21/2016), e presentano quindi i medesimi profili di illegittimità costituzionale.

La disposizione censurata, intervenendo nuovamente sul criterio di determinazione del canone di concessione di derivazione di acqua pubblica per uso idroelettrico già oggetto dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. n. 36 del 2015 e dell'art. 11, comma 6, lett. b) della l.r. n. 5/2016, introduce infatti una "nuova" definizione di **potenza efficiente** sostanzialmente equivalente a quella contenuta nelle impugnate leggi regionali nn. 36/2015 e 5/2016.

L'art. 1, comma 2, lett. b) della l.r. n. 36 del 2015 definiva infatti la **potenza elettrica efficiente**, sulla base della quale calcolare l'ammontare del canone idroelettrico, come *"la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto"*.

Il riferimento alla **potenza efficiente** come parametro per la determinazione della misura del canone concessorio idroelettrico era peraltro già previsto - con rinvio alla definizione del GSE (Gestore dei servizi energetici) - dall'art. 16, comma 2, della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 la quale, modificando la l.r. n. 25/2011 in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche, aveva previsto l'aumento da 27,50 € a 35,00 € del costo unitario per l'uso idroelettrico e, per quel che qui specificamente interessa, aveva stabilito, come parametro di riferimento per la quantificazione dell'ammontare del canone, non più la **potenza nominale** concessa o riconosciuta, bensì la **potenza efficiente** riportata nei rapporti annuali dell'anno precedente dal GSE (tale disposizione,

che aveva superato il vaglio di costituzionalità avendo codesta Corte rilevato che non era stato dimostrato “*come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il «verso economico» di tale effetto*” - sentenza 10 aprile 2014, n. 85 -, è stata peraltro poi soppressa, *in parte qua*, dall’art. 1, comma 2, lett. a) della citata l.r. n. 36/2015).

L’art. 11, comma 6, lett. b) della successiva l.r. n. 5/2016, stabilendo che il costo unitario per l’uso idroelettrico per le utenze con potenza nominale superiore a 220 kw fosse ragguagliato alla **potenza efficiente** e rinviando per la definizione di **potenza efficiente** alla definizione ufficiale utilizzata dal GSE e dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), aveva poi solo **apparentemente** modificato la l.r. n. 36/2015 perpetuando la medesima illegittimità già riscontrata e denunciata con il ricorso avverso tale ultimo atto normativo. La definizione di “potenza efficiente” che, ai sensi della delibera AEEG 179/2014/R/EFR, il GSE e l’AEEG adottano dal 2014 è infatti **la stessa** contenuta nella l.r. n. 36/2015, intendendosi per “*potenza efficiente o massima potenza elettrica di un impianto di produzione di (una sezione) ... la massima potenza elettrica, con riferimento esclusivo alla massima potenza attiva che può essere prodotta con continuità durante un dato intervallo di tempo sufficientemente lungo di funzionamento (almeno quattro ore per gli impianti idroelettrici) supponendo tutte le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza di portata e di salto nel caso degli impianti idroelettrici?*”.

Anche le modifiche apportate dalla Legge impugnata con il presente atto non mutano, al pari di quelle recate dalla l.r. n. 5/2016, la sostanza della definizione di potenza efficiente già contenuta nella l.r. n. 36/2015 quale “*la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall’impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell’impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto?*”.

La disposizione ora contenuta nell’art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. n. 11/2016 si differenzia infatti dalle norme in precedenza impuginate per il **solo** fatto che essa: **a)** espunge dalla definizione di potenza efficiente il rinvio alla definizione ufficiale di potenza efficiente utilizzata dal GSE (già) presente nell’art. 11, comma

6, lett. b) della l.r. n. 5/2016, mantenendo tuttavia il richiamo alla definizione utilizzata dall'AEEG - ora AEEGSI: Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico - e

b) fa riferimento alla potenza efficiente **netta**.

La differenza tra le due disposizioni è però soltanto **apparente** perché:

ad a) **anche** la definizione ufficiale di potenza efficiente utilizzata dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico identifica *“la massima potenza elettrica, con riferimento alla potenza attiva, comunque realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento pari a 4 ore, supponendo le parti dell'impianto in funzione in piena efficienza e nelle condizioni ottimali di portata e di salto”*; e

a b) la potenza efficiente **netta** si differenzia da quella **lorda** per il **solo** fatto che la prima è misurata all'**uscita** dell'impianto, al **netto**, cioè, della potenza assorbita dai servizi ausiliari dell'impianto e delle perdite nei trasformatori dell'impianto, mentre la seconda è misurata all'**entrata** dell'impianto di produzione di energia elettrica - più precisamente, ai morsetti dei generatori elettrici -: peraltro, poiché **sia** la potenza efficiente **netta** **sia** la potenza efficiente **lorda** identificano **entrambe** la massima potenza elettrica realizzabile dall'impianto durante un intervallo di tempo di funzionamento (4 ore), per la produzione esclusiva di potenza attiva, supponendo che tutte le parti dell'impianto siano interamente in efficienza e, nel caso di un impianto idroelettrico, che siano disponibili le più favorevoli condizioni di portata e di salto, è evidente che il valore che risulta dal riferimento alla potenza efficiente **netta** si discosta soltanto di pochi punti percentuali da quello risultante dal riferimento alla potenza efficiente **lorda**.

Da tanto consegue che, essendo rimasto immutato anche nella nuova disposizione il riferimento alla nozione di **potenza efficiente**, lo scostamento di valori riveniente dal riferimento alla potenza efficiente **netta** contenuto nella norma che si impugna è, rispetto a quello risultante dalle precedenti definizioni e previsioni normative, assolutamente **marginale** e privo, come tale, di una reale ed effettiva significatività: con la conseguenza che la misura del canone risultante

dall'applicazione della (apparentemente nuova) definizione recata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. n. 11/2016 è, all'atto pratico, sostanzialmente identica a quella riveniente dall'applicazione delle previsioni normative impugnate con i precedenti ricorsi.

Anche in questo caso, la determinazione del canone si fonda inoltre sulla potenza di targa della macchina anziché sulla potenza nominale media di concessione utilizzata da tutte le altre Regioni e comporta perciò i medesimi negativi effetti, discriminatori e anticoncorrenziali, a danno degli operatori idroelettrici operanti in Abruzzo già denunciati con le precedenti impugnative.

4. Da quanto si è sin qui venuti esponendo risulta altresì di tutta evidenza che l'abrogazione dell'art. 11, comma 6, della l.r. n. 5/2016 da parte dell'articolo 1, comma 3, della l.r. n. 11/2016 e la contestuale riproduzione del suo contenuto nella norma oggetto del presente ricorso si risolve nel tentativo del legislatore regionale abruzzese di eludere la definizione dei giudizi di legittimità costituzionale instaurati con i ricorsi proposti avverso le leggi regionali nn. 36/2015 e 5/2016.

Ed infatti, posto che, come più sopra illustrato, l'ultimo intervento legislativo è solo apparentemente modificativo dei termini della questione - i quali rimangono invece sostanzialmente invariati -, merita sul punto richiamare la sentenza 29 ottobre 2009, n. 272 con la quale codesta Corte, confermando la propria consolidata giurisprudenza, ha affermato che *“il principio di effettività della tutela costituzionale delle parti nei giudizi in via di azione non tollera che, attraverso l'uso distorto della potestà legislativa, uno dei contendenti possa introdurre una proposizione normativa di “contenuto” equivalente a quella impugnata e nel contempo sottrarla al già instaurato giudizio di legittimità costituzionale. Si impone pertanto, in simili casi, il trasferimento della questione alla norma che, sebbene portata da un atto legislativo diverso da quello oggetto di impugnazione, sopravvive nel suo immutato contenuto precettivo (sentenze n. 168/2008 e n. 533/2002)”*.

Tale orientamento è stato anche di recente ribadito dalla sentenza 7 novembre 2014, n. 249 - resa proprio con riferimento ad altra legge della Regione Abruzzo

(la n. 14 del 2014) - nella quale si è stabilito che, *“poiché, nella specie, ricorrono tali condizioni - avendo, come si è detto, la Regione sostituito il testo originario con una variante avente analogo contenuto lesivo del precetto comunitario - le censure proposte in riferimento all'art. 38 della legge reg. Abruzzo n. 55 del 2013 debbono ritenersi trasferite al nuovo testo, con la conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della reg. Abruzzo n. 14 del 2014 per violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.”* (v. anche la sentenza 11 febbraio 2010, n. 40 e, da ultimo, la stessa già citata sentenza n. 85/2014).

5. Tanto chiarito, questa Difesa non ignora che, come s'è detto in precedenza, con sentenza 10 aprile 2014, n. 85 codesta Corte ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.16 della l.r. n. 1/2012 - estesa alla sopravvenuta disposizione modificativa contenuta nella l.r. 17 luglio 2012, n. 34, di contenuto sostanzialmente analogo -, il quale aveva sostituito la **potenza efficiente** alla **potenza nominale** quale parametro di riferimento per la determinazione della misura del canone concessorio idroelettrico: e che, in particolare, la questione è stata dichiarata inammissibile sia perché non è stato dimostrato *“come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il «verso economico» di tale effetto”* sia perché nulla è stato riferito *“sui presupposti di fatto della lamentata violazione delle regole della concorrenza, se non il generico riferimento al t.u. n. 1775 del 1933”* (paragrafo 4.4).

Nel proporre alla Corte Ecc.ma una parziale rimediazione dei principi che, nella richiamata sentenza n. 85/2014, hanno condotto al rigetto *in parte qua* del ricorso proposto contro la l.r. Abruzzo n. 1/2012, mette conto ricordare che, anche in quell'occasione, la disposizione regionale era stata impugnata dal Governo sul presupposto che la stessa violasse le competenze statali in materia, tra l'altro, di tutela della concorrenza, creando uno squilibrio tra gli operatori economici insediati nel territorio della Regione Abruzzo e quelli aventi sede in altra Regione (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

La materia è stata peraltro oggetto di ulteriore esame nella sentenza 25 febbraio 2014, n. 28, depositata però in data successiva all'udienza di trattazione

dell'impugnazione definita con la decisione n. 85/2014, e che non sembrerebbe essere stata valutata in quella sede.

Nell'affrontare problematiche connesse alle concessioni del settore idroelettrico, infatti, veniva asserita la inderogabile necessità che l'attività di generazione idroelettrica sia ispirata al principio secondo il quale deve essere garantito *“l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale”* (cioè, ai fini dell'affermazione della competenza statale proprio in applicazione della devoluzione operata dall'art. 117, comma 2, lett. e) Cost.).

Simili affermazioni sono altresì contenute nella sentenza 1° aprile 2014, n. 64 ove si ribadisce che *“in tale settore il legislatore statale ha espressamente affrontato l'esigenza di tutelare la concorrenza garantendo l'uniformità della disciplina sull'intero territorio nazionale”*; e che la necessità di *“agevolare l'accesso degli operatori economici al mercato dell'energia secondo condizioni uniformi sul territorio nazionale”*, attuata, a livello nazionale, attraverso la normativa posta con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, porta a ritenere la disciplina delle utenze idroelettriche oggi attratta *“nell'ambito della lettera e) del secondo comma dell'art. 117 Cost.”*.

L'art. 37, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede infatti che, *“**al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale delle attività di generazione idroelettrica e parità di trattamento tra gli operatori economici**, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, secondo principi di economicità e **ragionevolezza**, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni delle concessioni ad uso idroelettrico”*.

E se è vero che tale norma demanda alla legislazione regionale di dettaglio la concreta fissazione, all'interno dei valori massimi stabiliti dallo Stato, dei canoni delle concessioni idroelettriche, è però altrettanto vero che essa costituisce la più evidente dimostrazione del fatto che la tutela della concorrenza nel mercato dell'energia elettrica - e, di riflesso, la parità di trattamento tra gli operatori

economici - costituisce principio non soltanto di rilievo comunitario, ma trova esplicito riconoscimento anche a livello nazionale.

Se tali devono ritenersi i principi che regolano il riparto delle competenze nella materia che ne occupa, non può dunque da essi prescindersi nell'esaminare il regime cui, per effetto della norma che qui si impugna (e di quelle che con variegate formulazioni l'hanno preceduta), la materia della determinazione dei canoni concessori dovuti dagli operatori idroelettrici è oggi sottoposta nella Regione Abruzzo.

E tale esame conduce, ad avviso di questa Difesa, a ritenere che la norma abbia l'effetto di alterare le condizioni concorrenziali sul territorio nazionale, discriminando gli operatori idroelettrici insediati in Abruzzo e così violando l'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione.

6. Come s'è detto in apertura del presente scritto, tutte le Regioni italiane parametrano il canone alla **potenza nominale media** di concessione, con valori oscillanti tra i 13 e i 37 euro/kW (segnatamente: Veneto 29,68 euro/kW; Sardegna, 14,35 euro/kW; Lombardia 31,09 euro/kW; Basilicata 13,85 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Campania 13,89 euro/kW; Calabria 14,05 euro/kW; Molise 37,91 euro/kW; Sicilia 14,46 euro/kW; Toscana 15,26 euro/kW; Emilia Romagna 14,3 euro/kW; Piemonte 28,24 euro/kW).

La Regione Abruzzo, invece, determina il canone di concessione idroelettrica sulla base della **potenza efficiente** dell'impianto.

Tale diversa grandezza di riferimento conduce, in concreto, alla determinazione di canoni concessori di gran lunga superiori a quelli determinati sulla base della **potenza nominale media** dell'impianto con effetti, come si vedrà, **distorsivi della concorrenza** e, quindi, violativi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Carta fondamentale.

La **potenza efficiente** alla quale fa da tempo riferimento il legislatore regionale abruzzese non si identifica infatti **né** con la **potenza realmente prodotta** dall'impianto idroelettrico **né** con quella **media producibile nell'anno**, ma, come s'è visto, consiste nella potenza che sarebbe **teoricamente**

producibile durante quattro ore di ipotetico funzionamento, in condizioni ottimali di portata e di salto, sfruttando la massima efficienza possibile dell'impianto.

Si tratta, com'è evidente, di un parametro che, avendo riguardo al funzionamento dell'impianto in condizioni "estreme" - massima efficienza di tutte le parti dell'impianto e condizioni ottimali di portata e di salto - e temporalmente circoscritte - 4 ore -, è non solo completamente avulso dalla realtà produttiva quotidiana ma altresì scarsamente significativo della reale capacità "economica" del concessionario/produttore che finisce, quindi, come si dimostrerà, per esserne gravemente danneggiato.

Perché se è vero che, come ha sottolineato codesta Corte nella pluricitata sentenza n. 85/2014, nel quadro competenziale delineato dal d.lgs. n. 112/1998 lo Stato "*non può limitare l'autonomia legislativa regionale e provinciale acquisita in materia*" di determinazione della misura dei canoni di derivazione di acqua a scopo idroelettrico, è però altrettanto vero che, come parimenti evidenziato da codesto Consesso, "*l'unico principio fondamentale della materia è quello della onerosità della concessione e della proporzionalità del canone alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica e all'utilità economica che il concessionario ne ricava*".

E, sotto questo profilo, il parametro prescelto dalla Regione Abruzzo per quantificare il canone dovuto dal concessionario idroelettrico non è, come s'è detto e come si proverà, proporzionato né "*alla entità dello sfruttamento della risorsa pubblica*" né, soprattutto, "*all'utilità economica che il concessionario ne ricava*".

7. E, inverò, come è evidente anche per un soggetto sprovvisto di particolari cognizioni tecniche, il parametro della potenza efficiente, per di più identificata attraverso i dati di targa del macchinario installato, può discostarsi di molto dal valore della potenza nominale di concessione.

Il che vale specialmente per gli impianti dotati di lago o bacino di accumulo dell'acqua, che utilizzano grandi quantità d'acqua in periodi limitati

dell'anno e che hanno, dunque, necessità di macchinari con una potenza efficiente molto maggiore di quella media annua di concessione.

Un impianto a bacino di grandi dimensioni con potenza media di concessione pari a 50 mW, avrà, tipicamente, una potenza efficiente - secondo la definizione introdotta dalla disposizione censurata - di circa 150 mW (una potenza efficiente pari dunque a 3 volte circa quella di concessione).

L'incidenza economica della disposizione sulle imprese ubicate in Abruzzo è conseguente e direttamente proporzionale: fermo restando il valore di euro 35 per kW ora ribadito dall'art. 1 della Legge, l'applicazione dello stesso ad una grandezza (potenza efficiente) sino a 3 volte maggiore (di quella media di concessione) comporta, molto semplicemente, la triplicazione della misura del canone concessorio.

8. E per apprezzare come a tale aumento del canone, introdotto in via diretta dalla legge regionale in esame, consegua una sperequazione fra le imprese ubicate in Abruzzo e quelle ubicate in altre Regioni, è sufficiente considerare il prezzo di vendita del bene prodotto, cioè dell'energia elettrica.

Restando all'esempio del grande impianto di bacino, il canone, calcolato in base alla legge in esame, può arrivare a pesare sino a 21 euro per ogni MW/h prodotto, mentre sarebbe di soli 7 euro per MW/h se fosse calcolato sulla base della potenza media di concessione. Tale grandezza va confrontata con l'attuale prezzo di mercato dell'energia elettrica per impianti a bacino, il quale può oscillare tra i 50 e i 90 euro per MW/h: ne consegue che l'importo del canone può arrivare ad "assorbire" circa un terzo del prezzo di vendita dell'energia.

9. Quanto precede dimostra, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la disposizione che oggi si impugna incide - e incide assai fortemente - sulla capacità delle imprese di operare in condizioni di parità sul mercato unico dell'energia elettrica: e, ad avviso di questo Patrocinio, offre, sia detto per inciso, quella prova di "*come il riferimento alla potenza efficiente influisca sui costi e quale sia il "verso economico" di tale effetto*" che aveva indotto codesta Ecc.ma Corte a dichiarare inammissibile

la analoga questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento all'art. 16 della l.r. n. 1/2012 e decisa con la sentenza n. 85/2014.

Le imprese operanti in Abruzzo, gravate di un canone pari a 21 euro per MW/h, si troveranno infatti a competere con analoghi impianti che avendo, invece, un canone molto più basso (oscillante tra i 4 e i 7 MW/h) sono in grado di offrire sul mercato dell'energia prezzi più bassi di quelli degli impianti abruzzesi.

Le imprese aventi impianti di produzione di energia idroelettrica ubicati in Abruzzo sono cioè costrette a pagare un canone che, essendo ragguagliato alla **potenza efficiente** dell'impianto, è di molto **superiore** a quello corrisposto dalle imprese del settore operanti in altre Regioni le quali pagano invece un canone che, essendo determinato, come s'è detto, sulla base della **potenza nominale** dell'impianto, è di regola molto più **basso**.

E poiché il prezzo di vendita di un bene - nella fattispecie, dell'energia elettrica - è determinato in funzione dei costi di produzione e varia in relazione al variare di questi, è evidente che la misura del canone di concessione idroelettrica - il quale costituisce uno dei principali, se non il principale costo di produzione - è **decisiva** ai fini della formazione e della misura del corrispettivo offerto all'utenza finale: con la conseguenza che i produttori idroelettrici abruzzesi, costretti a pagare un canone più elevato per effetto dell'applicazione dei criteri recati dalla Legge qui impugnata, non sono, sotto questo profilo, e *coeteris paribus*, in grado di competere con gli operatori stabiliti in altre regioni italiane i quali, per effetto dei canoni più bassi corrisposti, sono in condizione di produrre a costi più contenuti e, quindi, di offrire sul mercato dell'energia elettrica prezzi proporzionalmente inferiori a quelli degli impianti abruzzesi.

Per le ragioni esposte, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della l.r. Abruzzo n. 11/2016 contrasta con i principi in materia di tutela della concorrenza contenuti nell'art. 37, comma 7, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 e conseguentemente viola l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

B**L'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016**

1. L'art. 4 della Legge interviene invece su alcune disposizioni della l.r. 21 giugno 1996, n. 38 (*Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa*), rispettivamente, gli artt. 8 - rubricato "*norme transitorie di salvaguardia*", 9 - contenente la definizione e l'articolazione in zone dei parchi naturali regionali - e 19 - dedicato alla definizione e classificazione delle riserve naturali regionali -.

In particolare, la norma che qui si impugna, al dichiarato fine di "*favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'incremento del turismo cinofilo*", consente lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche per otto mesi l'anno su una superficie non inferiore al cinquanta per cento delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e non inferiore al trenta per cento di quella delle riserve naturali regionali guidate, controllate e speciali; inoltre, nelle more dell'adeguamento alle nuove disposizioni dei regolamenti o dei piani dei parchi naturali regionali ovvero del piano di assetto naturalistico, essa permette di svolgere quelle attività per dodici mesi l'anno sull'intera superficie delle zone B, C e D dei parchi naturali regionali e sull'intera superficie delle riserve naturali regionali.

Così disponendo, la norma non solo non rispetta i vincoli posti dalla legislazione nazionale nell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - così violando l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione -, ma, come si vedrà, si pone pure in contrasto con gli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale e comunitario - così violando l'art. 117, comma 1, della Carta.

Ma per meglio comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo pare opportuno ricordare che:

a) all'interno di ciascun parco o riserva regionale abruzzese è, **in ogni caso**, vietata "*la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa*

costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati” (v. art. 8, comma 2, della stessa l.r. Abruzzo n. 38/1996);

b) le zone B e C dei parchi naturali regionali individuano aree, rispettivamente, “di elevato valore naturalistico e paesaggistico (riserva generale)” (zona B) o “di protezione, per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati” (zona C) (v. art. 9, comma 2, l.r. n. 38/1996);

c) le riserve naturali regionali sono costituite da “zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali” (art. 19, comma 1, l.r. n. 38/1996); in particolare, le riserve naturali **guidate** sono istituite “per la conservazione e la ricostituzione di ambienti naturali nei quali è consentita una razionale attività agricola, pascoliva ed una selvicoltura con criteri di sfruttamento naturalistici, nonché forme di turismo escursionistico” (art. 19, comma 2, lett. b) l.r. n. 38/1996); quelle **controllate** sono istituite “per la conservazione di ambienti naturali in parte antropizzati, in cui siano consentite le attività di cui alla precedente lett. b)” (art. 19, comma 2, lett. c) l.r. n. 38/1996); quelle **naturali**, infine, sono istituite “per la salvaguardia rigorosa di singoli ambienti di rilevante interesse naturalistico, genetico, paesaggistico, storico, umano e geomorfologico” (art. 19, comma 2, lett. d) l.r. n. 38/1996).

Merita infine rammentare che, a mente dell’art. 1 della l. 23 agosto 1993, n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica, “per attività cinotecnica si intende l’attività volta all’allevamento, alla selezione e all’addestramento delle razze canine”.

Tanto premesso, l’art. 4 della Legge, consentendo, come s’è detto, lo svolgimento di attività cinofile - e, quindi, anche di gare e manifestazioni canine - e cinotecniche per gran parte dell’anno (8 mesi) o, in via transitoria, per l’intero anno all’interno dei parchi e delle riserve naturali regionali su aree che, in via transitoria, interessano o, a regime, possono arrivare ad interessare l’**intera** superficie delle zone individuate dei parchi (B, C e D) o l’**intera** superficie della riserva, pone in serio pericolo specie animali prioritarie e protette, quali, ad esempio, il lupo (che è ubiquitario), l’orso bruno marsicano (specie minacciata di

estinzione, presente nelle principali aree protette regionali e oggetto di uno specifico piano d'azione nazionale, il c.d. PATOM) ed il camoscio appenninico (di recente reintrodotta all'interno del Parco naturale regionale "Sirente-Velino").

In tal modo, restringendo l'oggetto della tutela prevista dalle norme (nazionali, europee e internazionali) in materia di protezione della fauna di seguito indicate, la disposizione censurata viola nel contempo sia l'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. - il quale riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «*tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali*» - sia l'art. 117, comma 1, Cost. - il quale impone al legislatore, anche regionale, il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali -.

2. In particolare, l'art. 4 l.r. n. 11/1999 contrasta con le disposizioni di seguito elencate.

2.1 - Artt. 2, comma 2, e 12, comma 1, lett. b) e d) della Direttiva 92/43/CEE - c.d. HABITAT - "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e art. 8, comma 1, lett. b) del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente il Regolamento di attuazione della suddetta direttiva 92/43/CEE.

L'art. 2, comma 2, della direttiva 92/43/CEE prevede l'adozione da parte degli Stati membri di misure "*intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario*".

Il successivo art. 12 stabilisce a sua volta che gli Stati membri istituiscano un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui allegato IV lett. a) della direttiva - tra le quali sono elencate, tra le altre, le seguenti specie: il lupo (*canis lupus*), l'orso bruno marsicano (*ursus arctos marsicanus*) e il camoscio appenninico (*rupicapra pyrenaica ornata*) -, con il divieto, fra gli altri, di: "*perturbare deliberatamente tali specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di*

migrazione” (comma 1, lett. b); “*deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo*” (comma 1, lett. d).

In attuazione di tali disposizioni comunitarie, l’art. 8, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 357/1997 ha introdotto a sua volta l’esplicito divieto di perturbare le specie animali individuate alla lett. a) dell’allegato D al regolamento - specie tra le quali figura il lupo, l’orso bruno marsicano e il camoscio appenninico - durante particolari fasi biologiche (segnatamente, il ciclo riproduttivo, l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione).

In questa prospettiva è perciò di tutta evidenza che la disposizione regionale impugnata, consentendo lo svolgimento di attività cinofila e cinotecnica all’interno delle aree naturali protette abruzzesi, è suscettibile, *ex se*, di incidere assai negativamente sulle fasi biologiche di vita (sulla riproduzione, l’ibernazione, lo svernamento e la migrazione) delle specie animali protette; e si pone così in insanabile conflitto con le norme nazionali e sovranazionali sopra indicate - artt. 2, comma 2, e 12, comma 1, lett. b) e d) della Direttiva 92/43/CEE - c.d. HABITAT - “*relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e art. 8, comma 1, lett. b) del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, contenente il Regolamento di attuazione della suddetta direttiva 92/43/CEE - violando nel contempo, sotto altro profilo, sia l’art. 117, comma 2, lettera s), Cost. sia l’art. 117, comma 1, Cost..

2.2 - Art. 6, commi 2 e 3, della Direttiva 92/43/CEE e art. 5 del d.P.R n. 357/1997.

L’art. 6, comma 2, della direttiva 92/43/CEE stabilisce che “*gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva*”.

Il successivo comma 3 della medesima disposizione stabilisce poi che *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica”*.

In attuazione delle norme citate l’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997 introduce e disciplina a livello nazionale il procedimento di **valutazione di incidenza ambientale** ai quali è obbligatorio sottoporre qualsiasi piano od intervento suscettibile di avere incidenze significative rispettivamente sui proposti siti di importanza comunitaria, sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione.

Ora, poiché le attività cinofile e cinotecniche consentite dalla norma regionale all’esame potrebbero essere svolte anche all’interno di aree classificate come **siti di importanza comunitaria** (SIC), le stesse, siccome suscettibili di incidere negativamente sullo stato di conservazione dell’equilibrio ambientale delle aree, dovrebbero comunque essere approvate caso per caso e, soprattutto, solo a seguito della **valutazione d’incidenza** prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 357/1997.

E non pare fuor di luogo rammentare a tale riguardo che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di codesta Corte, *“la disciplina della valutazione di incidenza ambientale (VINCA) sulle aree protette ai sensi di “Natura 2000”, contenuta nell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. n. 357 del 1997, deve ritenersi ricompresa nella “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, rientrante nella competenza esclusiva statale, e si impone a pieno titolo, anche nei suoi decreti attuativi, nei confronti delle Regioni ordinarie”* (così Corte Cost. sentenze 18 aprile 2008, n. 104 e 17 marzo 2015, n. 38).

Pertanto, l’art. 4 della legge regionale n. 11/2016, esentando indebitamente le attività cinofile e cinotecniche dalla valutazione di incidenza ambientale, comporta un affievolimento della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema e viola

così sia l'art. 117, comma 1, Cost., per contrasto con la disciplina contenuta nella Direttiva 92/43/CEE sia l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost., in riferimento all'art. 5 del d.P.R n. 357/1997.

2.3 Art. 6, comma 1, lett. c) della Convenzione “relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa” adottata a Berna il 19 settembre 1979, ratificata ed eseguita in Italia con l. 5 agosto 1981, n. 503.

Per le medesime ragioni indicate in precedenza la disposizione regionale impugnata si pone altresì in contrasto con l'art. 6, comma 1, lett. c) della citata Convenzione la quale impone alle Parti contraenti di adottare le “*necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II*” - tra le quali figurano, ancora una volta, il lupo, l'orso e il camoscio -, vietando espressamente di “*molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione*”.

Per questo profilo, la norma regionale che consente lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche all'interno delle aree protette abruzzesi, ponendosi in contrasto con vincoli derivanti dagli obblighi internazionali, viola, ancora una volta, l'art. 117, comma 1, Cost..

2.4 Artt. 10, comma 8, lett. e), 21, comma 1, lett. b) e 30, comma 1, lett. d) della l. 11 febbraio 1992, n. 157 sulla disciplina dell'attività venatoria e art. 5, punto 1, della Direttiva 30 novembre 2009/147/CE “concernente la conservazione degli uccelli selvatici” c.d. UCCELLI.

Com'è noto, poiché lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche comprende anche l'attività di allevamento e addestramento dei cani per l'esercizio dell'attività venatoria è fuor di dubbio che, sotto questo profilo, quelle

attività sono direttamente riconducibili alla materia della caccia (sulla riconducibilità dell'allevamento e dell'addestramento dei cani da caccia, in quanto attività strumentale all'esercizio venatorio, alla materia della "caccia" v. Corte cost. 16 luglio 1991, n. 350 e, da ultimo, Corte cost. 17 luglio 2013, n. 193).

Da tale affermazione la sentenza da ultimo citata trae il logico corollario che l'attività di allevamento e addestramento di cani da caccia, rientrando nel concetto di attività venatoria, è anch'essa soggetta alla pianificazione faunistico-venatoria prevista dall'art. 10 della l. n. 157/1992 e alla modalità e garanzie procedurali di cui al successivo art. 18.

In questa prospettiva e in questo ambito spetta dunque allo Stato stabilire *standard* minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica, con regole che le regioni possono modificare, nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia, **esclusivamente** nella direzione dell'**innalzamento** del livello di tutela (v., *ex plurimis*, le sentenze di codesta Corte 12 dicembre 2013, n. 303, 12 dicembre 2012, n. 278, 10 maggio 2012, n. 116 e 26 aprile 2012, n. 106): come ribadito dalla consolidata giurisprudenza costituzionale - v. le sentenze 14 novembre 2003, n. 339, 16 luglio 1991, n. 350 e 28 dicembre 1990, n. 578 - e amministrativa - Consiglio di Stato, sez. VI[^], 7 luglio 2002, n. 717; TAR Campania, Napoli, sez. I, 23 ottobre 2001, n. 4639; TAR Liguria, sezione II[^], n. 368/2004) -, in questa materia le Regioni sono pertanto tenute ad attenersi ai divieti previsti dalla normativa quadro statale.

- Tali norme, alle quali tutte le Regioni devono attenersi, sono le seguenti:

a) l'art. 10, comma 8, della l. n. 157/1992 - contenente "*norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" - il quale stabilisce, per quanto qui interessa, che i piani faunistico-venatori comprendono, tra l'altro, "*le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili*" (lett. e);

b) il successivo art. 21, comma 1, il quale pone invece, sempre per quanto qui interessa, un divieto assoluto di "*esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia*

di parchi e riserve naturali” (lett. b), divieto penalmente sanzionato dall’art. 30, comma 1, lett. d) della stessa legge.

Il quadro normativo di riferimento è infine completato dalla direttiva 2009/147/CE - concernente la conservazione degli uccelli selvatici - la quale stabilisce, all’art. 5, punto 1, che gli Stati membri adottino “*le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli di cui all’articolo 1 - vale a dire degli “uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, protezione che è espressamente estesa “alle uova, ai nidi e agli habitat” - e che comprenda in particolare il divieto:*

- “a) di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;*
- b) di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi;*
- c) di raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote;*
- d) di disturbarli deliberatamente in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della presente direttiva;*
- e) di detenere gli uccelli delle specie di cui sono vietate la caccia e la cattura”.*

• Da tutto quanto precede consegue che, in assenza di specifica esclusione dalle attività cinofile e cinotecniche consentite dall’art. 4 della legge regionale n. 11/2016 di quelle consistenti nell’allevamento e nell’addestramento di cani da caccia, la medesima norma si pone in contrasto:

a) con l’art. 10, comma 8, lett. e) della l. n. 157/1992, che, come s’è visto, assoggetta a pianificazione l’addestramento, l’allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale;

b) con l’art. 21, comma 1, lett. b) - e, di conseguenza, con l’art. 30, comma 1, lett. d) - della stessa legge statale, che vietano e sanzionano l’esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali;

c) con l’art. 5 della direttiva 2009/147/CE, che impone un regime di protezione generale della fauna aviaria selvatica articolantesi nei divieti ivi elencati;

e, di conseguenza, viola sia la riserva di legge statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione sia l'art. 117, comma 1, della Carta.

Non è del resto necessario disporre di particolari conoscenze e competenze in materia etologica per comprendere come le manifestazioni cinofile consentite dalla norma possano arrecare un consistente disturbo agli animali, determinare catture o distruzione di nidi e creare altre situazioni di danno e disagio alla fauna selvatica (nel periodo di nidificazione e dipendenza per gli uccelli selvatici, durante il periodo di iperfagia e letargia per l'orso bruno marsicano o lo spostamento nelle aree di svernamento per il camoscio appenninico).

La presenza di cani liberi di vagare privi di guinzaglio nelle aree protette, spinge infatti gli animali a spostarsi durante le fasi del corteggiamento e della cova, causando l'abbandono dei nidi e delle covate, esercitando un impatto negativo sulla sopravvivenza dei giovani e limitando di conseguenza il successo riproduttivo.

I cani, infatti, sono percepiti dalla fauna selvatica come veri e propri predatori: molte specie di uccelli, inoltre, nidificano a terra e la loro riproduzione può fallire al minimo disturbo con l'abbandono del nido; e la presenza dei cani può compromettere anche il letargo dell'orso.

La concretezza dei rischi evidenziati (particolarmente elevati per i galliformi - tra i quali si annoverano anche specie di specifico interesse venatorio come i fagiani, le coturnici, le quaglie, le pernici e i galli cedroni - e per la lepre italiana) trova puntuale riscontro nel parere reso dall'ISPRA - Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - in data 22.08.2012 con riferimento alla poi impugnata e annullata - in *parte qua* - legge regionale del Veneto 10 agosto 2012, n. 31: in detto parere - richiamato nella già citata sentenza di codesta Corte n. 193/2013 - si legge che *“l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, indipendentemente dalla loro età, durante il periodo riproduttivo di uccelli e mammiferi selvatici determina un evidente e indesiderabile fattore di disturbo, in grado di determinare in maniera diretta o indiretta una mortalità aggiuntiva per le popolazioni faunistiche interessate”*.

E non è quindi certo un caso che con detta sentenza - la n. 193/2013 - codesta

Corte abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Lombardia - l'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 31 luglio 2012, n. 15 -, addirittura più restrittiva di quella ora adottata dalla Regione Abruzzo, perchè consentiva l'attività di allenamento e di addestramento dei cani sull'intero territorio regionale con esclusione, tuttavia, delle aree protette.

La norma che si impugna - la quale non ha precedenti in nessun'altra regione italiana - mette dunque a gravissimo rischio la conservazione di specie faunistiche importanti, tutelate da norme europee e nazionali.

2.5 Artt. 1, comma 3, lett. a), 11, commi 1, 3 e 4, e 12 della l. 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette".

Com'è noto, tale legge detta, in attuazione degli artt. 9, comma 2, e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, i *"principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"* (così l'art. 1, comma 1, della legge).

Il comma 2 dell'art. 1 della legge quadro chiarisce che *"ai fini della ... legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale"*.

Il successivo 3° comma stabilisce poi che *"i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:*

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici".

La tutela dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali è affidata all'Ente parco che tali valori persegue attraverso gli strumenti del piano per il parco (art. 12 della legge) e del

regolamento del parco (art. 11) (in argomento, cfr. Corte costituzionale sentenze 12 ottobre 2011, n. 263, 11 febbraio 2011, n. 44 e 25 novembre 2008, n. 387).

Il regolamento del parco “disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco”, anche, se in generale, “nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l’uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali ...” (art. 11, commi 1 e 3, lett. a) della l. n. 394/1991).

L’art. 11, comma 4, della l. n. 394/1991 precisa poi che eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 possono essere stabilite solo dal regolamento del parco e che per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’Ente parco, devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’Ente parco ed essere attuati dal personale dell’Ente parco o da persone all’uopo espressamente autorizzate dall’Ente parco stesso.

Tali disposizioni - e, segnatamente, l’art. 11, comma 3, della legge quadro, che indica le attività vietate nei parchi - vincolano il legislatore regionale il quale non può discostarsi da esse nella misura in cui stabiliscono livelli minimi uniformi su tutto il territorio nazionale di tutela dell’ambiente e, come e in quanto tali, sono espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. (sul punto si v., tra le tante, le sentenze della Corte 26 gennaio 2012, n. 14, 12 ottobre 2011, n. 263, 11 febbraio 2011, n. 44, 18 marzo 2005, n. 108 e 14 luglio 2000, n. 282).

Anche sotto questo profilo, lo svolgimento di attività cinofile e cinotecniche all’interno delle aree naturali protette mette a repentaglio i valori naturali ed ambientali la cui tutela è affidata all’Ente parco traducendosi in attività oggettivamente incompatibili con la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti

naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat.

Per le suesposte ragioni l'art. 4 della legge regionale Abruzzo n. 11/2016, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, comma 3, lett. a), 11, commi 1, 3 e 4, e 12 della legge 394/1991 viola l'art. 117, comma 2, lett. s) Cost..

P.Q.M.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi, e conseguentemente annullare, per i motivi sopra rispettivamente indicati ed illustrati, **gli artt. 1, comma 1, lett. a), b) e c) e 4 della legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11** pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14.04.2016, come da delibera del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 31.05.2016.

Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno i seguenti atti e documenti:


1. attestazione relativa alla approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno 31.05.2016, della determinazione di impugnare la legge della Regione Abruzzo 13 aprile 2016, n. 11 secondo i termini e per le motivazioni di cui alla allegata relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

2. copia della legge regionale impugnata pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 59 del 14.04.2016.

Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i motivi di ricorso anche alla luce delle difese avversarie.

Roma, li 7 giugno 2016

Leonello MARIANI
VICE AVVOCATO GENERALE dello STATO



Roberto
Milana

Firmato digitalmente da
Roberto Milana
ND: c=IT, o=NON PRESENTE,
cn=Roberto Milana,
dnQualifier=2012500230133,
serialNumber=IT:MLNRRT66S25
H224I, sn=MILANA,
givenName=ROBERTO
Data: 2016.06.10 18:46:03
+02'00'

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CATIGNANO

Graduatoria Definitiva ERP. Bando 2014.

COMUNE DI CATIGNANO
UFFICIO TECNICO COMUNALE
BANDO GENERALE E. R. P. N° 1/2014
GRADUATORIA DEFINITIVA

La Commissione E. R. P. Pescara, competente per territorio, nella seduta n° 40 del 13 giugno 2016, con relativo verbale, visto il bando di concorso n° 1/2014, ha approvato la seguente

GRADUATORIA DEFINITIVA

sulla base della documentazione esibita dai concorrenti ed acquisita agli atti, previo sorteggio effettuato in forma pubblica dal Presidente della Commissione tra i concorrenti che hanno conseguito lo stesso punteggio.

L'efficacia della graduatoria definitiva decorre dal giorno della sua pubblicazione sul B.U.R.A..

Catignano, il 24 GIU. 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
geom. Rocco Fabio Mariotti

COMMISSIONE E.R.P.

Provincia di Pescara

Comune di CATIGNANO- Bando Generale E.R.P. n°1/2014

GRADUATORIA DEFINITIVA ridotta

NUM. GRAD.	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOM	CODICE FISCALE	Punteggio condizioni soggettive	Punteggio condizioni oggettive	PUNTEGGIO TOTALE
1	MUCCI ANTONIO	3	MCCNTN67E15G482I	5	2	7
2	VADUYA GABRIEL	6	VDVGR79P02Z129X	4	3	7
3	MUAREMI NESAT	1	MRMNST48E26Z148G	2	4	6
4	SAPONARO LISA	4	SPNLSI71A53G4387Q	2	4	6
5	PIERMATTEI EMILIA	8	PRMML79E48G482O	5	0	5
6	CAMPANARO DOMENICANTONIO	11	CMPDNC48M02E69IJ	4	0	4
7	DI FRANCESCO MAURIZIO	14	DFRMRZ54D01G482N	2	2	4
8	TIBERIO FILOMENA	5	TBRFMN61R49C632D	4	0	4
9	BOSTAN BIANCA	9	BSTBNC89E52Z129U	3	0	3
10	LIBERTINI GABRIELE	2	LBGRRL50E12G438Z	3	0	3
11	RUSU CLAUDIA MARIA	12	RSUCDN80D57Z129D	2	0	2
12	ANISIEA MANHELA ELENA	7	NSAMLL81D51Z129W	2	0	2

Il Segretario
Dott.ssa Alessandra Di Zio

Il Presidente
Dott. Giancarlo Cappa

COMMISSIONE E.R.P.

Provincia di Pescara

Comune di CATIGNANO- Bando Generale E.R.P. n°1/2014

Elenco Esclusi

Progr. N° Dom. Cognome e nome

Codice Fiscale

1	10	LUPTAK MICHAL	LPTMHL72T05Z155G
2	13	RAIOLA LUIGI	RLALGU54E24L245G

Il Segretario
Dott.ssa Alessandra Di Zio

Il Presidente
Dott. Giancarlo Cappa

COMUNE DI CONTROGUERRA

Variante Puntuale al PRE. Ditta Scarpantoni e altri e Ditta Straccialini Federica. Avviso di adozione.**COMUNE DI CONTROGUERRA****Provincia di Teramo**

Via G. Amadio, 2 - 64010 Controguerra (Te) tel. 0861.809901 – fax 0861.809016
e-mail tecnico@comune.controguerra.te.it pec uffprotcomunecontroguerra@postecert.it

Oggetto: Variante puntuale al PRE. Ditta Scarpantoni Luca ed altri e ditta Straccialini Federica.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la delibera di Consiglio Comunale n° 16 del 17.05.2016, esecutiva nei termini di legge, con la quale è stata adottata la variante di cui all'oggetto;

Vista la L.R. n°18/83 nel testo vigente;

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale, per libera visione al pubblico, nei giorni feriali durante le ore di ufficio, per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, dal giorno di pubblicazione sul B.U.R.A.,

E' DEPOSITATA

La "Variante puntuale al PRE – ditta Scarpantoni Luca ed altri e ditta Straccialini Federica", adottata dal Consiglio Comunale con atto n° 16 del 17.05.2016, pubblicato in data 06.06.2016 e che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti e presentare osservazioni e/o opposizioni;

Le osservazioni ed opposizioni, anche sotto forma di istanze, proposte o contributo, dovranno essere redatte su carta legale e presentate entro e non oltre il 45° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.; quelle che pervenissero oltre il termine sopraindicato, non saranno prese in considerazione.

Controguerra, 30.06.2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

(geom. Sante Paolini)



COMUNE DI GUARDIAGRELE

Variante Urbanistica. Avviso di deposito.

Città di Guardiagrele (CH)

Il Responsabile del Settore IV

Vista la delibera del Consiglio Comunale 01/03/2016 n. 2 ad oggetto "Variante Urbanistica art. 10, L.R. n. 18/83 per la trasformazione di una zona agricola in zona per attività religiose",

RENDE NOTO

gli atti relativi alla Variante adottata sono depositati a libera visione del pubblico presso la segreteria durante le ore d'ufficio.

Il deposito avrà la durata di quarantacinque giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso .

Entro il termine di deposito chiunque può presentare osservazioni anche sotto forma di istanze , proposte o contributo.

8 giugno 2016

Il Responsabile del Settore IV

arch. Rosamaria Brandimarte



COMUNE DI LANCIANO

Graduatoria Definitiva ERP. Bando 2015.

COMUNE DI LANCIANO Prot.n. 35954 del 23-06-2016 partenza

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A								Condizioni oggettive Art.8 - B					TOTALE
		Reddito art.21 L.45/76	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Punti max 5	Abitazioni in baracche, stalle	Coabitazione unico alloggio più nuclei fam.	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigienico	Stato di rilascio	punti max 9	
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1.1	B1.2	B2	B3	B4			
1°	POLLINA GIULIA ANNA	2	3			2				2			7		
2°	DI FONSO GIUSEPPINA	2	2			2				2			7		
3°	PIZZI GABRIELE	2		3							2		7		
4°	POPIRLAN GEORGETA	2	3								2		7		
5°	IANNANTUONI FELICE	2	2							2			6		
6°	DI ROSA GINO	2	2								2		6		
7°	PANTALEONE LUANA	2	4			2				1			6		
8°	BUCCINI ROCCO	2	4							1			6		
9°	ROSATI CAMILLA	2				2					2		6		
10°	DE ROSA SANTE	2	3										5		
11°	MORGIONE GABRIELE	2	3										5		
12°	D'URSO GIUSEPPE	2	4						5				5		
13°	DE ROSA LUCIA	2	3										5		
14°	STANISCIA ANNA	2		3									5		
15°	ALTOBELLI ANNA MARIA	2	3										5		
16°	DI MARTINO ANNA	2	3										5		
17°	ZAFFETTO ANDREA	2		3									5		
18°	FERRUCCIO VITTORIO	2		3									5		
19°	GALietta GIUSEPPE	2		3									5		
20°	DI MARTINO CARLA	2	3										5		
21°	FERNANDEZ GUERRERO YASIRIS ELISABETH	2	4						5				5		
22°	MARTELLI ANTONELLA	2	3										5		
23°	COZZOLINO CIRO	2	3										5		
24°	CARLUCCI ERICA	2	3										5		
25°	AVOCONE BRUNO	2		3									5		
26°	PAONE ARIANNA	2	2				1						5		
27°	DIAZ MELANIA	2	3										5		
28°	COSTEA COSTEL	2	4						5				5		
29°	ANGELUCCI IRENE	2	3										5		
30°	POCETTI MASSIMO	2	3										5		



COMUNE DI LANCIANO Prot.n.35954 del 23-06-2016 partenza

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A							Condizioni oggettive Art.8 - B					
		Reddito art 21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Punti max 5	Abitazioni in stalle, Baracche, stalle	Coabitazione unico alloggio più nuclei fam.	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigienico	Stato di rilascio	punti max 9
		A1	A2	A3	A4	A5	A6	B1.1	B1.2	B2	B3	B4		
31°	GAGLIARDI ROMOLO	2	3											5
32°	BAEZ LUCIA BENEDICTA	2	4				5							5
33°	ANTOHE ANDREEA MIHAELA	2	3											5
34°	SPADANO LUCIA	2	1	2										5
35°	DI CARLO DANIELA	2	2											4
36°	DI PRISCO GIUSEPPINA	2	2											4
37°	ROSSI CRISTINA	2				2								4
38°	NASTRI ROSA	2				2								4
39°	ROSATO ALFREDO	2	2											4
40°	MAUSOLEO ANNA MARIA	2	2											4
41°	RISO PRINCIPIO	2	2											4
42°	MANOLOVA STEFKA PETROVA	2				2								4
43°	FESTA ROSA	2	2											4
44°	NACCCHIA ANTONELLA	2	2											4
45°	BARDHO SAIMIR	2	2											4
46°	CERRONE NICE	1		3										4
47°	SCARPARI MASSIMO	2	2											4
48°	SARACHELLI SILVANA	2	2											4
49°	DE FLORIO DE GRANDIS MAURA	2				2								4
50°	KONI EKTOR	1	1			2								4
51°	GUARNIERI ADDOLORATA	2	2											4
52°	CEUSAN EMIL	2	2											4
53°	ZADIC MARIA	2	1											3
54°	VICCHIARELLO LUCIANO	2	1											3
55°	DE ROSA MARIA LUISA	2	1											3
56°	JOVANOVIC NELUTA	2	1											3
57°	MIHA KAMAL	2	1											3
58°	VLAD MIHAELA	2	1											3
59°	BARBU GABRIELLA LUCIA	2	1											3
60°	POUNUSAMY NEELVADEE	2	1											3



COMUNE DI LANCIANO Prot.n.35954 del 23-06-2016 partenza

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A							Condizioni oggettive Art.8 - B					TOTALE
		Reddito art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Punti max 5	Abitazioni in stalle, Baracche, B1.1	Coabitazione unico alloggio più nuclei fam. B1.2	Alloggio sovraffollato B2	Alloggio antigienico B3	Strato o riascio B4	
61°	DI ROCCO MARIA GRAZIA	2	1											3
62°	CHOUKHMANE RACHID	2	1											3
63°	STEFANINI GAETANO	2												2
64°	LUCIANI NICOLA	2												2
65°	DI FILIPPO FRANCO	2												2
66°	FARFALLINI ROBERTA	2												2
67°	DI MARTINO LIBERATO	2												2
68°	GIANCRISTOFARO GIUSEPPE	2												2
69°	IORDACHE GABRIELA	2												2
70°	BARTOLETTI LUCIA	2												2
71°	VILCHEZ MARIA EDILIA	2												2
72°	VERI ANGELA	2												2
73°	DI LUCIA MARIA ELDA	2												2
74°	GALLUCCI ANTONIA	2												2
75°	MENNA SABRINA	2												2
76°	HUGHES JENNIFER	2												2
77°	PETRELLA BARBARA	2												2
78°	COLETTA SERAFINA	2												2
79°	IFTENE IONUT IULIAN	2												2
80°	BACCAGLINI MARINA	2												2
81°	CALASSO MIRKO	2												2
82°	MACCIONI ADRIANA EUGENIA	2												2
83°	LONGOBARDI MARIA	2												2
84°	CALMUC ION	1	1											2
85°	ZURITA JUANA ROSA	1												1

I seguenti Richiedenti sono esclusi:

CAPORALE MARIA DOMENICA	Escluso ai sensi dell'art. 2 lettera c) L.R.n.96/96 - proprietario
CIERI VINCENZO	Escluso ai sensi dell'art. 2 lettera c) L.R.n.96/96 - proprietario
SALERNO ANTONIO	Escluso ai sensi dell'art. 2 lettera c) L.R.n.96/96 - proprietario



COMUNE DI LANCIANO Prot.n.35954 del 23-06-2016 partenza

CLASSIFICATO	GRADUATORIA DEFINITIVA - COMUNE DI LANCIANO - Bando di Concorso per l' assegnazione alloggi di ERP del 25/05/2015		Condizioni soggettive Art.8 - A										Condizioni oggettive Art.8 - B				
	RICHIEDENTE	Reddito art.21 L.45/778	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Punti max 5	B1.1	B1.2	B2	B3	B4	punti max 9	TOTALE	
	DE ROSA VIRGINIA																
	D'AMELIO DOMENICO																
	DI MARTINO MARIA																
	CHIAPPETTI GIUSEPPE																
	PALUMBO PIERINO																
	DI DONATO NICOLA																
	ROSATO GLORIA																
	GAJA ILEANA																

Tra i richiedenti con stesso punteggio è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica ai sensi dell'art. 9 L.R. 96/96.
La presente Graduatoria Definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta dell' 8 Giugno 2016.

Lanciano, li 8 Giugno 2016



COMUNE DI LUCOLI

Statuto Comunale.

***COMUNE DI LUCOLI
PROVINCIA DELL'AQUILA***



STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale

n. 1 del 31/03/2016

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Il Comune di Lucoli

1. Il Comune di Lucoli, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi, promuove, coordina e ne attua lo sviluppo.
2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli Enti Locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.
5. Il Comune di Lucoli è unitariamente costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori storicamente ricompresi nelle frazioni di Casamaina, Prato Lonaro, Collimento, Lucoli Alto, Francolisco, Casavecchia, Peschiolo, Prata, Santa Croce, Colle di Lucoli, Piaggia, San Menna, Sant'Andrea, Spogna, Spognetta e Vado Lucoli.
6. Il territorio del Comune di Lucoli si estende per 103,44 Km² ed è confinante con i Comuni di Borgorose (RI), l'Aquila, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo e Tornimparte.
7. Gli organi e gli uffici del Comune siedono ed esercitano le loro funzioni in Collimento, sede del Comune stesso.
8. Il Comune può prevedere l'apertura di sportelli per l'erogazione di determinati servizi anche in altre località del suo territorio.
9. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono aver luogo presso una sede diversa da quella abituale, anche al di fuori del territorio comunale.
10. Lo stemma del Comune è rappresentato come segue: " Scudo azzurro con due bande oblique centrali e parallele di colore bianco, all'estremità superiore destra ed all'estremità inferiore sinistra di detto scudo, insistono due rose canine di colore bianco. Ornamenti esteriori da Comune."
11. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo di colore Rosso, riccamente ornato di ricami d'oro, nel centro del quale è posto lo stemma dell'Ente
12. Il Sindaco può disporre che il gonfalone del Comune venga esibito al di fuori della sede Comunale in occasioni di particolare rilevanza o per rappresentare l'Amministrazione in celebrazioni ufficiali.
13. Il Comune disciplinerà con apposito atto, l'uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad Enti o ad Associazioni operanti nel territorio comunale, e le relative modalità

Art. 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di decentramento territoriale e di cooperazione con la provincia, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione,

partecipazione e trasparenza.

3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela, della persona e della famiglia.

4. Il comune favorisce la realizzazione delle pari opportunità tra donne e uomini, in tutti i campi compresi quelli della formazione professionale e del lavoro, nella difesa e qualificazione dei servizi sociali ed educativi; promuove azioni di supporto alle donne e alla famiglia, nella creazione di nuovi strumenti di aggregazione e di tutela delle donne, nella definizione di un nuovo piano regolatore dei tempi di vita e di lavoro.

5. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale e negli organi collegiali non elettivi del comune nonché degli enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto delle formalità stabilite dalla normativa.

6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.

7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:

- proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale;
- proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale;
- perseguire un rapporto equilibrato tra le frazioni, attraverso una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione, con particolare in questo periodo di post-sisma;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla progressiva affermazione dell'Unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture;
- promuove la collaborazione finalizzata alla valorizzazione degli aspetti culturali, economici e sociali con i comuni limitrofi.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 3 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.

Art. 4 - Potestà regolamentare

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131, l'organizzazione del comune è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie.
2. La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni del comune è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato e della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione.
3. I regolamenti sono approvati dall'organo competente ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.

Capo I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 5 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Consiglio può disporre, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato.
5. Gli atti fondamentali del Consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il Consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il Consiglio comunale può incaricare uno o più Consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
8. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, in conformità dei principi stabiliti nello statuto.

Art. 6 - Competenze del Consiglio comunale

1. Le materie di competenza del Consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il Sindaco o persone dallo stesso nominate.

Art. 7 - Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno, emendamenti;
 - c) accesso agli atti come prevede la legge ed regolamento comunale.
3. I Consiglieri comunali non sono tenuti a specificare i motivi della richiesta di accesso agli atti, né l'interesse alla stessa. In nessun caso il Consigliere potrà far uso che comporti interesse privato delle notizie e dei documenti acquisiti. Non possono

essere oggetto dell'accesso i soli atti sottratti per espressa indicazione di legge ovvero per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco a norma del regolamento.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.

Art. 8 - Commissioni permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.

2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.

3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli Consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.

4. Tutti i Consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.

5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento.

6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.

7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di trenta giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale.

9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.

10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.

11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco/Presidente, degli assessori, del Segretario comunale, dei Responsabili dei servizi, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 9 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il Consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio e su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il Sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai Consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.

2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.

3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

Art. 10 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.

2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.

3. Il Consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Art. 11 - Decadenza

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su iniziativa del Sindaco.

2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai Consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.

3. Il Consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al Sindaco almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza; in tal caso la procedura può essere interrotta.

4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un Consigliere, il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

Art. 12 - Sessioni e Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, è convocato dal Sindaco o dal Presidente, se eletto, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, nel domicilio dichiarato, almeno 5 giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria, tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria. Il giorno di consegna non viene computato

2. Per gli argomenti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

3. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento della convocazione del consiglio.

4. Il sindaco/presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare, se le stesse rientrano nella competenza del consiglio di cui all'art. 42 del vigente T.U.E.L..

5. Il Consiglio si riunisce in sedute ordinarie e in sedute straordinarie. Le sedute ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge: a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente; b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U.E.L.; c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del documento unico di programmazione. Le sedute straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 13 - Adunanze consiliari

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce. In caso di elezione del Presidente il Consiglio Comunale è presieduto dal Presidente eletto.

2. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche e si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.

3. La validità delle sedute e delle votazione, verranno disciplinate nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

4. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione; la seduta è presieduta dal sindaco. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

5. Nella prima seduta il Consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri, ad eleggere, tra i propri componenti, la commissione elettorale. Il Sindaco, nella prima seduta, comunica la composizione della Giunta comunale.

6. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto

palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

7. Il Sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione italiana.

Art. 14 - Elezione e revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Esercizio delle funzioni vicarie

1. Il Consiglio Comunale nella sua prima seduta può eleggere tra i suoi componenti un Presidente dell'assemblea, che resta in carica sino allo scioglimento del Consiglio stesso.

2. Il Presidente è eletto, con voto palese per appello nominale, a maggioranza dei consiglieri assegnati. Se dopo due scrutini nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede con una terza votazione nella quale per l'elezione è sufficiente la maggioranza relativa dei Consiglieri presenti. Con le stesse modalità il consiglio elegge un vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento.

3. Il Presidente può essere revocato, su mozione di sfiducia proposta da almeno due terzi dei membri del Consiglio. La mozione, per essere approvata, deve ottenere il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Se la mozione è approvata si procede nella stessa seduta alle nuove elezioni.

4. Qualora il Consiglio non proceda all'elezione del Presidente, la funzione di Presidente del Consiglio sono esercitate dal Sindaco, in caso di assenza o di impedimento dal Vicesindaco.

5. In sede di prima applicazione del presente Statuto l'elezione del Presidente potrà avvenire successivamente all'entrata in vigore dello Statuto medesimo.

Art. 15 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio, rappresenta il Consiglio comunale ed ha il compito primario di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del regolamento.

2. Promuove la programmazione delle attività del Consiglio e delle sue varie articolazioni, al fine di garantire le prerogative del Consiglio stesso e dei Consiglieri.

3. Assegna le questioni alle competenti Commissioni e controlla la presentazione delle decisioni nei tempi fissati.

4. Mantiene il dovuto coordinamento con il Sindaco ed i diversi settori dell'Amministrazione.

5. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli Uffici del Comune ed agli Enti da esso dipendenti, atti, informazioni, pareri e relazioni sull'attività amministrativa che devono essere tempestivamente forniti.

6. Il Presidente dispone della Sala del Consiglio comunale anche quando in essa non si svolgono le riunioni del Consiglio, nel rispetto di un disciplinare predisposto di intesa con il Sindaco. Dispone inoltre dei locali della Presidenza e degli uffici del Consiglio, delle Commissioni e dei Gruppi consiliari.

7. Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio comunale facendo osservare il regolamento.

8. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale. L'ordine del giorno del Consiglio è definito congiuntamente e di concerto dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi della Repubblica, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale;

In particolare:

- concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto dei tempi per la durata di ciascun intervento;
- pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare;

- stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati;
- mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale ivi assegnati;
- ha facoltà di richiamare i Consiglieri e può sospendere e chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

9. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

Art. 16 - Linee programmatiche

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il Sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.

Art. 17 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio spetta alla Giunta, al Sindaco, al Presidente, alle commissioni consiliari se istituite e ai singoli Consiglieri, oltre che ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

2. Alla Giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci annuali del conto consuntivo, nonché dei documenti di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

Capo II

SINDACO E GIUNTA

Art. 18 - Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.

2. Egli è il rappresentante legale dell'ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.

3. In tale veste impartisce direttive al Segretario comunale e ai Responsabili dei servizi, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.

4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.

5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.

6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali amministrative.

7. In particolare il sindaco:

- dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
- può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
- può delegare ai responsabili dei servizi del comune il compimento di singoli atti;
- per particolari esigenze organizzative, può avvalersi dei consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza;
- indice i referendum previsti dal successivo articolo 32 e convoca i relativi comizi elettorali;
- adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art. 54 comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei responsabili dei servizi.

- promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

Art. 19 - Vice sindaco

1. Il Sindaco nomina fra gli Assessori un Vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'Assessore anziano di età.

Art. 20 - Giunta comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da due Assessori, compreso il Vice sindaco.
2. Possono essere nominati Assessori persone non consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità, alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno. La giunta verifica la presenza dei requisiti di eleggibilità e compatibilità degli assessori.
3. E' comunque scelto tra i Consiglieri, il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice sindaco.
4. Il Sindaco nomina la Giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.

Art. 21 - Attribuzioni della Giunta comunale

1. La Giunta collabora col Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal Consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi.
2. Il Sindaco ha facoltà di affidare ai singoli Assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.
3. L'esercizio da parte degli Assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei Responsabili dei servizi e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La Giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio e del Sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite, previo atto autorizzatorio dell'organo competente all'effettuazione della spesa, l'accettazione di lasciti e donazioni qualora non comporta oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, la proclamazione del lutto cittadino. La dichiarazione del lutto cittadino sarà resa nota mediante ordinanza sindacale.

Art. 22 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta comunale è convocata dal Sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà più uno dei componenti. Le riunioni della Giunta si terranno preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti.
3. Il Sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale. Il Segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta.
5. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli Assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.

6. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
8. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Sindaco e dal Segretario comunale. Esse vengono comunicate ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

Art. 23 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 - Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 25 - Commissione per le pari opportunità

1. Il Comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal Consiglio comunale su proposta di uno o più Consiglieri ed è composta, oltre che dalle elette, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del Consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.
4. La commissione formula al Consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La Giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al Consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del Consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 26 – Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27 – Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne fanno richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, precisano le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
- a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 28 – Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, sono tenute nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni sono menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, se la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

Art. 29 – Istanze, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.
2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, adottano i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prendono atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato del procedimento. Copia della determinazione è trasmessa, entro cinque giorni, al presentatore e al primo firmatario della medesima.
3. Le proposte sono sottoscritte almeno da 200 elettori con la procedura prevista per la sottoscrizione dei referendum popolari.

Art. 30 – Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,

nonché della dignità delle persone fisiche, in applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Capo II REFERENDUM

Art. 31 – Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il trenta per cento del corpo elettorale;
 - b) il Consiglio comunale.
4. I referendum non hanno luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 32 – Disciplina del referendum

1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
2. In particolare il regolamento prevede:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzative;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 33 – Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 34 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione Europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il Comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA- DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

Art. 35 – Pubblicazione di atti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale

1. È istituito, a fare data dal 1° gennaio 2011, il sito informatico delle pubblicazioni degli atti e dei provvedimenti amministrativi aventi l'effetto di pubblicità legale.
2. Tutti gli atti sono pubblicati, in assenza di diversa prescrizione di legge, per quindici giorni consecutivi.
3. Il sito di cui al comma 1, viene suddiviso in due parti:

Parte prima – Atti emanati da questo Comune

- 01 – Deliberazioni del Consiglio Comunale
- 02 – Deliberazioni della Giunta Comunale
- 03 – Ordinanze sindacali
- 04 – Determinazioni dei responsabili dei servizi
- 05 – Bandi di gara e altri atti relativi agli appalti
- 06 – Atti relativi ai concorsi per l'assunzione di personale
- 07 – Atti vari

Parte seconda – Atti ricevuti da altri Enti per la pubblicazione

Art. 36 – Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei servizi provvedono sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 37 – Statuto dei diritti del contribuente

1. In relazione al disposto dell'art. 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare è integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

TITOLO V FINANZA - CONTABILITÀ - ORGANO DI REVISIONE E CONTROLLO

Art. 38 – Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito regolamento disciplina la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 39 – Revisione economico-finanziaria - Organo di revisione

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 38, prevede, altresì, che

l'organo di revisione sia dotato, a cura del comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.

3. L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine può essere invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.

4. L'organo di revisione, ai sensi dell'art. 41, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, accerta che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

Art. 40 – Mancata approvazione del bilancio di previsione nei termini

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Segretario comunale, assunte le funzioni di commissario, lo predispone d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

2. Nel caso di cui al comma 1, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta, il Segretario comunale in funzione di commissario assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione.

3. Qualora il Consiglio comunale non approvi il bilancio, entro il termine assegnato dal Segretario comunale nella sua funzione di commissario, questi provvede direttamente, entro le successive 48 ore lavorative, ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il Prefetto, per l'avviamento della procedura di scioglimento del consiglio ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 41 – Mancata adozione dei provvedimenti di equilibrio

1. La mancata adozione, entro il termine fissato dal regolamento comunale di contabilità di cui all'art. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del T.U. n. 267/2000 come rilevata dalla relazione del responsabile dei servizi finanziari o dell'organo di revisione, determina l'avvio, da parte del Segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo.

Art. 42 – Mancata approvazione del rendiconto di gestione

1. La mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine di legge, determina l'avvio, da parte del Segretario comunale in funzione di commissario, del procedimento di cui al precedente articolo 40.

Art. 43 – Omissione della deliberazione di dissesto

1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai rendiconti o da altra fonte il Segretario comunale venga a conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti al responsabile del servizio finanziario e motivata relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto il Segretario comunale assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli Consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.

3. Decorso infruttuosamente tale termine il Segretario comunale nella sua qualità di commissario ad acta adotta la deliberazione dello stato di dissesto.

4. Del provvedimento è data comunicazione al Prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 44 – Controlli interni

1. Data la dimensione demografica dell'ente, il comune di Lucoli attiva e rende operative le seguenti tipologie di controlli interni:
 - controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - controllo di gestione;
 - controllo degli equilibri finanziari.
2. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione dei controlli interni di cui al precedente comma 1.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 45 – Forma di gestione

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267/2000, e successive modificazioni, l'art. 23-bis del D.L. 25.06.2008, n. 112 e successive modificazioni e il "Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica" approvato con D.P.R. 07.09.2010, n. 168, l'art. 4 de D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n.148/2011.
2. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
 - c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. E' consentita la gestione in economia nei casi previsti nel successivo art. 46, comma 2.
3. Per la gestione degli impianti sportivi si applicano le norme di cui all'art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 46 – Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 45.

Art. 47 – Aziende speciali

1. Per la gestione anche di più servizi, con esclusione di quelli di cui all'articolo 113 del T.U. n. 267, come sostituito dall'art. 35 della legge 448/2001 e successive modificazioni, il consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
 - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione

- numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
- b) il presidente è nominato dal sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al direttore generale è attribuita la direzione gestionale dell'azienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dell'azienda disciplina le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
6. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto ed approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al comune.
7. L'organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dall'azienda stessa, con suo regolamento.
8. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 48 – Istituzioni

1. In alternativa alla gestione mediante azienda speciale, per la gestione dei medesimi servizi privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del consiglio di amministrazione, è stabilito con l'atto istitutivo, dal consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 47 per le aziende speciali.
4. Il direttore generale dell'istituzione è l'organo al quale è attribuita la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. L'organo di revisione economico-finanziaria del comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 49 – Società

1. Per l'esercizio dei servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrano, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
2. Per l'attuazione del comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 116 del T.U. n. 267/2000.

Art. 50 – Associazioni e fondazioni – Affidamento a terzi

1. Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dallo stesso costituite o partecipate.

Art. 51 – Tariffe dei servizi

1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui all'art. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare l'equilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, possono essere variate nel corso dell'anno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.

**TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE
E DI COOPERAZIONE - UNIONE E ASSOCIAZIONI
INTERCOMUNALI - ACCORDI DI PROGRAMMA**

Art. 52 – Convenzioni - Unione e associazioni intercomunali

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia, nel rispetto ed in esecuzione delle disposizioni normative in materia di gestione associata.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
3. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, e delle leggi regionali in materia, il Comune, incentiva la unione o associazioni intercomunali, nelle forme, con le modalità e per le finalità previste dalla legge con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e realizzare più efficienti servizi alla collettività.

Art. 53 – Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 54 – Criteri generali in materia di organizzazione

1. Il Comune programma con cadenza triennale il fabbisogno di personale, adeguando l'apparato produttivo ai seguenti principi:
 - accrescimento della funzionalità e della ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
 - riduzione programmata delle spese di personale, in particolare per nuove assunzioni, realizzabile anche mediante l'incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili;
 - compatibilità con processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze;
 - attuazione dei controlli interni.
2. La programmazione di cui al precedente comma è propedeutica all'espletamento di concorsi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e dell'art. 89 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 55 – Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina anche la copertura di posti vacanti attingendo da graduatorie vigenti in altri enti del comparto "ENTI LOCALI".

Art. 56 – Organizzazione del personale

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.

Art. 57 – Stato giuridico e trattamento economico del personale

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 58 – Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

Capo II
SEGRETARIO COMUNALE - RESPONSABILI UFFICI E SERVIZI

Art. 59 – Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico –amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività.
3. Il Segretario comunale inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura le verbalizzazioni;
 - b) esprime il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali d'obbligo nell'interesse dell'Ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.
4. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

Art. 60 – Responsabili degli uffici e dei servizi

1. Essendo questo Comune privo di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), dello stesso T.U., sono attribuite, con provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, inquadrati nella categoria "D".
2. Spettano ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del comune o non rientranti tra le funzioni del segretario di cui all'articolo 97 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Sono attribuiti ai Responsabili degli uffici e dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco;

l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di cui all'art. 50, c. 5 e all'art. 54 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

5. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia o ritardo, il sindaco può fissare un termine perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il sindaco può attribuire, con provvedimento motivato, la competenza al segretario comunale o ad altro dipendente, dando notizia del provvedimento al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 61 – Ufficio di supporto agli organi di direzione politica

1. La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Con provvedimento motivato della giunta, al detto personale, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

Art. 62 – Messi notificatori

1. Il Comune ha uno o più Messi nominati dal Sindaco fra il personale dipendente secondo i criteri e le modalità previsti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Il provvedimento di nomina è comunicato, per conoscenza, al prefetto.

2. I Messi notificano gli atti dell'amministrazione comunale per i quali non siano prescritte speciali formalità. Possono altresì notificare atti nell'interesse di altre amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta, purché siano rimborsati i costi. Sono fatte salve, in ogni caso, specifiche competenze previste da apposite norme di legge.

3. I referti dei messi fanno fede fino a prova di falso.

Art. 63 – Rappresentanza del comune in giudizio

1. In tutti i gradi di giudizio, sia come attore che come convenuto, previa deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio adottata dalla Giunta comunale, il Comune si costituisce mediante il Sindaco, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, o suo delegato.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Violazione delle norme regolamentari

1. In relazione al disposto dell'art. 7-bis, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3 e successive modificazioni, per la violazione di ciascuna disposizione regolamentare la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascun articolo, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 65 – Violazione alle ordinanze del Sindaco

1. In relazione al disposto del T.U. n. 267/2000, art. 7-bis, aggiunto dall'art. 16 della legge 16 giugno 2003, n. 3, comma 1-bis, inserito dall'art. 1-quater, comma 5, del D.L. 31 marzo 2003, n. 50, per la violazione alle ordinanze del sindaco la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare è graduata tra 25 e 500 euro, in corrispondenza di ciascuna disposizione, tenuto conto del valore dei vari interessi pubblici violati.

Art. 66 – Violazione alle ordinanze dei Responsabili dei servizi

1. Le ordinanze dei responsabili dei servizi, che hanno carattere gestionale, debbono sempre trovare origine e fare riferimento a norme regolamentari o ad ordinanze sindacali aventi carattere normativo.

2. Tutte le ordinanze dei responsabili dei servizi debbono indicare la sanzione amministrativa pecuniaria e gli estremi del provvedimento con il quale la detta sanzione è stata determinata.

Art. 67 – Violazione alle norme di legge - Sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, è attribuita al responsabile del servizio competente per materia.

Art. 68 – Modifiche dello statuto

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il consiglio comunale adegua lo statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4. Le proposte di abrogazione totale o parziale sono accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto o di nuove norme.

Art. 69 – Organi collegiali - Computo della maggioranza richiesta

1. Quando per la validità della seduta degli organi collegiali è richiesta la presenza di un numero minimo di componenti, nel caso questo numero assommi a una cifra decimale, se non diversamente previsto, si procede all'arrotondamento per eccesso.

2. La disciplina del precedente comma 1 trova applicazione anche per determinare la maggioranza richiesta per le votazioni degli organi collegiali.

Art. 70 - Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti richiamati nel presente statuto, e per la cui adozione non sia prescritto un termine di legge, sono deliberati entro due anni dall'entrata in vigore dello statuto medesimo.

Art. 71 - Disciplina transitoria e finale

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo continuano ad applicarsi le norme regolamentari in vigore, purché non espressamente in contrasto con le disposizioni della legge o dello statuto medesimo.
2. In sede di prima applicazione del presente statuto, le disposizioni di cui all'art. 14, possono trovare attuazione, dalla data di entrata in vigore dello stesso.

Art. 72 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto:
 - pubblicato nel bollettino ufficiale della regione;
 - affisso all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi;
 - inviato al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

COMUNE DI NOCCIANO

Graduatoria definitiva E.R.P. Bando 2013.

COMMISSIONE E.R.P.

PESCARA

COMUNE DI NOCCIANO -- GRADUATORIA DEFINITIVA

BANDO GENERALE E.R.P. n°1/2013

NUM. DI POS	RICHIEDENTI COGNOME E NOME	NUM. DI DOMICILIO FISCALE	CODICE FISCALE	Punteggio per condizioni		PUNTEGGIO	
				sogettive	oggettive	sogettive	TOTALE
1	KAZI RINA RAHMAN	2	KZARRH77A59Z249K	5	0	5	5
2	SPERANZA BARBARA	6	SPRBR76R53C474T	2	2	4	4
3	DI GIROLAMO RENATO	1	DGRRNT58A13G482F	3	0	3	3
4	GIAMPIETRO MARIATERESA	5	GMPTTR70H65F908P	3	0	3	3
5	DI DONATO GIANFRANCA	3	DDNGFR64B63D201C	3	0	3	3
6	PACIFICO DINO	4	PCFDNI50P26C771E	3	0	3	3
7	MIANI UBALDO	8	MUIILD57S25F908U	2	0	2	2
8	IANNI MARIA GABRIELLA	7	INIMGB48T70C7500	2	0	2	2

IL Segretario
Alessandra Di Zio

Il V. Presidente
Fabrizio Di Paolo

USRA-USRC

Decreti di Esproprio 08.06.2016 nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comune di S. Eusanio Forconese.**COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE**

DECRETO DI ESPROPRIO n. 1 del 08/06/2016
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
1	568
1	572
1	576
1	578
1	574

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenda del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
1	568	28/07/2009
1	572	28/07/2009
1	576	28/07/2009
1	578	28/07/2009
1	574	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
1	568	7145	08/05/2015
1	572	7149	08/05/2015
1	576	7214	11/05/2015
1	578	7192	11/05/2015
1	574	7189	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
1	568			€ 0,00	45	23/03/2016	€ 279,20
1	572			€ 0,00	46	23/03/2016	€ 515,49
1	576			€ 0,00	47	23/03/2016	€ 457,75
1	578			€ 0,00	48	23/03/2016	€ 527,86
1	574			€ 0,00	23	23/03/2016	€ 416,51

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE via del municipio 67020 Sant' Eusanio Forconese , dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
41	1	568	BOLOGNA ROMEO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 16/06/1956 c.f. BLGRMOS6H161336E PROPRIETA' 9/648, CASCIOLA ANNA GIUSEPPA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 22/12/1930 c.f. CSCNGS30T62H819Y PROPRIETA' 348/648, CIUCA FERDINANDO n. a OCRE il 01/07/1950 c.f. CCIFDN50L01F9960 PROPRIETA' 9/648, LIBERATORE ETTORINA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 02/06/1956 c.f. LBRTN56H42I336B PROPRIETA' 13/648, LIBERATORE LOREDANA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 18/05/1961 c.f. LBRLDN61E58I336W PROPRIETA' 13/648, LIBERATORE ROBERTO PANFILO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 26/08/1965 c.f. LBRRT65M26I336P PROPRIETA' 247/648, MIRCO GISELLA NATA AD AFFOLTERN (SVIZZERA) n. a SVIZZERA il 27/05/1970 c.f. MRCGLL70E67Z133P PROPRIETA' 9/648
45	1	572	CASCIOLA ANNA GIUSEPPA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 22/12/1930 c.f. CSCNGS30T62H819Y PROPRIETA' 1/2, LIBERATORE ROBERTO PANFILO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 26/08/1965 c.f. LBRRT65M26I336P PROPRIETA' 1/2
48	1	576	CASCIOLA ANNA GIUSEPPA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 22/12/1930 c.f. CSCNGS30T62H819Y PROPRIETA' 3/9, LIBERATORE ETTORINA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 02/06/1956 c.f. LBRTN56H42I336B PROPRIETA' 2/9, LIBERATORE LOREDANA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 18/05/1961 c.f. LBRLDN61E58I336W PROPRIETA' 2/9, LIBERATORE ROBERTO PANFILO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 26/08/1965 c.f. LBRRT65M26I336P PROPRIETA' 2/9
52	1	578	COLAIANNI GIUSEPPE n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 27/09/1945 c.f. CLNGPP45P27H819O PROPRIETA'
47	1	574	BUTTI ANNA DOMENICA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 21/07/1964 c.f. BTTNDM64L61I336X PROPRIETA' 2/9, BUTTI ERCOLE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 04/02/1967 c.f. BTTRCL67B04I336A PROPRIETA' 2/9, BUTTI TONY n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 13/02/1972 c.f. BTTTNY72B13I336A PROPRIETA' 2/9, DI GIOVANNI ALBINA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 03/10/1936 c.f. DGVLBN36R43H819X PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 2.196,81 (euro duemilacentonovantasei\81) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mario Catena



COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 2 del 08/06/2016
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
1	570
1	584
1	586
1	588

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione

- Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile” con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;*
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis;*
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all’art.4, comma 1, dell’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in*

proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
1	570	28/07/2009
1	584	28/07/2009
1	586	28/07/2009
1	588	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
1	570	7143	08/05/2015
1	584	7201	11/05/2015
1	586	7205	11/05/2015
1	588	7218	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
1	570	34	23/03/2016	€ 442,27		€ 0,00	
1	584	35	23/03/2016	€ 521,63		€ 0,00	
1	586	36	23/03/2016	€ 676,18		€ 0,00	
1	588	42	23/03/2016	€ 467,53		€ 0,00	

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE via del municipio 67020 Sant' Eusanio Forconese, dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
43	1	570	DI CARLO REMO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 05/07/1945 c.f. DCRRME45L05H819F PROPRIETA'
58	1	584	MILANO VITA CAMILLA n. a GIOIA DEL COLLE il 05/09/1951 c.f. MLNVCM51P45E038S PROPRIETA'
60	1	586	MILANO VITA CAMILLA n. a GIOIA DEL COLLE il 05/09/1951 c.f. MLNVCM51P45E038S PROPRIETA'
62	1	588	MILANO VITA CAMILLA n. a GIOIA DEL COLLE il 05/09/1951 c.f. MLNVCM51P45E038S PROPRIETA'

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 2.107,61 (euro duemilacentosette\61) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mario Catena

COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 3 del 08/06/2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	1221
6	1223
6	1241
6	323
6	1243

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n.13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	1221	28/07/2009
6	1223	28/07/2009
6	1241	28/07/2009
6	323	28/07/2009
6	1243	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	1221	07230	11/05/2015
6	1223	07228	11/05/2015
6	1241	7183	11/05/2015
6	323	7232	11/05/2015
6	1243	7178	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	1221			€ 0,00	49	23/03/2016	€ 33,14
6	1223			€ 0,00	50	23/03/2016	€ 55,58
6	1241			€ 0,00	51	23/03/2016	€ 265,47
6	323			€ 0,00	44	23/03/2016	€ 243,67
6	1243			€ 0,00	52	23/03/2016	€ 240,53

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE via del municipio 67020 Sant' Eusanio Forconese , dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
71	6	1221	BIANCHI ANNA n. a L'AQUILA il 28/01/1966 c.f. BNCNNA66A68A345S PROPRIETA' 1/3, BIANCHI CORRADO n. a L'AQUILA il 25/12/1955 c.f. BNCCRD55T25A345Y PROPRIETA' 1/3, DI CLEMENTE PIERINA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 30/10/1933 c.f. DCLPRN33R70H819T PROPRIETA' 1/3
73	6	1223	BIANCHI ANNA n. a L'AQUILA il 28/01/1966 c.f. BNCNNA66A68A345S PROPRIETA' 1/3, BIANCHI CORRADO n. a L'AQUILA il 25/12/1955 c.f. BNCCRD55T25A345Y PROPRIETA' 1/3, DI CLEMENTE PIERINA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 30/10/1933 c.f. DCLPRN33R70H819T PROPRIETA' 1/3
87	6	1241	DE BERNARDINIS NELLO BENITO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 27/11/1935 c.f. DBRNLB35S27H819V PROPRIETA'
34	6	323	DE BERNARDINIS NELLO BENITO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 27/11/1935 c.f. DBRNLB35S27H819V PROPRIETA'
89	6	1243	DE BERNARDINIS NELLO BENITO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 27/11/1935 c.f. DBRNLB35S27H819V PROPRIETA'

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 838,39 (euro ottocentotrentotto\39) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le

controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mario Catena



(Handwritten signature of Geom. Mario Catena)

COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 4 del 08/06/2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE - Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	273
6	312
6	316
6	321
6	1103

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	273	28/07/2009
6	312	28/07/2009
6	316	28/07/2009
6	321	28/07/2009
6	1103	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	273	7241	11/05/2015
6	312	7238	11/05/2015
6	316	07240	11/05/2015
6	321	07235	11/05/2015
6	1103	7234	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	273	38	23/03/2016	€ 56.258,33			€ 0,00
6	312	37	23/03/2016	€ 13.516,18			€ 0,00
6	316	32	23/03/2016	€ 926,44			€ 0,00
6	321	29	23/03/2016	€ 218,28			€ 0,00
6	1103	41	23/03/2016	€ 222,32			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE via del municipio, 67020 Sant' Eusanio Forconese , dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
24	6	273	VALERI ROBERTO n. a L'AQUILA il 22/01/1978 c.f. VLRRRT78A22A345A PROPRIETA' 1/2, VALERI ROMEO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 05/07/1947 c.f. VLRRMO47L05H819D PROPRIETA' 1/2
25	6	312	CECCHINI ANNITA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 03/11/1925 c.f. CCCNNT25S43I336A PROPRIETA' 1/2, CECCHINI BERARDINO n. a PERUGIA il 31/03/1954 c.f. CCCBRD54C31G478M PROPRIETA' 1/2
27	6	316	CECCHINI ERCOLE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 18/07/1954 c.f. CCCRCL54L18I336P PROPRIETA' 1/3, CECCHINI NINO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 11/11/1958 c.f. CCCNNI58S11I336Q PROPRIETA' 1/3, DI NATALE MARIA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 28/05/1909 c.f. DNTMRA09E68I336B PROPRIETA' 1/3
32	6	321	CECCHINI PIA FU GIOVANNI VED RICCIUTI n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 06/10/1896 c.f. CCCPIA96R46I336D PROPRIETA' 1/6, RICCIUTI BERARDINO FU DOMENICO LUIGI n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 29/01/1923 c.f. RCCBRD23A29I336O PROPRIETA' 1/6, RICCIUTI DANTE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 18/04/1921 c.f. RCCDNT21D18I336T PROPRIETA' 1/6, RICCIUTI MARIA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 05/08/1913 c.f. RCCMRA13M45I336C PROPRIETA' 1/6, RICCIUTI TORQUATO FU DOMENICO LUIGI n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 22/03/1926 c.f. RCCTQT26C2I336L PROPRIETA' 1/6, RICCIUTI VENTURA FU DOMENICO LUIGI n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 10/09/1927 c.f. RCCVTR27P10I336N PROPRIETA' 1/6
21	6	1103	CECCHINI ANNITA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 03/11/1925 c.f. CCCNNT25S43I336A PROPRIETA' 1/2, CECCHINI BERARDINO n. a PERUGIA il 31/03/1954 c.f. CCCBRD54C31G478M PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 71.141,55 (euro settantunomilacentoquarantuno\55) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mario Catena



COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 5 del 08/06/2016
 (ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	322
6	325
6	1225
6	1227
6	1231

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”* con specifico riferimento all’articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario delegato n. 13 del 20/07/2009 con il quale è stata disposta l’occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l’art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L’Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all’art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all’art. 7, commi 1 e 2, dell’O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l’articolo 7 dell’O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *“Al fine di assicurare la massima tempestività nell’espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza ed alle espropriazioni di cui all’art. 4, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell’Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell’11 maggio 2009 e successive integrazioni”*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l’art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d’emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l’art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *“a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis”*;
- VISTO l’art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, prevede l’istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l’art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *“Fino all’adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità”*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l’altro, le attività espropriative;
- VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *“i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d’urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis”;

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	322	28/07/2009
6	325	28/07/2009
6	1225	28/07/2009
6	1227	28/07/2009
6	1231	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	322	07233	11/05/2015
6	325	7231	11/05/2015
6	1225	7223	11/05/2015
6	1227	7152	08/05/2015
6	1231	7177	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	322	28	23/03/2016	€ 164,98			€ 0,00
6	325	27	23/03/2016	€ 238,59			€ 0,00
6	1225	40	23/03/2016	€ 1.705,67			€ 0,00
6	1227	39	23/03/2016	€ 362,96			€ 0,00
6	1231	33	23/03/2016	€ 59.760,59			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE, C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE, via del municipio, 67020 Sant' Eusanio Forconese, dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
33	6	322	SERRAGLIA SESTINA FU ANTONIO n. a ALBANO LAZIALE il 01/01/1900 c.f. SRRSTN00A41A132S PROPRIETA'
36	6	325	PASQUALUCCI GABRIELE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 29/11/1954 c.f. PSQGR54S29I336H PROPRIETA'
75	6	1225	BIANCHI CESIRA FU ANTONIO n. a L'AQUILA il 01/01/1900 c.f. BNCCRF00A41A345L PROPRIETA' 1/3, CECCHINI ANNITA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 03/11/1925 c.f. CCCNNT25S43I336A PROPRIETA' 1/3, CECCHINI BERARDINO n. a PERUGIA il 31/03/1954 c.f. CCCBRD54C31G478M PROPRIETA' 1/3
77	6	1227	CERINI ANTONIO FU IGINO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 01/01/1900 c.f. CRNNTN00A01I336N PROPRIETA' 1/8, CERINI ASCANIO FU DOMENICO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 01/01/1900 c.f. CRNSCN00A01I336J PROPRIETA' 1/8, CERINI DOMENICA BICE FU DOMENICO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 01/01/1900 c.f. CRNDNC00A41I336C PROPRIETA' 1/8, CERINI ELVIRA FU IGINO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 01/01/1900 c.f. CRNLVR00A41I336P PROPRIETA' 1/8, CERINI ISAIA FU IGINO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 06/07/1939 c.f. CRNSIA39L06H819G PROPRIETA' 1/8, CORONA CLORINDA DIOMIRA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 24/09/1919 c.f. CRNCRN19P64I336V PROPRIETA' 1/8, CORONA GIUSEPPANTONIO FU DOMENICO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 01/01/1900 c.f. CRNGPP00A41H819Q PROPRIETA' 1/8, RICCIUTI CONCETTA FU ISAIA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 01/01/1900 c.f. RCCCT00A41I336C PROPRIETA' 1/8
79	6	1231	CECCHINI ANNITA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 03/11/1925 c.f. CCCNNT25S43I336A PROPRIETA' 1/2, CECCHINI BERARDINO n. a PERUGIA il 31/03/1954 c.f. CCCBRD54C31G478M PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 62.232,79 (euro sessantadue miladuecentotrentadue\79) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE

Il Responsabile del Servizio

Geom. Mario Catena



COMUNE DI SANT'EUSANIO FORCONESE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 6 del 08/06/2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
6	1237
6	1239
6	1245
6	1247
6	1251
6	1229

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO i decreti rep n. 13 del 20/07/2009, che individuano le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;

- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO i decreti del Commissario delegato prot. 13 del 20/07/2009 con i quali è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e*

le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTO il decreto del Comune n. 3 del 14/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
6	1237	28/07/2009
6	1239	28/07/2009
6	1245	28/07/2009
6	1247	28/07/2009
6	1251	28/07/2009
6	1229	28/07/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
6	1237	7160	08/05/2015
6	1239	7154	08/05/2015
6	1245	7181	11/05/2015
6	1247	7159	08/05/2015
6	1251	7211	11/05/2015
6	1229	7220	11/05/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
6	1237	31	23/03/2016	€ 109,14			€ 0,00
6	1239	30	23/03/2016	€ 121,83			€ 0,00
6	1245	26	23/03/2016	€ 330,71			€ 0,00
6	1247	25	23/03/2016	€ 1.230,58			€ 0,00

6	1251	24	23/03/2016	€ 1.129,65	€ 0,00
6	1229	43	23/03/2016	€ 1.543,22	€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE C.F. 80002610667, con sede in SANT'EUSANIO FORCONESE via del municipio 67020 Sant' Eusanio Forconese , dei beni immobili ricadenti nel Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE iscritti nel Catasto terreni di SANT'EUSANIO FORCONESE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
83	6	1237	SERRAGLIA SESTINA FU ANTONIO n. a ALBANO LAZIALE il 01/01/1900 c.f. SRRSTN00A41A132S PROPRIETA'
85	6	1239	BUCCIAACCHIO ALDO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 05/03/1944 c.f. BCCLDA44C05H819A PROPRIETA' 1/7, BUCCIAACCHIO EDDA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 27/12/1934 c.f. BCCDDE34T67H819N PROPRIETA' 1/7, BUCCIAACCHIO GIUSEPPE n. a VIMERCATE il 31/07/1966 c.f. BCCGPP66L31M052E PROPRIETA' 1/7, BUCCIAACCHIO MARCO n. a MILANO il 15/11/1974 c.f. BCCMRC74S15F205V PROPRIETA' 1/7, BUCCIAACCHIO MIRANDA n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 24/06/1941 c.f. BCCMND41H64H819C PROPRIETA' 1/7, BUCCIAACCHIO OVIDIO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 29/04/1938 c.f. BCCVDO38D29H819M PROPRIETA' 1/7, CRIPPA ANNA n. a CONCOREZZO il 10/01/1937 c.f. CRPNNA37A50C952I PROPRIETA' 1/7
91	6	1245	NARDIS AGNESE n. a OCRE il 09/04/1894 c.f. NRDGNS94D49F996N PROPRIETA' 1/7, VALERI AMEDEO FU GIUSEPPE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 23/03/1906 c.f. VLRMDA06C23I336Y PROPRIETA' 1/7, VALERI ANNA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 18/06/1929 c.f. VLRNNA29H58I336U PROPRIETA' 1/7, VALERI ANTONINA FU GIUSEPPE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 19/04/1884 c.f. VLRNNN84D59I336I PROPRIETA' 1/7, VALERI DOMENICO FU GIUSEPPE n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 20/03/1888 c.f. VLRDNC88C20I336S PROPRIETA' 1/7, VALERI FERNANDO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 10/10/1931 c.f. VLRFN31R10I336O PROPRIETA' 1/7, VALERI GIUSEPPE FU GIAMPIETRO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 28/04/1927 c.f. VLRGPP27D28I336W PROPRIETA' 1/7
93	6	1247	PASQUALUCCI MAURIZIO n. a L'AQUILA il 16/05/1959 c.f. PSQMRZ59E16A345N PROPRIETA'
95	6	1251	DI BERNARDI ELPIDIO FU CAMILLO n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 15/09/1904 c.f. DBRLPD04P15I336K PROPRIETA' 1/2, DI BERNARDI MAFALDA n. a SANT'EUSANIO FORCONESE il 10/07/1912 c.f. DBRMLD12L50I336C PROPRIETA' 1/2
97	6	1229	VALERI ROBERTO n. a L'AQUILA il 22/01/1978 c.f. VLRRRT78A22A345A PROPRIETA' 1/2, VALERI ROMEO n. a SAN DEMETRIO NE' VESTINI il 05/07/1947 c.f. VLRRMO47L05H819D PROPRIETA' 1/2

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 4.465,13 (euro quattromilaquattrocentosessantacinque\13) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di SANT'EUSANIO FORCONESE
Il Responsabile del Servizio
Geom. Mario Catena



ENEL DISTRIBUZIONE

**Costruzione Linea Elettrica in località Policorvo Basso nel Comune di Carpineto Sinello.
Raccordo cabina FV Sinello e cabina FV Torrette.****ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.**

Infrastrutture e Reti Italia

Distribuzione Territoriale Rete Lazio, Abruzzo e Molise

Imposta di bollo di € 16,00
assolta in maniera virtuale
Aut. AdE n. 133874/99

Oggetto: Costruzione linea elettrica in media tensione a 20 kV in cavo interrato, in località contrada Policorvo Basso, sn nel comune di Carpineto Sinello (CH), per raccordo cabina MT/BT "FV SINELLO" e cabina MT/BT "FV TORRETTE".
Rif. Enel: pratica DNI/1132724/CH.

L'Enel Distribuzione S.p.A.- Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Lazio Abruzzo e Molise - Progettazione, Lavori e Autorizzazioni - PLA Abruzzo - presso Via Auriti,1 66100 CHIETI ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale 20/09/1988 n.83, modificata ed integrata dalla L.R. 23/12/1999 n.132,

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un nuovo elettrodotto in media tensione a 20.000 Volt, della lunghezza di circa 1,0 km, per realizzare il raccordo tra la cabina esistente MT/BT denominata "FV SINELLO", alimentata dalla linea "MARCO", e la cabina esistente MT/BT denominata "FV TORRETTE", alimentata dalla linea "QUERCIA", necessario per il miglioramento della qualità del servizio.

Le linee summenzionate sono uscenti dalla Cabina Primaria di Gissi autorizzata dalla Regione Abruzzo con Ordinanza n° 04DN/2 del 08.01.2002.

La costruzione interesserà:

strada comunale: contrada Policorvo Basso

Si rende noto altresì:

- che il soggetto promotore è la Società Enel Distribuzione S.p.A. con sede in Via della Bufalotta, 255 - 00139 Roma (CH), C.F. e P.I. 05779711000, con recapito territoriale presso l'Ufficio Tecnico di Chieti (CH), in Via Auriti, 1 - 66100 Chieti (CH), referente dell'iter autorizzativo, p.i. Franco PIERMARINI, tel. 0871.292944 - Fax: 02.39652806;

Ai sensi dell'art. 5 della sopracitata L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detto impianto, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia di Chieti - Settore 2 - Viabilità, Edilizia Scolastica, Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio Immobiliare - via Discesa delle Carceri, 2 - 66100 Chieti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Con osservanza.

Alessandro Ucheddu
Il Responsabile



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it